

579.**Allegato B****ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO****INDICE**

<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>	PAG.	<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	PAG.
Presidenza del Consiglio dei ministri.		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Grimaldi 4-06525 16879	
Grimaldi 4-06529 16880		Gadda 4-06533 16890	
Lomuti 4-06531 16881		Interno.	
Carotenuto 4-06532 16882		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Affari regionali e autonomie.		Grimaldi 4-06526 16892	
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>		Ascani 4-06530 16893	
Sarracino 5-04779 16883		Istruzione e merito.	
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.		<i>Interpellanza urgente</i>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		(ex articolo 138-bis del regolamento):	
Nevi 3-02371 16884		Ascani 2-00730 16893	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Lavoro e politiche sociali.	
Pierro 4-06535 16885		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Giustizia.		Fossi 5-04777 16895	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Pubblica amministrazione.	
Grimaldi 4-06527 16886		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Deidda 4-06528 16887		Mari 4-06534 16896	
Infrastrutture e trasporti.		Salute.	
<i>Interpellanza:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Cappellacci 2-00731 16888		Bonelli 4-06524 16897	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
Università e ricerca.			
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>			
Manzi	5-04778	16898	
Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo		16899	
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			
Ascari	4-05761	I	
Bellomo	4-05086	II	
Bisa	4-05841	IV	
Bonelli	4-06012	VII	
Costa Sergio	4-05126	IX	
Dori	4-06113	X	
D'Orso	4-05183	XI	
Ghirra	4-05557		XIII
Ghirra	4-06308		XVI
Grimaldi	4-05791		XVII
Magi	4-05908		XX
Malaguti	4-06169		XXIII
Malavasi	4-06276		XXIV
Pagano Ubaldo	4-05957		XXVI
Quartapelle Procopio	4-05740		XXVIII
Richetti	4-04810		XXIX
Scarpa	4-06148		XXXIII
Scerra	4-05839		XXXIV
Serracchiani	4-04875		XXXVI
Serracchiani	4-06013		XXXIX
Sportiello	4-05278		XL
Zanella	4-06153		XLII

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Interrogazioni a risposta scritta:

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 3 dicembre 2025, il pubblico ministero Paolo Storari ha notificato con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro 13 ordini di consegna documenti a case di moda spuntate nei fascicoli riguardanti gli opifici cinesi clandestini nel ruolo di committenti, che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori e che operano violando le leggi sul lavoro e la sicurezza: Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander Mc Queen Italia, Off-White Operating;

negli atti la procura indica: i fornitori critici che sono stati individuati dai militari nella filiera del *brand*, il numero di lavoratori rilevati in condizioni di sfruttamento e stato di bisogno, quali articoli del marchio siano stati trovati stoccati negli opifici, pronti ed essere immessi sul mercato;

chiedendo alle società di moda di fornire, spontaneamente, i modelli organizzativi di prevenzione e gli *audit* interni o commissionati ad *advisor* e consulenti e necessari, almeno sulla carta, a impedire la commissione dei reati;

la procura intende concedere il tempo ai marchi di eliminare i caporali dalle linee di produzione e ristrutturare appalti e subappalti senza incorrere nelle richieste di amministrazione giudiziaria, come avvenuto dal marzo 2024 in poi per Alviero Martini spa, Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab, Loro Piana di Louis Vuitton, con l'ipotesi di aver agevolato colposamente e inconsapevolmente

lo sfruttamento o, nelle ultime settimane, per Tod's spa, con l'accusa di aver agito nella piena consapevolezza propria e dei propri *manager* che certificano le linee di produzione degli appaltatori;

dagli atti emerge come almeno dal 2015, i carabinieri che si occupano di tutela del lavoro segnalassero le anomalie ai giudici e cioè che dentro laboratori-dormitorio abusivi a gestione cinese, si violassero le più elementari regole di igiene e sicurezza e in materia di retribuzione, e orari di lavoro, trovando merce di pregiati marchi internazionali, prodotta a costi di poche decine di euro e rivenduta al dettaglio a diverse migliaia di euro con ricarichi anche del 10.000 per cento;

emerge un vero caporalato coniugato con la ricerca del massimo profitto basato su sfruttamento e indifferenza sulle condizioni di lavoro alle quali sono costretti ad operare migranti con paghe da fame, si è di fronte, a giudizio dell'interrogante, ad una vera e propria alleanza criminale, un sistema che appalta e subappalta anche più volte, tra grandi marchi del lusso e il sistema del caporalato che infetta le filiere del *made in Italy* e per affrontare questo dato strutturale di sfruttamento non servono commissari speciali come proposto per Prato;

a giudizio dell'interrogante finora il Governo, oltre alle belle parole sulla sicurezza sul lavoro, ha proceduto, nei fatti, con la deresponsabilizzazione dei marchi del lusso della moda, come avvenuto nella discussione sul provvedimento sulle piccole e medie imprese, esattamente il contrario dell'attività della procura di Milano. Serve una riforma radicale delle filiere produttive, una inversione totale di quanto fatto finora dal silente Governo —:

quali iniziative urgenti e improrogabili il Governo intenda intraprendere per stroncare un sistema di produzione di prodotti della moda del lusso basata su una sequela di appalti e subappalti a partire dalla responsabilizzazione dei marchi *made in Italy* in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e sicurezza sui luoghi

di lavoro, uscendo definitivamente dalla finta indifferenza, rispetto alle inchieste sul caporaleato negli opifici che ha prodotto al contrario provvedimenti di deresponsabilizzazione dei marchi del lusso. (4-06525)

GRIMALDI e GHIRRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dell'ex Ilva degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Genova sono in stato di mobilitazione dopo la presentazione ai sindacati del cosiddetto piano a « ciclo corto », che prevede una rapida decarbonizzazione degli impianti di Taranto in quattro anni, e l'aumento dei lavoratori in cassa integrazione, dai 4.450 attuali ai 6.000 a partire da inizio 2026, nonché una futura cessione a soggetti privati non identificati;

il piano prevede, altresì, che l'unico altoforno attualmente operativo a Taranto produca una quantità limitata di *coils* che, tuttavia, non saranno destinati agli impianti del Nord, ma immessi sul mercato come grezzi. La conseguente mancata fornitura di acciaio determinerà l'arresto produttivo degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Parallelamente, il sito di Taranto rischia di perdere la propria funzione industriale poiché a febbraio è programmata la chiusura delle *cokerie*, infrastrutture indispensabili per l'alimentazione degli altiforni. In tale scenario, l'intero settore siderurgico nazionale potrebbe subire, in poche settimane, una rilevante contrazione occupazionale, con la perdita di migliaia di posti di lavoro diretti e dell'indotto;

le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una missiva alla Presidente del Consiglio dei Ministri nella quale esprimono profonde preoccupazioni circa le prospettive future degli stabilimenti ex Ilva, ritenendo che il modello del « ciclo corto » presentato dal Governo possa configurarsi come una vera e propria operazione di dismissione. A tal fine, i sindacati

hanno richiesto la convocazione urgente di un tavolo permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo che, alla luce della gravità della fase attuale, la vertenza debba essere seguita direttamente dalla Presidenza del Consiglio, anziché rimanere di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

il piano proposto, tra l'altro, si inserisce in un contesto caratterizzato dalla totale assenza di una strategia industriale di lungo periodo, nonostante le reiterate dichiarazioni del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulla centralità del settore siderurgico nel sistema produttivo nazionale. A differenza di quanto accade in altri Paesi europei, dove si sta intervenendo con decisione attraverso un'azione pubblica volta a mettere in sicurezza un *asset* strategico quale la produzione di acciaio, in Italia permane una significativa carenza di programmazione e di indirizzo industriale;

è, pertanto, indispensabile un intervento pubblico di rilevante entità, capace di riqualificare e rilanciare gli impianti nell'ambito di politiche pubbliche mirate a rendere ambientalmente sostenibile la produzione dell'acciaio e a garantire la tenuta occupazionale, al fine di conservare la sovranità industriale in un settore strategico come quello siderurgico —:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno convocare con urgenza un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine della riformulazione del piano industriale relativo all'ex Ilva, prevedendo contestualmente il ritiro del piano del ciclo corto e la conseguente ripresa delle attività produttive negli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi;

se, considerata la strategicità del comparto siderurgico, intenda attivare le iniziative di competenza volte alla possibile acquisizione statale degli impianti, corredata da una strategia industriale di lungo periodo di riqualificazione idonea a rilanciare gli impianti, rendere sostenibile la

produzione dell'acciaio e garantire l'occupazione dei lavoratori diretti e dell'indotto.

(4-06529)

LOMUTI, FERRARA e DELL'OLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 novembre 2025, il Parlamento europeo ha respinto una serie di obiezioni presentate da gruppi politici che chiedevano di ampliare la definizione di « armi vietate » nell'ambito del regolamento europeo relativo all'*« acquisition and possession of weapons »*;

tali obiezioni miravano, secondo le fonti pubbliche disponibili, a rafforzare la tutela dei diritti umani, ridurre i rischi di proliferazione e aumentare la trasparenza sugli armamenti trasferibili o commerciali nell'Unione europea;

la decisione della plenaria, confermando la versione più restrittiva della definizione di « armi vietate », lascia fuori dalla categoria del divieto diverse tipologie di sistemi d'arma a elevato impatto umanitario o suscettibili di uso improprio in conflitti o contesti repressivi, quali armi nucleari, all'uranio impoverito, armi laser accecanti, frammenti non rilevabili, armi incendiarie come il fosforo bianco, e sistemi d'arma autonomi letali, meglio conosciuti come robot killer;

tal orientamento si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative europee sulla difesa, con implicazioni rilevanti per l'industria bellica, per le politiche di *import-export* di armamenti e per gli impegni degli Stati membri in materia di tutela della popolazione civile nei teatri di conflitto;

l'Italia, quale Stato membro dell'Unione europea, ha il dovere di vigilare affinché ogni iniziativa europea in materia di armamenti sia pienamente compatibile con i principi costituzionali, con la normativa nazionale in vigore — in particolare la legge n. 185 del 1990 che disciplina l'esportazione, l'importazione e il transito di mate-

riali di armamento — e con gli obblighi derivanti dal diritto umanitario internazionale, dai trattati multilaterali e dagli impegni a tutela dei diritti umani;

risulta pertanto necessario chiarire con precisione quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano rispetto alla decisione del Parlamento europeo, nonché comprendere se l'Esecutivo intenda sostenere, modificare o contrastare indirizzi normativi che possano ridurre gli *standard* di responsabilità e controllo degli armamenti nell'Unione europea —:

se il Governo sia a conoscenza, nei dettagli, della decisione assunta dal Parlamento europeo il 26 novembre 2025 sulla definizione di « armi vietate » e quali valutazioni politiche e tecniche siano state formulate in merito;

quale sia la posizione del Governo rispetto all'orientamento espresso dalla plenaria del Parlamento europeo, se ritenga necessario prendere le distanze, ritenendo preferibile una definizione più ampia delle armi vietate, maggiori garanzie di tutela dei civili, e *standard* più rigorosi in materia di controllo degli armamenti;

quali iniziative politiche, diplomatiche o istituzionali il Governo intenda assumere, in sede europea, per assicurare che la definizione di « armi vietate » sia coerente con gli obblighi internazionali dell'Italia, con il diritto umanitario internazionale e con il quadro normativo nazionale vigente in materia di commercio e trasferimento di armamenti;

se il Governo intenda promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dei lavori delle istituzioni europee, un rafforzamento dei controlli, delle condizioni di trasparenza e dei criteri di esclusione per gli armamenti considerati ad alto impatto umanitario o suscettibili di violazioni dei diritti umani;

quali iniziative il Governo ritenga necessarie affinché i futuri sviluppi delle politiche europee sulla difesa non producano un abbassamento degli *standard* di responsabilità, sicurezza e tutela delle popolazioni

civili, e non favoriscano il trasferimento o l'impiego di sistemi d'arma controversi o potenzialmente lesivi dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

(4-06531)

CAROTENUTO, AIELLO, BARZOTTI e TUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da numerosi organi di informazione, in data 4 dicembre 2025 oltre 5.000 lavoratori metalmeccanici di Genova, appartenenti alle singole sindacali Fiom, Fim e Usb, hanno partecipato a una manifestazione partita da Cornigliano e diretta verso il centro cittadino, in solidarietà con gli operai dell'Ilva, attualmente coinvolti in una vertenza giudicata di rilevante impatto occupazionale e industriale;

i lavoratori hanno sfilato fino alla prefettura, trovando un'ingente presenza di forze dell'ordine e un edificio circondato da grate e mezzi blindati; durante la protesta si sono verificati momenti di tensione, con un lancio di uova e fumogeni da parte dei manifestanti e una risposta con lacrimogeni da parte della polizia, alcuni dei quali sarebbero stati esplosi ad altezza d'uomo, circostanza che, se confermata, risulterebbe particolarmente grave; nel corso degli eventi un lavoratore sarebbe rimasto ferito e dopo il momento di tensione davanti alla prefettura, il corteo si è diretto verso la stazione di Genova Brignole, dove le banchine ferroviarie sono state simbolicamente occupate;

la gestione dell'ordine pubblico e il ricorso ai lacrimogeni in manifestazioni sindacali richiedono la massima trasparenza, proporzionalità e attenzione alla tutela dell'incolumità delle persone;

contestualmente, a Taranto, i lavoratori dell'acciaieria hanno concluso uno sciopero ad oltranza durato 48 ore, con blocchi stradali su alcune strade, a testimonianza

di un crescente clima di preoccupazione rispetto al futuro del sito siderurgico;

la mobilitazione è nata in seguito alla presentazione da parte del Governo di un cosiddetto « piano corto » per gli stabilimenti ex-Ilva, considerato dai sindacati inadeguato a garantire la continuità produttiva, la salvaguardia dell'occupazione e un futuro industriale certo per migliaia di lavoratori;

le organizzazioni sindacali hanno richiesto al Governo, e in particolare alla Presidenza del Consiglio, un'assunzione di responsabilità diretta sulla vertenza Ilva, criticando lo stallo creatosi dopo la presentazione del cosiddetto « piano corto » da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy;

il segretario generale della Fiom ha pubblicamente denunciato una chiusura al confronto da parte del Governo, chiedendo di riaprire il tavolo su un piano industriale che garantisca occupazione, investimenti, decarbonizzazione e continuità produttiva;

la vertenza Ilva rappresenta un nodo strategico per l'industria nazionale e il protrarsi del silenzio istituzionale e l'assenza di un confronto strutturato rischiano di aggravare ulteriormente la tensione sociale nei predetti siti;

il ricorso ai lacrimogeni durante manifestazioni sindacali pacifiche, salvo casi di reale pericolo, rischia di configurarsi come un grave fallimento della gestione istituzionale del conflitto sociale ed anzi rischia di aggravare ulteriormente la tensione sociale —;

quali informazioni possano fornire riguardo ai fatti avvenuti a Genova, con particolare riferimento all'uso dei lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, alle modalità di gestione dell'ordine pubblico e alle condizioni del lavoratore rimasto ferito;

quali siano le responsabilità politiche e organizzative in merito alla gestione dell'ordine pubblico durante la manifestazione del 4 dicembre 2025 e se siano stati rispettati i protocolli operativi previsti in

caso di cortei sindacali, soprattutto riguardo all'impiego di lacrimogeni in un contesto ad alta densità di lavoratori;

quali siano le motivazioni del cosiddetto « piano corto » per il rilancio dell'ex Ilva, e quali siano i criteri tecnici, economici e occupazionali che ne giustificherebbero l'efficacia, nonostante il giudizio fortemente negativo espresso da lavoratori e sindacati;

quali misure siano previste per evitare licenziamenti, cassa integrazione prolungata o chiusure parziali/temporanee degli impianti;

quali iniziative urgenti si intenda adottare per ristabilire un clima di fiducia tra istituzioni e lavoratori, garantire la sicurezza delle manifestazioni future e prevenire ulteriori episodi di tensione sociale.

(4-06532)

* * *

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SARRACINO, CURTI, BRAGA, AMENDOLA, ASCANI, BERRUTO, D'ALFONSO, DI BIASE, FASSINO, FERRARI, FORNARO, GHIO, GIRELLI, GNASSI, GRIBAUDO, GRAZIANO, LAI, LAUS, MALAVASI, MANZI, MARINO, MAURI, PANDOLFO, ANDREA ROSSI, ROGGIANI, ROMEO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, STUMPO e VACCARI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere — premesso che:

la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane », all'articolo 2, comma 1, prevede l'adozione, entro novanta giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire i criteri di classificazione dei comuni montani, stabilendo che tale classificazione avvenga « in base ai parametri altimetrico e della pendenza »;

il comma 2 del medesimo articolo prevede che, all'interno dell'elenco dei comuni montani definito ai sensi del comma 1, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individui i criteri per la selezione dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, sulla base di una adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici, tali da tener conto delle specificità territoriali e delle finalità degli interventi;

il dossier del servizio studi predisposto per l'esame del provvedimento evidenziava che l'attuale elenco dei comuni montani deriva dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, « Provvedimenti in favore dei territori montani » — abrogato dall'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 — che definiva « montani » i comuni con almeno l'80 per cento della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine e con un reddito imponibile medio per ettaro non superiore a 2.400 lire (valore riferito ai prezzi del 1937-1939), e qualificava come « parzialmente montani » quelli in cui il dislivello altimetrico tra la quota minima e quella massima non fosse inferiore a 600 metri;

nel corso dell'*iter* parlamentare, manifestando l'intenzione di restringere l'attuale platea, il Ministro Calderoli ha più volte richiamato la necessità, attraverso le nuove disposizioni, di definire puntualmente « cosa è montano e cosa non lo è », sottolineando che « più del 51 per cento dei comuni italiani ricevono contributi dal Fondo per lo sviluppo della montagna italiana »;

in tale contesto, l'Anci e l'Uncem, attraverso le rispettive articolazioni regionali, numerosi contributi di analisi, nonché interventi di amministratori locali e rappresentanti delle comunità montane, hanno evidenziato come una classificazione esclusivamente altimetrica non risulti rappresentativa delle reali condizioni socioeconomiche delle aree montane, in particolare lungo l'arco appenninico, contraddistinto da un'alternanza di crinali e vallate. In tali territori, molti centri, pur collocati tra i 400 e i 600 metri, presentano condizioni di

isolamento infrastrutturale, carenza di servizi essenziali e forte vulnerabilità;

l'eventuale esclusione dal nuovo elenco comporterebbe per i comuni l'impossibilità di accedere alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e agli ulteriori strumenti dedicati, tra cui agevolazioni fiscali e contributive per cittadini e imprese, deroghe in materia di dimensionamento scolastico, misure per la rete dei presidi sanitari territoriali e per il trasporto pubblico locale;

il combinato disposto tra riduzione delle risorse, perdita delle agevolazioni e irrigidimento dei criteri normativi determinerebbe un'ulteriore accelerazione dei processi di spopolamento e un indebolimento della capacità dei comuni montani – in particolare quelli dell'Appennino – di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in ambito scolastico, sanitario e sociale, mettendo a rischio un modello di presidio territoriale diffuso e prezioso;

risulta pertanto necessario che il parametro altimetrico sia considerato integrando anche indicatori socioeconomici, alla luce dell'eterogeneità del modello territoriale e amministrativo delle aree montane del Paese –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere affinché il parametro di classificazione dei comuni montani non si traduca in una soglia legale preconstituita, ma rappresenti la risultante di un indicatore composito di « vulnerabilità territoriale », che integri ai dati altimetrici indicatori relativi all'accessibilità ai servizi essenziali, alla dinamica demografica, al costo *standard* dei servizi nelle aree a bassa densità e al grado di *digital divide*. (5-04779)

* * *

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta orale:

NEVI. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovrannità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni, la filiera italiana del kiwi sta risentendo di varie difficoltà di ordine climatico e fitosanitario e le produzioni attuali rimangono al di sotto del potenziale produttivo. In Italia, il livello produttivo di kiwi verde nel 2024 registra un calo di oltre il 65 per cento rispetto a quanto si era registrato nel 2015, anno da cui si sono iniziati a perdere volumi produttivi; al contrario la produzione di kiwi greco è aumentata di circa il 56 per cento negli ultimi dieci anni. Anche in termini di *export* l'Italia continua a perdere quote di mercato (-40 per cento negli ultimi 10 anni); al contrario la Grecia ne acquisisce sempre più (+30 per cento negli ultimi 10 anni);

ciò accade perché in Grecia (ma anche in Portogallo e in altri Paesi *competitor*) nella commercializzazione di kiwi la produzione continua a incrementarsi, grazie all'autorizzazione in deroga per l'utilizzo del prodotto fitosanitario Dormex;

negli anni dal 2021 al 2024 il Ministero della salute non ha ritenuto necessario approvare le richieste di uso in deroga dell'idrogeno cianammide, ritenendo di applicare un approccio cautelativo a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento agli operatori;

il fabbisogno minimo in ore di freddo per il Kiwi a polpa verde si aggira tra le 800 e 1.000 ore, e si riduce a 650-700 per il Kiwi a polpa gialla. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un calo medio di poco meno del 40 per cento delle ore di freddo accumulate nell'anno, il mancato soddisfacimento delle ore di freddo necessarie limita il germogliamento delle piante. In questo contesto la molecola del Dormex agisce come fitoregolatore consentendo un

corretto germogliamento e fioritura delle piante;

nel rispondere a una interrogazione sulla questione il 12 febbraio 2025, il Ministro della salute ha precisato che il Comitato fitosanitario nazionale constatata l'effettività del calo produttivo soprattutto nelle regioni meridionali, ha deciso di richiedere al Ministero della salute un'autorizzazione in deroga per l'uso del Dormex, in applicazione della procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari in situazioni di emergenza, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) 1107/2009 e che tale richiesta era in fase di predisposizione –:

quale sia lo stato dell'interlocuzione tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e se sia possibile ritenere, a tutela della filiera nazionale, che il Dormex possa essere utilizzato in deroga, e secondo quali modalità, nella prossima campagna di produzione del kiwi. (3-02371)

Interrogazione a risposta scritta:

PIERRO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

le aree interne e montane della Campania sono territori fragili, dove la zootecnia estensiva è essenziale per la gestione agro-silvo-pastorale, la tutela del paesaggio e la prevenzione del dissesto idrogeologico;

le Pratiche locali tradizionali (Plt), introdotte a livello europeo e recepite nel Sistema di gestione e controllo nazionale (Sigc/Sipa), riconoscono l'uso tradizionale del pascolo nelle aree montane e ne garantiscono l'eleggibilità ai pagamenti Pac, risultando da anni validate da Agea e dalle regioni attraverso il *layer* grafico Plt (2023-2027) e la validazione delle superfici nei precedenti cicli Pac;

la regione Campania, con un recente comunicato, ha richiesto verifiche immediate delle superfici pascolive anche nel periodo invernale, quando il pascolo è fisiologicamente assente;

tale richiesta risulterebbe tecnicamente irrealizzabile, non conforme ai principi di proporzionalità del controllo stabiliti dal regolamento (Ue) 2021/2116, e crea una disparità di trattamento rispetto ad altre regioni italiane in cui le verifiche Plt avvengono con metodologie e tempistiche coerenti con la stagionalità del pascolo;

numerose superfici storicamente utilizzate a pascolo — incluse quelle oggi classificate come « bosco » ma ricomprese nelle Plt — potrebbero essere escluse dal *layer* per mancata dichiarazione o per ritardi negli aggiornamenti regionali;

eventuali omissioni tecniche della regione ricadrebbero sugli allevatori, che perderebbero l'eleggibilità ai pagamenti Pac (indennità compensativa, premi accoppiati, pagamenti di base, ecoschemi, biologico) per motivi amministrativi e non oggettivi, con gravi ricadute economiche soprattutto per l'imprenditoria giovanile e femminile;

la perdita delle attività pastorali comporterebbe inoltre l'abbandono di vaste superfici montane, favorendo l'avanzamento del bosco e il deterioramento delle condizioni di sicurezza idrogeologica, in aperto contrasto con le politiche nazionali ed europee di tutela attiva del territorio;

l'applicazione rigida del comunicato regionale non è coerente con i principi europei di proporzionalità, buona amministrazione e legittimo affidamento;

le Plt, per loro natura, non possono essere rimesse in discussione annualmente sulla base di verifiche svolte in periodi impropri o di aggiornamenti tecnici incompleti;

a parere dell'interrogante, l'assenza di un intervento nazionale rischia di produrre un danno grave e duraturo al comparto pastorale delle aree interne campane e del Mezzogiorno –:

se sia a conoscenza delle criticità generate dal comunicato regionale e delle conseguenze sull'eleggibilità Plt nel ciclo Pac 2025;

se ritenga necessario adottare iniziative, di concerto con Agea e le regioni

interessate, al fine di procedere all'immediato aggiornamento e riallineamento del layer Plt 2023-2027 per evitare l'esclusione, per motivi tecnici o amministrativi, di superfici storiche;

se intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivare Agea per garantire uniformità nazionale nell'applicazione dei criteri Plt ed evitare disparità territoriali e danni economici, anche alla luce dei principi europei di proporzionalità, coerenza e stagionalità, evitando verifiche impossibili nel periodo invernale;

quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere per tutelare le aziende zootecniche delle aree interne, in particolare quelle condotte da giovani e donne, a rischio perdita dei sostegni Pac necessari alla sopravvivenza delle attività;

se non ritenga opportuno adottare iniziative al fine di prevedere modalità transitorie alternative di dimostrazione del pscolamento (autocertificazioni, relazioni tecniche, serie storiche validate) o almeno posticipare la data di presentazione delle foto geotaggiate al 30 novembre 2026, al fine di evitare che intere superfici vengano escluse dal regime di eleggibilità;

quali iniziative intenda adottare per salvaguardare le Plt, già riconosciute dalla normativa, e garantire la continuità amministrativa e la tutela delle aree interne, in coerenza con le strategie nazionali di contrasto allo spopolamento e di tutela del paesaggio rurale. (4-06535)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

GRIMALDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, l'istituto penitenziario di San Michele di Alessandria starebbe attraversando una fase di significativa riorganizzazione;

tale processo, benché non ancora accompagnato da comunicazioni ufficiali, ha indotto molti osservatori a ipotizzare che il carcere possa essere avviato verso una diversa classificazione, potenzialmente orientata a ospitare prevalentemente detenuti in regime 41 bis;

parallelamente, una recente circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) va a modificare l'*iter* « delle richieste di provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che si intenda realizzare presso gli istituti penitenziari », prevedendo che « per i soli istituti penitenziari con circuiti a gestione dipartimentale (Alta sicurezza, Collaboratori di giustizia, 41 bis l'autorizzazione per gli eventi di carattere trattamentale, anche se previsti per i soli detenuti allocati nel medesimo istituto al circuito cosiddetto di Media sicurezza, dovrà sempre essere richiesta a questa direzione generale »;

tale quadro, in assenza di chiarimenti ufficiali sul futuro assetto dell'istituto, genera forte preoccupazione tra le realtà del terzo settore, le associazioni culturali, le cooperative sociali e gli enti formativi che operano da anni nel carcere di San Michele, realizzando progetti consolidati in ambito educativo, culturale, di reinserimento sociale e di supporto alle famiglie e ai minori;

lo Stato sostiene e valorizza da tempo il ruolo del terzo settore e delle progettualità sociali e culturali all'interno delle strutture penitenziarie, attraverso programmi, bandi, fondi sociali e collaborazioni istituzionali;

una eventuale riclassificazione dell'istituto destinato prevalentemente a detenuti in regime 41 bis — laddove fosse confermata — potrebbe determinare, in virtù della citata circolare Dap, la sospensione o la grave limitazione di numerose attività sociali e culturali, con effetti potenzialmente molto negativi su: o percorsi educativi attivi da anni, riconosciuti come buone pratiche a livello regionale e nazionale; o progetti finanziati anche con risorse pub-

bliche regionali; o continuità lavorativa degli operatori sociali e culturali coinvolti; o iniziative rivolte ai figli dei detenuti e alle loro famiglie; o collegamento tra carcere e comunità territoriale, fondamentale ai fini del reinserimento;

in questo scenario, risulta necessario comunque preservare la continuità delle progettualità presenti nel carcere di San Michele –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per tutelare la continuità delle attività educative, sociali e culturali svolte dal terzo settore e dagli istituti scolastici nel carcere di San Michele, anche alla luce delle ipotesi di modifica dello *status* dell'istituto e delle potenziali restrizioni previste dalla circolare Dap.

(4-06527)

DEIDDA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolazione territoriale del « Comitato per il NO » al *Referendum* sulla legge costituzionale recante « norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare » ha convocato per giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 15, presso l'aula magna della Corte d'appello di Cagliari, la riunione di presentazione del comitato, di elezione del coordinamento e di programmazione dell'attività;

con una nota del 1° dicembre 2025 il presidente dell'ordine degli avvocati di Cagliari avvocato Matteo Pinna, in esecuzione della delibera adottata all'unanimità dal consiglio dell'ordine nella medesima giornata, ha domandato alla presidente della Corte d'appello di Cagliari dottoressa Maria Teresa Spanu la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'Aula magna, sull'assunto che si trattrebbe di un'iniziativa esplicitamente politico elettorale in quanto il « Comitato per il NO » opera come articolazione di un'associazione privata — l'Associazione Nazionale Magistrati — e persegue, in base a una posizione di esplicita contrarietà alla riforma costituzionale approvata dal Parlamento, l'obiettivo di sostenere, sulla base delle direttive politiche

generali fissate dal Comitato direttivo centrale ANM, la prevalenza dei « NO » nella consultazione referendaria; e il Tribunale è lo spazio in cui si amministra la Giustizia in nome del Popolo e in cui deve essere coltivata come valore assoluto la neutralità politica delle istituzioni e, pertanto, l'iniziativa in questione non dovrebbe beneficiare della gratuita ospitalità di un luogo pubblico e istituzionale, ma dovrebbe individuare a proprio esclusivo carico spazi privati alternativi;

con una lettera aperta del 2 dicembre 2025 indirizzata alla sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati presso la Corte d'appello di Cagliari, il presidente del Tribunale di Cagliari, dottor Vincenzo Amato, seppur nella veste di iscritto all'Associazione Nazionale Magistrati, ha definito la richiesta del presidente dell'ordine Forense di Cagliari sorprendente, ma di notevole gravità sostenendo che l'iniziativa del 4 dicembre 2025 sia stata erroneamente e strumentalmente qualificata come un'iniziativa politico-elettorale, affermando che i magistrati sono pubblici dipendenti e, come tali, attraverso le associazioni e i comitati da loro costituiti, hanno incontestabilmente il diritto costituzionalmente protetto di riunirsi tra loro e di discutere su materie di interesse, come appunto devono essere considerate e sono le questioni riguardanti la giurisdizione e i pericoli di interventi normativi capaci di incidere sull'indipendenza e sull'autonomia della magistratura e, nel contestare la richiesta di revoca dell'autorizzazione dell'aula ha peraltro richiamato citazioni tacciando l'ordine degli avvocati e il loro intervento fascista e quindi dittoriale;

l'Unione regionale delle curie della Sardegna e la Camera penale di Cagliari oltre che sostenere, per le medesime ragioni ravvisate dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari, l'inopportunità dell'utilizzo di un'aula del Tribunale per un'iniziativa politico-elettorale come quella programmata per il 4 dicembre 2025, dopo la lettera del dottor Vincenzo Amato ritenuta un attacco offensivo e irrispettoso hanno espresso la propria solidarietà alle istituzioni forensi cagliaritane in quanto desti-

natarie di sarcastiche citazioni fasciste per il solo fatto di avere espresso un'opinione legittima in maniera consona e pacata e di avere assunto le conseguenti iniziative;

la presidente della Corte d'appello di Cagliari non ha risposto alla nota del presidente dell'ordine degli avvocati di Cagliari né ha revocato l'autorizzazione all'utilizzo dell'aula magna della Corte d'appello e, pertanto, la riunione in questione si terrà il 4 dicembre 2025 presso il Tribunale di Cagliari;

è ipotizzabile che la suddetta aula possa essere richiesta e utilizzata dal comitato dei Si -:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere in ordine ai fatti illustrati in premessa.

(4-06528)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna costituisce un servizio pubblico essenziale, soggetto a oneri stabiliti ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e disciplinato, per le rotte Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate, dalla convenzione stipulata tra la regione autonoma della Sardegna e il vettore Aeroitalia Srl; convenzione scaduta il 25 ottobre 2025 e attualmente prorogata sino all'aggiudicazione del nuovo bando;

il regime di proroga richiede un'attività di vigilanza rafforzata da parte della regione e dell'Enac, al fine di garantire il mantenimento degli *standard* di sicurezza, manutenzione, continuità operativa e adeguatezza della flotta, anche in assenza di un rapporto contrattuale a tempo determinato;

negli ultimi sei mesi si sono verificati quattro episodi tecnici che hanno coinvolto aeromobili impiegati dal vettore sulle rotte onerate:

il 26 maggio 2025, un'avaria che ha richiesto la sostituzione dell'aeromobile prima della partenza;

il 10 giugno 2025, una mancata presurizzazione che ha imposto l'applicazione della procedura di emergenza e l'atterraggio prioritario;

il 28 giugno 2025, un rientro immediato a Cagliari per anomalia del sistema di trimmaggio;

il 26 novembre 2025, un rientro precauzionale dopo rumore anomalo e fiammata proveniente dal motore destro;

la frequenza anomala degli stessi in un arco temporale ristretto impone di chiarire se la flotta impiegata dal vettore – caratterizzata da un'età media elevata secondo dati pubblicamente disponibili – sia sottoposta a manutenzione programmata conforme ai cicli previsti e se l'Enac abbia attivato *audit* straordinari o verifiche rafforzate in relazione alla ricorrenza degli episodi;

in almeno un caso, l'Enac ha reso noto di aver avviato una verifica tecnica, senza che siano state comunicate informazioni sulla natura di tali controlli né sull'eventuale avvio di un monitoraggio intensificato presso la base operativa del vettore, come previsto in situazioni caratterizzate da ripetitività di eventi tecnici;

parallelamente, fonti giornalistiche di rilevanza nazionale hanno riportato – sulla base dei bilanci depositati e di analisi di settore – una serie di criticità riguardanti la struttura societaria e la situazione finanziaria del vettore, evidenziando:

un'elevata dipendenza economica dalle compensazioni pubbliche e dai ricavi derivanti dalla continuità territoriale (secondo tali fonti pari al 50-55 per cento dei ricavi 2024 e fino al 70 per cento delle attività pianificate nel 2025);

un incremento significativo dell'indebitamento verso fornitori e fisco negli ultimi esercizi;

incongruenze tra valori economici comunicati a diversi organi di stampa e dati ricavabili dai documenti contabili depositati;

un utile di esercizio ridotto a poche centinaia di migliaia di euro a fronte di margini operativi minimi;

investimenti fallimentari all'estero che avrebbero comportato perdite rilevanti secondo le stesse dichiarazioni pubbliche degli amministratori;

tali elementi, se confermati nella loro esatta portata, potrebbero avere riflessi sulla capacità del vettore di garantire continuità operativa, adeguata manutenzione della flotta e rispetto degli obblighi di servizio pubblico, specialmente nel vigore di una proroga in cui l'amministrazione regionale dovrebbe esercitare poteri di vigilanza particolarmente stringenti;

risulta inoltre che, a seguito degli episodi tecnici, la regione si sia attivata principalmente dopo la diffusione mediatica delle notizie, contattando Enac per acquisire chiarimenti: circostanza che rende necessario verificare se le attività di monitoraggio periodico previste dalle convenzioni siano state effettivamente espletate e con quale tempestività;

va considerato che il comitato paritetico di monitoraggio (regione, Enac, vettore) costituisce l'organo preposto alla verifica continuativa degli *standard* operativi, manutentivi ed economici del vettore –:

se le verifiche annunciate da Enac siano state completate, con quali modalità, quali risultanze abbiano prodotto e se siano emerse criticità di natura manutentiva, organizzativa o procedurale;

per quale motivo, nonostante la ravvicinata sequenza degli episodi, non risulti allo stato attivato un controllo rafforzato o un'ispezione straordinaria presso la base operativa del vettore e sui relativi registri di manutenzione;

se al Ministro interpellato abbia acquisito informazioni, per il tramite dell'Enac, in ordine al fatto che la regione autonoma della Sardegna abbia effettivamente esercitato – durante il periodo di proroga – i poteri di vigilanza e verifica previsti dalla convenzione, nonché in ordine alla tempestività e completezza delle comunicazioni e delle relazioni che la regione è tenuta a trasmettere all'ente nazionale;

se il comitato paritetico di monitoraggio sia stato convocato dopo gli episodi sopra indicati, in quale data, con quali ordini del giorno e quali determinazioni siano state assunte dalle amministrazioni competenti;

se, alla luce delle criticità economico-finanziarie riportate da fonti giornalistiche e dei dati pubblicamente disponibili, il Ministro interpellato ritenga necessario assumere iniziative – nell'ambito delle competenze proprie e di Enac – circa l'effettiva idoneità del vettore a garantire nel medio periodo l'affidabilità e la continuità del servizio pubblico essenziale sulle rotte da e per la Sardegna;

se, con riferimento all'episodio del 26 novembre 2025, l'Enac abbia acquisito integralmente le comunicazioni intercorse tra l'equipaggio e la torre di controllo, se il Ministero interpellato sia a conoscenza del contenuto di tali registrazioni e se non ritenga necessario, per quanto di competenza, verificarne puntualmente il tenore, affinché siano accertate eventuali anomalie procedurali o comunicative rispetto agli *standard* operativi previsti in caso di avaria o rientro immediato.

(2-00731)

« Cappellacci ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOSCAINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* — Per sapere — premesso che:

la valle del Comelico, situata nella parte alta della provincia di Belluno, è composta da cinque comuni e ospita circa

6.900 abitanti. In questo territorio montano è fondamentale il ruolo del collegamento viario tramite la galleria del Comelico, un traforo, tra i più lunghi del Veneto (circa 4 km), che collega il Comelico al Cadore e al resto della Regione Veneto lungo la SS 52 « Carnica » e costituisce uno snodo strategico per la mobilità, l'economia, la socialità e la coesione della valle;

la galleria è stata aperta al traffico il 31 luglio 1986. In precedenza la statale transitava in superficie attraverso la valle del Piave, seguendo un percorso più lungo e tortuoso, attualmente pressoché inagibile;

da oltre un anno è in corso un importante intervento di manutenzione e ammodernamento della galleria, gestito da Anas S.p.A. L'intervento comprende il consolidamento strutturale della volta e delle pareti della galleria, nonché l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza;

tali lavori, pur indispensabili per garantire la sicurezza e la funzionalità dell'infrastruttura, stanno generando disagi generalizzati per i residenti, le imprese e il tessuto economico della valle. Le chiusure notturne e nei weekend, insieme ai percorsi alternativi imposti in seguito alla demolizione del cavalcavia immediatamente esterno al traforo, penalizzano la mobilità quotidiana, l'accesso ai servizi, alle strutture sanitarie, al posto di lavoro, oltre che il turismo e le attività commerciali locali;

la cantierizzazione iniziata oltre un anno fa, inizialmente prevedeva chiusure notturne infrasettimanali (dalle ore 22 alle ore 6, dal lunedì al venerdì) e con le notti di sabato e domenica a transito libero. Successivamente si è optato per una chiusura 7 giorni su 7, dalle ore 22 alle 6. Questa nuova impostazione sta causando danni, in particolar modo alle attività rিচettive, agli esercizi pubblici e a quelli di ristorazione;

i lavori sulla Comelico hanno intaccato l'operatività delle imprese, soprattutto di quelle legate al turismo. 1 impresa su 2 ha registrato una diminuzione di clienti e un aumento dei costi di trasporto. Alberghi e B&B registrano una riduzione delle pre-

notazioni, riduzione degli orari di apertura, sospensione temporanea delle attività e contrazione dei posti di lavoro;

a peggiorare ulteriormente la situazione vi è anche la presenza simultanea di numerosi altri cantieri stradali sulla stessa arteria della SS 52 Carnica, con l'istituzione di semafori e movieri che rallentano ulteriormente il traffico e causano disagi pesanti ai pendolari e al trasporto pubblico locale. Dal 20 ottobre 2025 è scattata la chiusura del viadotto Terlisce all'ingresso della galleria Comelico, che è stato demolito;

negli ultimi vent'anni la valle del Comelico ha registrato una perdita di circa il 20 per cento delle imprese attive nel territorio, con conseguente riduzione di posti di lavoro, indebolimento dell'intero sistema socio-economico e accentuazione del fenomeno noto come « desertificazione commerciale »;

le amministrazioni locali e i cittadini si sono attenute ordinatamente alle prescrizioni impartite dall'Anas con la speranza che tali lavori costituiscano un intervento duraturo e definitivo su una viabilità da troppi anni a singhiozzo per i continui cantieri. Tuttavia è opportuno tenere adeguatamente conto delle esigenze di questa area montana fragile, uno dei primi territori ad entrare nella Strategia nazionale per le aree interne (Snai) nel 2014 -:

quali ulteriori iniziative di competenza intenda adottare per alleviare lo stato di isolamento dei comuni della Valle del Comelico, mediante misure di sospensione dei lavori della galleria del Comelico concordate secondo modalità che tengano maggior conto delle esigenze di vita e di lavoro degli abitanti e delle imprese. (5-04776)

Interrogazione a risposta scritta:

GADDA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'am-*

biente e della sicurezza energetica. — Per sapere — premesso che:

l'Aeroporto di Milano Malpensa (Mxp) rappresenta uno degli scali più strategici del Paese per traffico passeggeri e merci ed è un nodo essenziale per la competitività economica dell'Italia settentrionale e dell'intero sistema logistico nazionale;

in data 20 agosto 2025 l'International air transport association (Iata) ha trasmesso alle autorità italiane una segnalazione formale riguardante le crescenti difficoltà delle compagnie aeree nell'approvvigionamento di *jet fuel* presso lo scalo di Malpensa;

nella comunicazione, Iata ha segnalato che numerosi vettori stanno incontrando ostacoli nel reperire forniture adeguate di carburante avio, a causa della riluttanza dei fornitori a presentare offerte, della scarsità di disponibilità contrattuale e dell'aumento significativo dei costi;

alcune compagnie sono state costrette a rinunciare alla programmazione operativa su Malpensa per l'impossibilità di assicurarsi contratti di fornitura, mentre altre hanno dovuto accettare condizioni economiche notevolmente più onerose rispetto a quelle applicate in altri scali nazionali ed europei;

in particolare, l'incremento del cosiddetto «*supplier add-on* » registrato a Mxp nel 2024 risulta triplicato rispetto al 2019, evidenziando un deterioramento del livello di concorrenza e un aumento anomalo dei costi;

Iata ha inoltre rilevato criticità strutturali della filiera locale: la totale dipendenza da due sole raffinerie collegate tramite oleodotti all'aeroporto, l'accesso difficoltoso degli operatori terzi agli impianti di stoccaggio aeroportuali e la mancanza di un sistema aperto e non discriminatorio che consenta l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato;

tali elementi configurano un mercato di fatto chiuso, con limitate condizioni di concorrenza e scarsa trasparenza, con effetti negativi sulla capacità dello scalo di

garantire l'approvvigionamento adeguato di carburante avio in modo efficiente e competitivo;

alle segnalazioni di Iata si aggiunge quanto rappresentato dalla compagnia Neos S.p.A. in una lettera del 31 ottobre 2025 indirizzata ai membri del Parlamento, nella quale la società conferma l'esistenza di un grave squilibrio nel mercato del *jet fuel* a Malpensa e rileva che il costo effettivo del carburante risulterebbe oggi superiore al doppio rispetto agli aeroporti di Roma Fiumicino e Napoli Capodichino;

Neos evidenzia, altresì, che l'attuale configurazione infrastrutturale e competitiva — caratterizzata da difficoltà di accesso agli impianti e da vincoli logistici — compromette la sostenibilità operativa dei vettori e l'attrattività dello scalo, con possibili gravi conseguenze per lo sviluppo dell'indotto economico territoriale;

la combinazione di costi eccezionalmente elevati, difficoltà di reperimento del carburante, limitata concorrenza tra i fornitori e mancanza di accesso aperto alle infrastrutture di stoccaggio configura un rischio significativo per il corretto funzionamento del mercato, con potenziali ricadute sulla continuità dei collegamenti aerei, sulla competitività dell'intero sistema aeroportuale italiano e sull'economia del territorio —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta e quali iniziative di competenza urgenti intendano intraprendere per assicurare piena trasparenza sulle condizioni infrastrutturali, logistiche e contrattuali che regolano la fornitura di *jet fuel* presso l'aeroporto di Milano Malpensa;

se intendano promuovere iniziative, per quanto di competenza, anche tramite l'ENAC, in ordine all'eventuale presenza di ostacoli concorrenziali, criticità infrastrutturali o anomalie in ordine alla formazione dei prezzi del carburante avio anche alla luce degli orientamenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

quali iniziative di competenza il Governo ritenga necessario adottare per ga-

rantire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato del *jet fuel*, l'apertura non discriminatoria delle infrastrutture di stoccaggio, il potenziamento della capacità logistica e il miglioramento della resilienza dell'intera catena di approvvigionamento presso lo scalo di Malpensa. (4-06533)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

GRIMALDI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la Fp Cgil vigili del fuoco ha proclamato lo stato di agitazione nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito dell'analisi delle bozze di riforma dei decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006;

in particolare a destare grande allarme al sindacato è l'intenzione di introdurre la disposizione, articolo 6, comma 2 della proposta di modifica del decreto n. 139 del 2006 e, all'articolo 24, comma 7, lettera *b-bis*), «concorre alle attività di pubblica sicurezza» e *b-ter*), «concorre alle attività connesse alla sicurezza dello Stato» secondo la quale «al medesimo personale che espletava compiti operativi sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza»;

questo segnerebbe un pericoloso ritorno al passato, snaturando la missione civile dei vigili del fuoco e aprendo alla possibilità di impiegare il personale in attività tipiche della pubblica sicurezza: dalla gestione coercitiva delle manifestazioni fino ad azioni di natura repressiva al fianco delle forze dell'ordine e dei reparti militari;

un impiego che nulla avrebbe a che vedere con il soccorso tecnico urgente e la cultura di servizio e solidaristico che ha sempre contraddistinto il Corpo dei vigili del fuoco;

una deriva incompatibile con la tradizione civile dei vigili del fuoco e con i modelli europei dei servizi di *fire & rescue*;

a giudizio dell'interrogante si tratterebbe di una proposta che ambisce ad una progressiva militarizzazione della società, un processo che rischia di investire anche il corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in riferimento alla riforma del Corpo dei vigili del fuoco sembrerebbe che la proposta del Governo preveda l'espansione significativa dell'area dirigenziale, cosa che, a giudizio del sindacato, non trova alcuna giustificazione e rischia di accentuare la distanza tra vertice amministrativo e personale operativo;

inoltre, ulteriori preoccupazioni riguardano la sostenibilità economica dell'impianto di riforma, caratterizzato da costi superiori alle risorse previste e dall'assenza di una previsione di copertura recata nel disegno di legge di bilancio 2026 attualmente in discussione al Senato;

sul piano del personale destano forte allarme i meccanismi selettivi improntati al merito comparativo;

quelle espresse in questo atto sono circostanze che, unite alla mancata disponibilità da parte del Governo con i sindacati a proseguire il confronto, inducono a ritenere che la riforma proceda verso un modello centralizzato, gerarchizzato e non coerente con la missione civile del Corpo —:

se il Ministro interrogato confermi che quanto evidenziato nelle premesse rappresenta le proposte del Governo nelle bozze di riforma dei decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006;

se non ritenga necessario, tenuto conto della delicatezza di proposte che sembrano estendere le funzioni del Corpo dei vigili del fuoco da quelle di soccorso e di civile solidarietà anche a funzioni di attività tipiche della pubblica sicurezza, proseguire il confronto di merito per coinvolgere pienamente le organizzazioni sindacali nella riforma dei decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, recependo le loro proposte. (4-06526)

ASCARI e FERRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge regionale siciliana n. 22 del 2014 ha previsto l'assunzione, presso l'amministrazione regionale siciliana, di cittadini riconosciuti testimoni di giustizia, in ragione del ruolo decisivo da essi svolto nel contrasto alla criminalità organizzata e della necessità di garantirne la piena tutela, anche attraverso l'inserimento lavorativo;

tali lavoratori e lavoratrici, per ragioni di sicurezza, sono stati distaccati in posizione di comando presso diverse amministrazioni pubbliche, secondo procedure concordate tra Regione Siciliana e Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di protezione;

secondo quanto segnalato da organizzazioni sindacali rappresentative, tra cui Cobas/Codir, i testimoni di giustizia in questione avrebbero ricevuto una nota del Servizio centrale di protezione che comunica la decisione, assunta dalla Commissione centrale nella seduta di aprile 2025, di non fungere più da tramite tra la Regione Siciliana e le amministrazioni presso cui i testimoni prestano servizio;

tale decisione, qualora confermata, rischierebbe di compromettere gravemente i livelli di tutela garantiti finora, esponendo i testimoni di giustizia a potenziali ritorsioni mafiose e criminali, nonché a possibili violazioni della riservatezza sulla località protetta in cui risiedono e sugli enti presso cui sono collocati;

numerosi testimoni di giustizia hanno manifestato forte preoccupazione per le conseguenze che tale mutamento procedurale potrebbe comportare, con il rischio di interrompere un sistema di protezione costruito negli anni e più volte richiamato come modello di collaborazione istituzionale;

i testimoni di giustizia rappresentano una risorsa fondamentale nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, e lo Stato ha il dovere giuridico e morale di garantire loro piena sicurezza, stabilità lavorativa e protezione personale —;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della nota del Servizio centrale di

protezione e della delibera assunta dalla Commissione centrale nel mese di aprile 2025, e quali siano le motivazioni poste alla base della decisione di interrompere il ruolo di raccordo tra Regione Siciliana e amministrazioni ospitanti;

se il Ministro non ritenga opportuno assumere con urgenza iniziative di competenza per riconsiderare o sospendere la decisione assunta dalla Commissione centrale, garantendo la continuità del sistema di protezione e scongiurando qualsiasi forma di esposizione dei testimoni al rischio di ritorsioni;

quali misure intenda adottare per assicurare che la tutela dei testimoni di giustizia rimanga effettiva, integrale e coerente con le previsioni normative vigenti, preservando la loro sicurezza personale e la riservatezza dei luoghi di lavoro;

se non ritenga necessario attivare un confronto immediato con la Regione Siciliana e con le amministrazioni interessate per ripristinare un quadro stabile e coordinato di protezione, nell'interesse dei lavoratori e della legalità. (4-06530)

* * *

ISTRUZIONE E MERITO

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per sapere — premesso che:

nell'ambito del Pnrr, la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 (M2C3I1.1), prevede la sostituzione del patrimonio edilizio scolastico obsoleto al fine di realizzare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili, favorendo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, l'aumento della sicurezza sismica, lo sviluppo di aree verdi, la progettazione partecipata degli spazi educativi per mi-

giorare i processi di insegnamento-apprendimento e la valorizzazione delle comunità locali;

i relativi *target* e *milestone* europei e nazionali fissano al 30 giugno 2026 la sostituzione di circa 195 edifici scolastici per un totale di almeno 410.000 metri quadrati, con benefici per circa 58.000 studenti e una riduzione dei consumi di energia finale di almeno il 50 per cento, con una conseguente diminuzione di circa 8.400 tonnellate annue di CO₂;

a tale missione corrisponde 1 miliardo di euro di prestiti per la realizzazione di interventi strategici che consentiranno di creare degli ambienti educativi all'avanguardia, in termini di qualità edilizia, di rispetto per l'ambiente, di presenza di spazi verdi e connettività;

la realizzazione degli interventi è affidata *in toto* al Ministero dell'istruzione e del merito, che ha richiesto il supporto di Invitalia per una procedura di Accordo quadro finalizzata al raggiungimento della *milestone* M2C3-5 – ossia l'aggiudicazione dei lavori entro il primo trimestre 2023 – da mettere a disposizione degli enti locali beneficiari;

nella sesta relazione al Parlamento sull'attuazione del Pnrr (marzo 2025), il Governo ha riferito che all'Accordo quadro hanno aderito 136 soggetti attuatori, che esso si è concluso con l'aggiudicazione dei lavori il 21 settembre 2023 e che ciò ha permesso a 130 enti di raggiungere la *milestone*. La relazione precisa, inoltre, che gli altri enti locali hanno proceduto autonomamente all'aggiudicazione dei lavori, conseguendo la *milestone*, e che lo stato di avanzamento dell'investimento risulta conforme al cronoprogramma;

tuttavia, la situazione reale desta forte preoccupazione: inadempienze delle imprese, difficoltà amministrative, ritardi procedurali stanno compromettendo il completamento, nei tempi previsti, di numerose opere scolastiche in tutto il Paese;

un caso emblematico è quello della Scuola Secondaria «Dante Alighieri» di

Città di Castello, dove, dopo la demolizione della scuola, i lavori si sono bloccati per le gravi inadempienze dell'impresa selezionata da Invitalia, mentre il comune non può procedere con un nuovo affidamento poiché Invitalia stessa, pur costantemente informata riguardo la gravità e del protrarsi dell'inadempimento, ha lasciato scadere l'Accordo quadro che avrebbe consentito la possibilità di scorrere la graduatoria;

criticità analoghe emergono nel caso della scuola primaria «Renzo Pezzani» di San Polo d'Enza, dove l'impresa selezionata da Invitalia – aggiudicataria con un ribasso del 32,58 per cento – ha accumulato ritardi e gravi inadempienze, culminate nella mancata verifica delle certificazioni del fornitore della struttura prefabbricata, risultata non conforme. Nonostante le segnalazioni del comune, Invitalia ha suggerito comunque di proseguire con l'operatore in essere, ritenendo troppo lungo il procedimento per sostituirlo, situazione che ha creato forte incertezza sul completamento dei lavori e sulla salvaguardia del finanziamento, la cui eventuale revoca esporrebbe il comune a un rischio finanziario gravissimo;

la realtà che emerge è quindi quella di scuole demolite, cantieri fermi e un rischio elevatissimo di perdere sia i fondi Pnrr, sia i cofinanziamenti nazionali, con un danno educativo, sociale ed economico gravissimo per l'intera comunità;

i casi citati, per quanto emblematici, rischiano di non rappresentare un'eccezione, ma la punta dell'iceberg di una criticità sistematica riguardo l'affidabilità delle imprese selezionate da Invitalia per l'esecuzione degli interventi, i cui lavori devono essere terminati entro marzo 2026, mettendo a repentaglio il completamento di numerose opere scolastiche in tutto il Paese;

è dunque necessario conoscere la reale estensione nazionale del fenomeno, poiché la mancata conclusione degli interventi determinerebbe non solo la perdita delle risorse europee, ma anche un grave pregiudizio per studenti, famiglie e territori già

colpiti da deficit strutturali nell'edilizia scolastica;

una conoscenza approfondita della situazione è inoltre indispensabile per individuare e definire tempestivamente soluzioni efficaci qualora emergesse il rischio concreto di non rispettare i termini del Pnrr e quindi di perdere i finanziamenti -:

se, con riferimento ai casi delle scuole citati in premessa, intenda convocare, con la massima sollecitudine, un tavolo tecnico con l'amministrazione titolare dell'intervento, i comuni interessati e Invitalia, al fine di individuare e condividere il percorso tecnico-amministrativo volto al tempestivo completamento dei lavori e alla salvaguardia del relativo finanziamento;

quante scuole — e in quale percentuale sul totale —, finanziate nell'ambito della misura Pnrr M2C3I1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici », risultino in condizioni di grave criticità, analoghe a quelle descritte in premessa, con cantieri fermi e/o a rischio di mancato rispetto delle scadenze, anche a causa di inadempienze e inaffidabilità dell'operatore economico selezionato da Invitalia;

quale sia lo stato di attuazione della misura Pnrr M2C3I1.1 e se l'avanzamento dell'investimento risulti conforme al cronoprogramma, indicando, in caso contrario, quali urgenti iniziative intenda adottare per salvaguardare i finanziamenti degli interventi già avviati in caso di mancato rispetto dei termini stringenti previsti dal Pnrr assicurare, in ogni caso, il completamento delle opere su tutto il territorio nazionale.

(2-00730) « Ascani, Malavasi, Manzi, Casu ».

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOSSI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e*

del made in Italy. — Per sapere — premesso che:

in data 3 dicembre 2025 l'azienda *Paycare*, operante nel settore dei servizi di *customer care* e con sede a Monteriggioni (Siena), ha comunicato tramite Pec l'avvio della procedura di messa in liquidazione, determinando la cessazione delle attività e l'imminente perdita dei posti di lavoro per circa 33 dipendenti nel sito senese e complessivamente per circa 80 in Toscana;

negli ultimi anni i lavoratori hanno già affrontato lunghi periodi di ammortizzatori sociali, in assenza di un reale piano industriale o di commesse idonee a garantire continuità produttiva, come ripetutamente segnalato dalle organizzazioni sindacali;

le associazioni sindacali hanno chiesto l'attivazione urgente di un percorso istituzionale che coinvolga Ministero del lavoro, Ministero delle imprese e del made in Italy e regione Toscana, evidenziando il rischio di un ulteriore indebolimento del tessuto economico e occupazionale del territorio senese e regionale;

la crisi di *Paycare* si inserisce in un quadro nazionale di profondo ridimensionamento del settore dei *call-center*, dovuto all'automazione e all'introduzione massiva di sistemi di intelligenza artificiale, che stanno determinando impatti significativi sull'occupazione e sulla stabilità dei servizi;

per i lavoratori coinvolti, spesso con competenze specifiche maturate in anni di attività, è necessario garantire strumenti adeguati di sostegno al reddito, politiche attive efficaci e un percorso di reinindustrializzazione che eviti ulteriori vuoti occupazionali in un'area già segnata da crisi produttive -:

quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per garantire ai lavoratori di *Paycare* un adeguato periodo di ammortizzatori sociali per cessazione, anche attraverso l'attivazione o l'estensione degli strumenti previsti per il settore dei *call-center*, assicurando continuità di reddito nella fase di chiusura aziendale;

se non ritenga necessario convocare con urgenza un tavolo ministeriale, in coordinamento con regione Toscana, enti locali e organizzazioni sindacali, finalizzato a individuare percorsi di politiche attive, riqualificazione professionale e ricollocazione dei lavoratori, nonché a definire un progetto di rilancio industriale per l'area senese;

quali iniziative strutturali intenda adottare per affrontare la crisi sistematica del settore dei servizi di *customer care* e dei *call-center*, valutando la possibilità di un piano nazionale di transizione e riconversione, che includa sostegni per i lavoratori impattati dall'automazione e incentivi alle imprese che investono in attività ad alto valore aggiunto nei territori più fragili.

(5-04777)

* * *

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

MARI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Vallo della Lucania (Salerno), è il comune capofila dell'Ambito territoriale sociale S8, costituito nella forma della gestione associata tra 37 comuni del Cilento;

l'Ambito S8 ha deliberato la trasformazione della forma associativa in Azienda speciale consortile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000;

la procedura di costituzione, con l'approvazione dello statuto da parte di tutti i 37 consigli comunali non è ancora conclusa, mentre i contratti di lavoro a termine del personale in servizio presso l'Ambito sono scaduti al 31 dicembre 2024, questi attualmente operano come liberi professionisti, in quanto non più prorogabili;

il personale dell'Ambito interessato è composto da sette unità che operano da

circa 22 anni con diverse forme contrattuali e sono: una sociologa progettista dell'ufficio di piano; 3 sociologi e 3 psicologi del segretariato sociale;

le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la quota servizi Fondo povertà 2022-2023 prevedono che laddove gli Ats intendano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precedentemente assunto a tempo determinato o di lavoro flessibile ai fini del rafforzamento del servizio sociale professionale, le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a finanziamento secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 75 del 2017. La spesa che ne deriva potrà trovare copertura sulla quota servizi Fondo povertà, nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria e dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2022 sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali, individua tra i Lep: il segretario sociale e le funzioni di progettazione e programmazione;

la deroga espressa di cui all'articolo 1, comma 801, della legge n. 178 del 2020 riguarda esclusivamente gli assistenti sociali, permangono dubbi in merito: alla possibilità di estendere la deroga ad altre figure professionali del servizio sociale professionale, sociologi e psicologi, operanti nel segretariato sociale e nell'ufficio di piano nonché sulla natura strutturale e ricorrente delle risorse Fsc e Qsf, ai fini della copertura finanziaria permanente delle stabilizzazioni di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017;

non è chiaro se il comune di Vallo della Lucania, quale ente capofila dell'Ambito S8, possa procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale non appartenente al profilo di assistente sociale, sociologi e psicologi, in analogia con quanto previsto per gli assistenti sociali, utilizzando le risorse della Qsf e/o della quota servizi Fsc come copertura finanziaria, e se tali assunzioni possano ritenersi ammissibili in deroga ai vincoli di

spesa e assunzionali ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019 e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, nonché se le risorse del Fsc – quota servizi sociali possono essere considerate fonte strutturale e permanente di finanziamento per garantire la stabilità occupazionale del personale impegnato nel rafforzamento del servizio sociale professionale, anche in vista della costituzione della Azienda speciale consortile –:

se intendano assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di chiarire se le figure professionali di sociologo e psicologo, operanti presso l'ufficio di piano e il segretariato sociale, possano essere stabilizzate, utilizzando a copertura le risorse della: quota servizi del Fondo povertà; della quota vincolata del Fsc spettante ai 37 comuni dell'ambito S8; e le risorse del fondo unico di amministrazione, pari a euro 10,20 *pro capite*.

(4-06534)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BONELLI e ZANELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Sindrome di Ménière, descritta per la prima volta dal medico francese Prosper Ménière nel 1861, è una patologia dell'orecchio interno che solitamente interessa un solo lato per volta, ma in alcuni casi si manifesta a tutte e due le orecchie;

trattasi di una patologia che si manifesta con acufeni, fischi o ronzii, sensazione di orecchio ovattato, vertigini, nausea, vomito e ipocusia ovvero perdita dell'udito;

gli episodi possono presentarsi a intervalli variabili e, nei casi più intensi, le vertigini possono essere così gravi da causare cadute improvvise;

studi recenti suggeriscono che l'origine della patologia è un'alterazione della

regolazione vascolare dell'orecchio interno, talvolta correlata a infezioni virali, malattie autoimmuni, allergie o predisposizione genetica;

i sintomi derivano da un accumulo eccessivo di endolinfa nel labirinto membranoso. Quando aumenta la pressione del liquido, i recettori dell'equilibrio nei canali semicircolari non funzionano correttamente e non riescono più a trasmettere in modo adeguato al cervello le informazioni su movimento, posizione e suoni;

la fascia più colpita è quella tra i 40 e i 60 anni. Maggiore rischio si osserva in soggetti con disturbi immunitari, infezioni pregresse, squilibri degli elettroliti dell'orecchio, problemi vascolari o familiarità;

la prognosi dipende dalla rapidità della diagnosi e dall'adeguatezza del trattamento. Una diagnosi precoce può aiutare a ridurre la progressione dei sintomi e migliorare la qualità di vita del paziente; la sindrome di Ménière è una malattia cronica dell'orecchio interno che colpisce circa 1 persona su 1.000, con picchi di incidenza tra i 40 e i 60 anni. Si manifesta con attacchi improvvisi di vertigini, perdita dell'udito, acufeni (ronzii) e una sensazione di pienezza nell'orecchio, principalmente in un solo orecchio (80-90 per cento dei casi). Sebbene la qualità della vita possa essere significativamente compromessa, la sindrome non è riconosciuta come malattia cronica e invalidante;

i sintomi includono improvvisi attacchi ingiustificati di vertigini gravi e invalidanti, nausea e vomito, di solito assieme a sensazione di pressione nell'orecchio e perdita dell'udito di vertigini gravi e invalidanti e di solito nausea e vomito –:

quali iniziative di competenza urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di riconoscere la sindrome di Ménière come malattia cronica e invalidante;

se non ritenga assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di garantire la cura e la salute dei cittadini colpiti da questa patologia anche attraverso l'esenzione della partecipazione al costo

per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

se non ritenga di sostenere la ricerca e gli studi con l'adozione di iniziative volte all'istituzione di un apposito fondo.

(4-06524)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

MANZI, MALAVASI, BERRUTO, ORFINI, IACONO e SIMIANI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

recenti articoli di stampa hanno riportato dati allarmanti relativi agli esiti del primo appello degli esami del cosiddetto semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia;

i risultati diffusi da molti atenei indicano percentuali di idonei estremamente basse, in particolare per l'esame di fisica, che secondo le ricostruzioni giornalistiche avrebbe registrato un crollo generalizzato dei risultati, con percentuali di superamento anche inferiori al 10 per cento e con punte del 9-12 per cento nelle principali sedi universitarie, delineando un quadro omogeneamente critico da Nord a Sud;

numerosi atenei, pur in assenza di un quadro ufficiale fornito dal Ministero, hanno autonomamente pubblicato i dati relativi agli esiti del primo appello, evidenziando una situazione particolarmente preoccupante: alla Statale di Milano ha superato l'esame di fisica soltanto il 12 per cento degli studenti (24 per cento in chimica e 30 per cento in biologia); a Pavia si registra un 15,5 per cento in fisica, 34,7 in chimica e 42,6 in biologia; dati simili si rilevano a Bologna e Palermo (rispettivamente 14 per cento in fisica, 30 in chimica e 45 in biologia); ancora più critici sono i risultati di Bari, dove ha conseguito almeno 18/30 in fisica solo il 10 per cento degli studenti (218 su 2.124); a Catania la percentuale di

idonei in fisica si ferma al 9,4 per cento (20 per cento in chimica e 33,8 in biologia), mentre alla Federico II di Napoli i dati provvisori riportano un 10 per cento di idonei in fisica, 23,9 in chimica e 37 in biologia; infine, all'università di Padova si registrano il 14,2 per cento di idonei in fisica, il 26 per cento in chimica e il 32 per cento in biologia, mentre alla Bicocca di Milano le percentuali risultano pari al 17 per cento in fisica, 30 in chimica e 36 in biologia;

secondo tali ricostruzioni, a fronte di circa 50-53 mila partecipanti al primo appello, gli studenti che ad oggi avrebbero superato tutti e tre gli esami necessari per accedere alla graduatoria nazionale sarebbero di gran lunga inferiori ai posti disponibili, prospettando il rischio concreto di avere meno idonei che posti nei corsi di Medicina;

tali dati evidenziano e confermano le preoccupazioni più volte espresse, mostrando come le nuove modalità — svolte in larga parte attraverso attività didattiche *online* e in un arco temporale molto ridotto — non abbiano assicurato una formazione adeguata;

nonostante la rilevanza del fenomeno e la sua evidente ricaduta sulla programmazione del fabbisogno sanitario, il Ministero non ha ancora diffuso un quadro ufficiale e completo dei risultati del primo appello, mentre la seconda tornata di esami si svolgerà tra pochi giorni, il prossimo 10 dicembre 2025;

la pubblicazione tempestiva dei dati è ritenuta indispensabile sia per garantire trasparenza verso gli studenti e le loro famiglie, sia per comprendere se la difficoltà delle prove — in particolare quella di Fisica, giudicata da più atenei « inattesa » e sproporzionata — sia stata coerente con gli obiettivi formativi e con il nuovo modello selettivo introdotto —:

se il Ministro interrogato non ritenga urgente e necessario, in seguito anche al secondo appello che si terrà il 10 dicembre 2025, pubblicare il riepilogo ufficiale e completo dei risultati del semestre filtro, e se

non reputi in ogni caso opportuno, considerati i primi risultati negativi, assumere iniziative di carattere normativo al fine di procedere a una revisione complessiva delle nuove modalità di accesso già dal prossimo anno accademico in grado di garantire un adeguato livello formativo agli studenti.

(5-04778)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Nevi n. 5-04259 del 16 luglio 2025 in interrogazione a risposta orale n. 3-02371.

PAGINA BIANCA

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

ASCARI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 luglio 2025, un giovane carabiniere di soli 22 anni si è tolto la vita nel garage di casa mentre era in licenza. Il militare, originario della capoluogo molfetano, si sarebbe suicidato con la propria pistola d'ordinanza. Il gesto, ancora inspiegabile nelle motivazioni ufficiali, si colloca in una tragica sequenza di suicidi all'interno dell'arma dei carabinieri e delle forze dell'ordine;

pochi giorni prima, il 16 luglio 2025, la comandante forestale Laura Grillo, 28 anni, è stata trovata senza vita nella caserma dei carabinieri forestali di Radda in Chianti (Siena). Anche in questo caso, l'ipotesi prevalente è quella del suicidio con l'arma di servizio;

questi drammatici episodi si inseriscono in una lunga e preoccupante scia di suicidi tra le donne e gli uomini in divisa, che da anni colpisce tutte le forze armate e di polizia italiane, senza che si sia mai avviata una riflessione strutturale e politica su scala nazionale;

sindacati, associazioni e osservatori indipendenti da tempo denunciano il carico emotivo, le pressioni gerarchiche, l'isolamento professionale e la mancanza di supporto psicologico all'interno delle caserme e delle sedi operative, soprattutto per il personale più giovane;

l'attuale assetto del supporto psicologico interno alle forze armate e di polizia si basa su strumenti insufficienti, su base volontaria e non strutturati, e troppo spesso con accesso ostacolato da stigma culturali e timore di ripercussioni sulla carriera;

la recente militarizzazione del corpo forestale dello Stato e l'inserimento di personale non addestrato a dinamiche operative ad alta esposizione emotiva, come accaduto nel caso della giovane Laura Grillo, hanno aggravato il disagio interno;

il silenzio istituzionale e la mancanza di una risposta sistematica rischiano di disincentivare la fiducia tra il personale in divisa e le istituzioni che dovrebbero proteggerlo —;

se siano a conoscenza dei casi sopra citati e se intendano avviare verifiche interne sui contesti di servizio, le condizioni lavorative e psicologiche in cui operavano i militari deceduti;

se e quali misure urgenti intendano adottare per garantire un supporto psicologico strutturato, continuo, gratuito e anonimo a tutto il personale in divisa, con percorsi obbligatori e strumenti di prevenzione attiva;

se non ritengano necessario assumere iniziative di competenza, in ordine al fenomeno dei suicidi nelle forze dell'ordine e nelle forze armate, al fine di accettare eventuali criticità organizzative, culturali o strutturali che contribuiscono a tali tragedie;

se intendano promuovere un monitoraggio costante sul benessere psico-sociale del personale, con l'istituzione di osservatori indipendenti, e attivare una campagna nazionale contro lo stigma legato alla richiesta di aiuto psicologico tra i militari e le forze dell'ordine. (4-05761)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta che la Difesa adotta specifiche misure di prevenzione e monitoraggio della salute del personale, finalizzate a promuovere il benessere psichico e a diffondere una cultura organizzativa fondata sul dialogo aperto, libera da stigma o pregiudizi.*

In tale contesto, presso le infermerie presidiarie delle singole Forze armate operano consultori psicologici che, su richiesta degli interessati e nel pieno rispetto della privacy, forniscono supporto professionale ai militari e ai loro familiari in situazioni di disagio.

Sul piano della prevenzione, sono stati istituiti team multidisciplinari di psicologi e psichiatri, composti da membri del Comitato tecnico-scientifico di psichiatria e psicologia militare e da personale specialistico di ciascuna Forza armata, impegnati in attività di informazione e formazione sull'intero territorio nazionale.

Al fine di individuare e correggere eventuali criticità organizzative, la Difesa ha avviato una strutturata attività di analisi del clima organizzativo, mediante questionari anonimi, interviste e focus group, per orientare l'azione di comando e promuovere il benessere psicologico del personale. Contenutualmente, è stata realizzata, sul sito istituzionale del Ministero della difesa, una pagina web dedicata per diffondere la cultura del benessere psicologico e coadiuvare le iniziative per la prevenzione primaria del disagio psichico e dei suicidi.

Nel 2025 è stato, inoltre, istituito un gruppo di lavoro per la revisione delle azioni di contrasto al fenomeno suicidario e per affrontare in modo efficace, professionale e tempestivo, il tema dello stress e dei rischi ad esso correlati.

Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, è operativo un servizio di psicologia istituzionale articolato in 19 nuclei regio-

nali, 3 nuclei presso i reggimenti « Trentino-Alto Adige », « Friuli Venezia Giulia » e « Toscana » e 7 nuclei presso gli istituti di formazione.

Nel merito, l'Arma ha formalizzato procedure ad hoc da attivare in presenza di situazioni di sofferenza comportamentale del personale e avviato una campagna informativa che include, tra gli altri, il progetto « Leadership, comunicazione efficace e prevenzione del disagio: il ruolo del Comandante ».

Tra gli accordi in atto con enti esterni alla Difesa, si segnalano:

il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi per garantire al personale e ai familiari prestazioni specialistiche a condizioni agevolate;

il servizio di ascolto cosiddetto « Help line » curato da psicologi dell'Azienda ospedaliera dell'università Sant'Andrea, accessibile tramite numero verde gratuito per incentivare le richieste di aiuto;

l'accordo di collaborazione con il dipartimento « Comunicazione e ricerca sociale » della facoltà di « Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione » dell'università « Sapienza », per l'elaborazione di un'analisi sul benessere organizzativo.

I dati raccolti nel periodo 2021-2024 evidenziano una riduzione del trend del fenomeno suicidario del 39 per cento tra il personale delle Forze armate e, in particolare, nell'Arma dei carabinieri del 74 per cento.

Cionondimeno, si ribadisce il massimo impegno del Dicastero nel perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere psico-fisico di tutte le donne e gli uomini della Difesa, nella ferma convinzione che il personale rappresenti, oggi più che mai, la risorsa più preziosa.

Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.

BELLOMO e CALDERONE. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da giorni, tutti i mass-media stanno diffondendo — a sette colonne — notizie

sulla clamorosa riapertura delle investigazioni sull'omicidio di Chiara Poggi: la lunga e complessa vicenda processuale del cosiddetto « omicidio di Garlasco » ha condotto alla condanna definitiva di Alberto Stasi quale autore del delitto « oltre ogni ragionevole dubbio »;

la stessa procura che aveva indagato lo Stasi ha, infatti, avviato nuove indagini su un diverso soggetto, conclamando la poca fondatezza degli elementi che sono stati ritenuti invece sufficienti per determinare la colpevolezza di Stasi e che invece sono stati cristallizzati come prova nel giudicato penale;

il « caso Garlasco » fa sorgere questioni che travalicano il singolo caso e investono i fondamenti dello Stato di diritto, suscitando interrogativi che toccano la coscienza giuridica e civile. In tale scenario, ove il principio di certezza della pena rischia di collidere con la tutela dell'innocenza e della dignità della persona, si impone una urgente riflessione sulle garanzie fondamentali e sul ruolo che queste devono continuare a esercitare anche dinanzi alle più granitiche certezze processuali;

l'ordinamento processuale italiano, pur prevedendo la revisione del processo come rimedio straordinario contro l'errore giudiziario, subordina tale possibilità a requisiti stringenti e alla formale emersione di « nuove prove », lasciando privo di tutela colui che, come Stasi, si trova a scontare la pena, mentre la stessa autorità requirente ammette la possibilità che l'autore del delitto possa essere un altro: dunque a giudizio dell'interrogante, Stasi ontologicamente non è responsabile « oltre ogni ragionevole dubbio »;

la disciplina della revisione, improntata alla sacralità del giudicato e alla certezza della pena, rischia di tradursi — in casi simili — in una vera e propria ferita ai principi fondanti della giustizia, laddove il mantenimento in stato detentivo di una persona, sulla cui colpevolezza si consolidano seri dubbi, offende il senso stesso di equità e ragionevolezza che dovrebbe permeare ogni sistema penale moderno;

a giudizio degli interroganti, dunque, l'attuale disciplina della revisione, così come interpretata, appare inidonea a tutelare la dignità e la libertà della persona condannata, specie ove la stessa Procura promotrice dell'azione penale che ha portato ad una condanna definitiva indagi altri possibili responsabili —:

se non ritenga di intraprendere, con urgenza, nel rispetto dei principi costituzionali, iniziative normative atte a modificare la fase dell'esecuzione, anche mediante la previsione di forme di sospensione, in via cautelare e temporanea, dell'esecuzione della pena detentiva nei casi in cui emergano, anche prima della formale acquisizione di « nuove prove », elementi oggettivi e ufficiali che incidano sul giudicato;

se e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare, affinché non si perpetui l'inaccettabile situazione per cui una persona rimanga privata della libertà personale, mentre la medesima autorità giudiziaria che lo ha in sostanza condannato coltiva, pubblicamente e processualmente, il dubbio che possa essere innocente.

(4-05086)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, traendo spunto dal cosiddetto « omicidio di Garlasco » e premessa l'inidoneità dell'attuale disciplina dell'istituto della revisione a tutelare la libertà e la dignità della persona condannata, sollevano specifici quesiti in ordine ad eventuali « iniziative atte a modificare la fase dell'esecuzione, anche mediante la previsione di forme di sospensione, in via cautelare e temporanea, dell'esecuzione della pena detentiva nei casi in cui emergano, anche prima della formale acquisizione di nuove prove, elementi oggettivi ufficiali che incidono sul giudicato » e, in generale, volte ad evitare il perdurare dell'« inaccettabile situazione per cui una persona rimanga privata della libertà personale, mentre la medesima autorità giudiziaria che lo ha in sostanza condannato coltiva, pubblicamente processualmente, il dubbio che possa essere innocente ».*

Innanzitutto, l'interrogante nelle premesse sollecita giustamente una riflessione su un tema delicatissimo, quello della funzione effettiva del giudizio di revisione, un giudizio carico di aspettative, tuttavia, troppo spesso frustrate nella prassi dalle incertezze e ambiguità applicative di certa giurisprudenza di legittimità.

L'istituto della revisione dovrebbe rispondere alla esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità.

La revisione, infatti, consente di risolvere la contraddizione tra la verità formale del giudicato, che si intende superare, e la verità reale, emersa successivamente da situazioni nuove, non valutate nella sentenza e che, anzi, ne denunciano l'ingiustizia.

Tuttavia, nonostante il progressivo affievolimento del principio dell'intangibilità del giudicato al cospetto del diritto dell'innocente al soddisfacimento della propria istanza di giustizia e alla riparazione dell'errore giudiziario, lo spazio operativo di tale istituto è ancora limitato e dai contorni incerto, con ricadute intollerabili anche e soprattutto sul trattamento esecutivo che potrebbe rivelarsi quantitativamente e qualitativamente diverso.

Sul versante esecutivo, l'ordinamento già contempla, all'articolo 635 del codice di procedura penale, la possibilità di sospendere, in qualunque momento, l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, qualora gli elementi nuovi e sopravvenuti siano tali da sottolineare l'innocenza del condannato o l'attenuazione delle esigenze poste alla base delle misure di sicurezza.

In ogni caso, di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni di diritti fondamentali della persona, lo Stato deve farsi carico di questa superiore esigenza di giustizia al fine di limitare quanto più possibile i casi di errore giudiziario e di assicurare una più ponderata decisione sulla privazione o comunque sulla limitazione della libertà personale.

Un primo passo è stato già fatto con la legge 9 agosto 2024, n. 114, con la quale sono state introdotte significative modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, quali l'interrogatorio preventivo e la collegialità della decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Con queste innovazioni si è inteso introdurre nel sistema delle misure cautelari un principio di civiltà giuridica ovvero il principio dell'effettività del contraddittorio nella fase cautelare, quantomeno nei casi in cui non è necessario – per il titolo di reato o per la concretezza dei fatti – che il provvedimento cautelare sia adottato in sua assenza.

La finalità di tali misure è quella di evitare, ove compatibile con la situazione concreta, l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza alcuna possibilità di difesa preventiva, rafforzandone, al contempo, il vaglio dei presupposti con la previsione della collegialità.

Queste misure però non bastano perché i dati degli indennizzi per riparazione di ingiusta detenzione sono ancora troppo elevati per uno Stato di diritto e richiedono un'azione decisa e coraggiosa al fine di assicurare e rendere più effettivo il principio costituzionale del diritto di difesa.

Il Governo proseguirà, quindi, l'attività già avviata con ulteriori revisioni di carattere garantista del meccanismo processuale, allo scopo di pervenire ad esiti processuali quanto più possibile epurati da errori giudiziari e dare risposte adeguate alle esigenze di tutela, che siano espressione dei principi giuridici posti dalla Costituzione a fondamento del nostro Stato democratico.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

BISA, MATONE e SUDANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

a l'Aquila, i primi di agosto 2025 c'è stata la riattivazione della struttura detentiva per soggetti minorenni e giovani adulti, chiusa dal 2016, nel quadro di una più ampia programmazione che vedrà l'aper-

tura di altri due istituti penali minori entro il mese di dicembre prossimo;

l'istituto beneficerà nuovamente di spazi da destinare all'attività detentiva, al centro di prima accoglienza e alle attività di assistenza e riabilitazione;

si è restituita una struttura che non è solo detentiva ma anche una struttura di educazione, orientata non solo alla custodia, ma soprattutto alla rieducazione e al reinserimento dei giovani, con ricadute positive sul piano sociale e istituzionale;

oltre ai minori e ai giovani adulti, è anche un importante aiuto alla Polizia penitenziaria, che potrà operare in ambienti più sicuri e accoglienti, all'altezza della delicatezza e dell'importanza del ruolo che svolge. Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare prima i locali interni e poi le aree esterne;

il protocollo « Liberi di scegliere », nato negli scorsi anni per assicurare una alternativa di vita ai minori provenienti da contesti di criminalità organizzata e alle loro madri che rifiutino le logiche mafiose, è rivolto a: minori e giovani adulti appartenenti a famiglie di « 'ndrangheta e mafia », autori di reato e a rischio criminalità; minori per i quali vi sia la contestazione dell'aggravante articolo 7 legge n. 203 del 1991 o del 416/416-bis; minori figli di soggetti affiliati alla criminalità organizzata;

nei casi in cui sia messo a repentaglio il loro corretto sviluppo psico-fisico prevede percorsi di educazione individualizzati, con l'obiettivo di fornire una valida alternativa al contesto sociale fortemente caratterizzato da prevalente cultura e agire mafioso da cui provengono, con alternative culturali, sociali e affettive, funzionali a prevenire la definitiva strutturazione di personalità criminale;

col protocollo si interviene in nome della prevenzione, per evitare che i figli seguano la strada perniciosa del crimine dei padri –:

se il Ministro interrogato intenda fornire aggiornamenti sugli Istituti penali minorili chiarendo i tempi di effettiva messa

in funzione anche per quanto attiene ai numeri da destinare a queste nuove strutture di agenti di polizia penitenziaria e di professionisti delle aree educative e se si intenda estendere il protocollo « Liberi di scegliere » anche nei confronti dei genitori di minori che, utilizzando metodi educativi malavitosi, inducono i figli a rubare e compiere reati nelle nostre città. (4-05841)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti pongono specifici quesiti in merito alla imminente riattivazione di alcuni istituti penali minorili con particolare riferimento ai tempi di effettiva messa in funzione, al relativo personale penitenziario e delle aree educative da destinare alle nuove strutture.*

Questo Governo e questo Ministero hanno tracciato una linea chiara e netta con le misure messe in campo sul sistema penitenziario, ivi compreso quello minorile: intervenire in modo organico e lungimirante per cercare di risolvere difficoltà e problematiche che sono risalenti nel tempo.

È evidente che l'effettiva messa in funzione dei nuovi istituti richiede, comunque, tempi tecnici dovuti in primo luogo alla necessità di disporre del contingente di polizia penitenziaria da inviare in loco — in merito al quale sono in corso costanti e fruttuose interlocuzioni con il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria — ed altresì alla risoluzione di ulteriori problematiche, quali (tra tutte) il reperimento del personale educativo, l'allestimento di adeguato catering per i pasti, nonché delle linee telefoniche e telematiche, ed altri ancora, nei quali il dipartimento è costantemente e per vicacemente impegnato.

L'Istituto penale per i minorenni de L'Aquila è stato inaugurato in data 4 agosto 2025 ed intitolato a San Francesco d'Assisi in data 4 ottobre 2025, in grado di accogliere i minori e giovani adulti, ed è operativo dal 27 ottobre 2025.

Per l'Istituto penale per i minorenni di Lecce se ne prevede l'inaugurazione nel corrente mese di novembre.

L'Istituto penale per i minorenni di Rovigo entrerà in funzione tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del prossimo, fermo restando che la data sarà ovviamente influen-

zata dalla conclusione dei lavori (tuttora in corso) e dai ricordati elementi di natura tecnica.

In ordine alla richiesta relativa al personale che si intende destinare agli Istituti penali per i minorenni de quibus, sono già da tempo in corso interlocuzioni con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria in merito alla disponibilità di un contingente di polizia penitenziaria all'uopo individuato, disponibilità che era stata naturalmente subordinata all'uscita dalla scuola di formazione degli allievi del 185° corso, prevista per il 10 ottobre 2025.

Si è quindi ottenuta l'assegnazione di n. 30 unità provenienti da quest'ultimo corso, da destinare all'Istituto penale per i minorenni de L'Aquila.

Per quanto concerne l'Istituto penale per i minorenni di Lecce, vi è stata l'individuazione di n. 21 agenti, da poter inviare al predetto Istituto penale per i minorenni nelle forme del distacco e della missione non appena diventerà operativo.

Con riferimento all'Istituto penale per i minorenni di Rovigo, si attende la conclusione definitiva dei lavori, per poi concordare con il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il numero delle unità necessarie al fine dell'apertura, che dovrebbe avvenire nell'anno 2026, con un'assegnazione di unità di polizia penitenziaria in parte provenienti dalla chiusura dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso e in parte costituita dagli allievi del 186° corso, che termineranno il corso di formazione nel mese di giugno 2026.

In merito al numero di professionisti delle aree educative rispettivamente destinati agli istituti penali per i minorenni, con riguardo all'Istituto penale per i minorenni de L'Aquila è prevista una dotazione organica di 8 educatori, di cui 7 sono stati già assegnati.

Quanto all'Istituto penale per i minorenni di Lecce, è stata invece prevista una dotazione organica di 9 educatori, di cui 2 sono stati già assegnati, e in attesa dell'entrata in funzione dell'Istituto penale per i minorenni, sono momentaneamente in servizio presso l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Lecce.

Per quanto riguarda l'Istituto penale per i minorenni di Rovigo, è prevista una dotazione organica di 9 educatori, di cui 7 già assegnati, che si trovano temporaneamente in servizio presso il C.g.m. di Treviso, in attesa della definitiva entrata in funzione dell'Istituto penale per i minorenni.

In ordine alla possibilità di estendere il protocollo « Liberi di scegliere » anche ai minori indotti alla devianza e alla marginalità sociale dai genitori, attraverso l'impiego di metodi educativi malavitosi, sono già allo studio alcune proposte in tal senso.

« Liberi di scegliere » si fonda sui principi consacrati dagli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione e mira a realizzare – considerandolo come un preciso compito dello Stato – la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, salvaguardando opportunità esistenziali che consentano ai fanciulli l'integrazione e lo sviluppo in un sano tessuto sociale. La missione è quella di assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni, provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o vittime di violenza mafiosa unitamente ai familiari che cercano di dissociarsi dalle logiche criminali.

Il protocollo mira, così, ad offrire ai giovani nati e cresciuti in famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso, la possibilità di affrancarsi da tali logiche, che altrimenti li vincolerebbero ineluttabilmente ad un progetto di vita criminale. L'idea alla base del protocollo nasce dall'osservazione di come, nei contesti di matrice mafiosa (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra), la famiglia criminale corrisponda, in nuce, a quella biologica.

Invero, l'indottrinamento malavitoso dei minorenni connota specificamente il modus operandi della famiglia mafiosa, configurandosi come strumento essenziale a garantire la sopravvivenza dell'organizzazione attraverso la continuità generazionale.

Affinché ciò sia possibile, la famiglia svolge, quindi, un ruolo fortemente condizionante della struttura psichica dei propri figli, plasmadone personalità e sviluppo morale, facendo leva, da un lato, sulla duttilità e vulnerabilità che caratterizza i bambini (e

più in generale i giovani) e, dall'altro, sulla forza e sulla centralità del legame familiare.

Nella sua concreta attuazione, il protocollo prende in considerazione la possibilità dell'allontanamento dei minori dalle rispettive famiglie e, eventualmente, la prospettazione di una reale alternativa di vita ai familiari che, unitamente ai figli e nel loro primario interesse, decidano di dissociarsi dalle logiche criminali, prevedendone, in primo luogo, lo spostamento temporaneo, ad opera degli uffici competenti, in altre regioni d'Italia, al fine di allontanarli dagli ambienti malavitosi ove operano le associazioni criminali di appartenenza.

L'ipotesi di un'estensione del protocollo a quei casi in cui i genitori, attraverso l'impiego di metodi educativi malavitosi, inducano i figli alla vita criminale si porrebbe in perfetta coerenza rispetto al principio fondamentale del preminente interesse del minore e alla ratio di consentire a tali categorie di minori di aspirare ad un futuro all'insegna della legalità, fornendo una concreta alternativa di vita a quei ragazzi che dimostrino di volersi sottrarre alle dinamiche criminali, cui (loro malgrado) sembrano essere predestinati e costretti dai loro genitori, senza – appunto – avere una possibilità di scelta.

«Liberi di scegliere» si è rivelato sin dall'origine un potente strumento di contrasto alla cultura mafiosa. Nell'attuazione del protocollo, infatti, si è potuto osservare come le stesse madri dei ragazzi – mogli dei boss mafiosi – abbiano immediatamente compreso la grande possibilità di emancipazione e rinascita offerta, svincolandosi anch'esse dalle dinamiche criminali cui si vedevano, in qualche modo, predestinate e talvolta costrette, preferendo un futuro nuovo e libero dalla criminalità sia per sé stesse che per i figli. Senza alcun dubbio, un simile effetto anche nell'ambito della microcriminalità «a trasmissione familiare» sarebbe auspicabile, sia come traguardo sociale, sia in un'ottica general-preventiva.

In tal senso è già allo studio del dipartimento, sia pure in fase embrionale, la valutazione della possibilità di un'estensione del protocollo in favore di quei minori che

vengono indotti dalle famiglie alla devianza e alla marginalità sociale.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

BONELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della cultura, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

la giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1058 del 25 giugno 2021, ha approvato il documento preliminare per l'adozione della variante al piano urbanistico provinciale (Pup) relativa al corridoio di accesso Est tra la provincia di Trento e la regione Veneto;

la medesima giunta provinciale con le deliberazioni n. 1923 del 28 ottobre 2022 e n. 1223 del 14 luglio 2023 ha rispettivamente adottato e approvato in seconda adozione il progetto di variante al piano urbanistico provinciale (Pup) relativa all'ambito di connessione Corridoio est, secondo le disposizioni previste dagli articoli 29-31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 (legge provinciale n. 15 del 2015);

il 20 ottobre 2023 la stessa giunta provinciale con deliberazione n. 2050 ha approvato il progetto definitivo di variante al piano urbanistico provinciale relativa all'ambito di connessione Corridoio Est e del relativo disegno di legge della provincia autonoma concernente «Approvazione della variante al piano urbanistico provinciale relativa all'ambito di connessione Corridoio Est. Modificazioni della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5»;

la connessione in materia di mobilità tra i due ambiti (provincia di Trento e regione Veneto), ha trovato fin da subito una decisa contrarietà allo sviluppo del progetto da parte di quasi tutte le comunità locali e la quasi totalità dei consigli comunali degli enti istituzionali del Trentino coinvolti hanno manifestato, con decisione ed espressa preoccupazione, la loro motivata contrarietà all'intervento ipotizzato;

la variante parla genericamente di un «sistema multimodale, gerarchicamente in-

terconnesso, di infrastrutture e servizi per la mobilità delle persone e il trasporto delle merci », ma di fatto l'unico progetto che emerge è il previsto completamento verso nord dell'autostrada A31 che viene ampiamente descritto in tutte le possibili varianti, mentre non viene nemmeno abbozzata un'altra possibile alternativa con miglioramenti della rete viaria attuale, né si ipotizza quale possa essere il ruolo del trasporto pubblico su ferro e su gomma, né le potenzialità ancora inespresse del trasporto merci su rotaia, presenti già oggi e/o pianificabili in futuro;

la proposta di variante approvata non pare sintetizzare, a giudizio degli interlocutori, in termini adeguati, gli obiettivi e le finalità volte a preservare le invarianti ambientali, storiche ed identitarie, nonché gli elementi territoriali testimoniali del paesaggio sanciti dal piano urbanistico provinciale e nella documentazione oggetto di istruttoria non sembra vengano tratteggiate neppure in termini di obiettivi generali le strategie che si intendono percorrere per la prevenzione e la tutela dell'ambiente, con la conseguente mancanza di ogni riferimento all'analisi preventiva degli impatti generati dall'ipotizzato nuovo corridoio di accesso;

nell'ambito di interesse della variante, ricadono 26 siti di interesse comunitario della rete europea Natura 2000 di cui 3 zone di protezione speciale (Zps), 20 zone speciali di conservazione (Zsc), di cui 3 coincidenti con altrettante Zps a garanzia della tutela delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario;

da diversi enti locali della Vallagarina sarebbe stata posta in evidenza l'incompatibilità tra quanto previsto dalla variante al Pup e gli ambiti del paesaggio di Rovereto. Il documento adottato non affronterebbe la salvaguardia e la congrua tutela di ambiti di orientamento paesaggistico evidenziati dalla pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, con una sostanziale incompatibilità tra le tutele poste per gli ambiti di paesaggio (Parco dei Lavini, Vigneti di Rovereto, Vigneti di Marco, Monte Zugna, frana dei Lavini, Parco del Cengio Alto,

Paesaggio verticale della Ruina dantesca, e altro) e la proposta infrastrutturale –:

se i Ministri interrogati risultino a conoscenza dei fatti richiamati in premessa, e se, per quanto di competenza, ritengano che la variante al Pup della provincia di Trento risulti compatibile con il quadro paesaggistico e ambientale del territorio e se dalla attuazione degli interventi previsti non possano venir pregiudicati gli elementi di tutela e conservazione degli *habitat* naturali e delle specie della rete europea di Natura 2000 ivi presenti.

(4-06012)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.*

È necessario premettere che il collegamento autostradale della Valdastico è inserito tra le reti di interesse europeo e si colloca in un quadro di opere programmate con la funzione di migliorare la mobilità tra il Veneto ed il Trentino-Alto Adige, e tra questi e il nord Europa. Benché il tratto sud risulti completato e aperto al traffico nel 2015, la realizzazione della tratta nord ha invece subito progressivi rinvii, in considerazione della necessità di conseguire preliminarmente l'intesa degli enti territoriali sul tracciato.

A tal fine, nel 2016 è stato istituito un Gruppo di Coordinamento con la partecipazione degli enti territoriali. Al termine dei lavori, ad ottobre 2018, sono state segnalate tre ipotesi progettuali di tracciato ritenute percorribili, alla quale si è aggiunta una quarta ipotesi che prevede l'innesto sulla autostrada A22 all'altezza di Rovereto sud. Tale ultima ipotesi di tracciato è stata contemplata nella variante al Piano urbanistico provinciale relativa all'ambito di connessione Corridoio est, approvato dalla giunta della provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 2050 del 20 ottobre 2023.

Nell'iter di approvazione del Piano urbanistico provinciale (Pup) è stata espletata la necessaria valutazione ambientale strategica che ha ricompreso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6.3 della direttiva 92/43/Cee « Habitat ».

La relazione di incidenza predisposta nell'ambito della Vas evidenzia come non sia possibile escludere che l'attuazione della variante comporti la possibilità di aggravare il sistema ambientale di riferimento e lo stato di conservazione di habitat e specie, dentro e fuori la rete Natura 2000, e come la stessa non risulti valutabile nella fase strategica del Pup, la quale non esplicita la forma che potranno prendere le successive fasi attuative.

Si rimanda, pertanto, alle successive fasi attuative per le valutazioni specifiche in termini di possibili incidenze sottolineando che, in sede di definizione delle previsioni urbanistiche, andrà assicurata anche una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e territoriali degli interventi, in termini di incidenza cumulativa, tenendo conto dell'insieme in cui si vengono a collocare i singoli interventi attuativi.

In virtù di quanto sopra esposto, ai fini di valutare le possibili incidenze negative sui siti della rete Natura 2000, risulta necessario che le fasi successive di pianificazione e progettazione degli interventi siano assoggettate a valutazione di incidenza nell'ambito delle necessarie procedure di valutazione ambientale.

Anche la provincia autonoma di Trento ha comunicato che, relativamente ai contenuti della variante al Pup approvata e ai possibili effetti e compatibilità di questi, la variante non introduce previsioni né tanto meno soluzioni progettuali. La provincia con tale variante, si sarebbe perciò dotata di una metodologia utile alla prefigurazione dell'infrastrutturazione multimodale che massimizza la risposta al fabbisogno di connettività dei territori, e quindi di un'adeguata strumentazione per la valutazione di ipotesi progettuali anche infrastrutturali e viabilistiche di connessione con la regione Veneto. Tali contenuti, perciò, non producono effetti sulla pianificazione comunale, né possono rappresentare incompatibilità o incoerenze con lo stesso PUP o altri strumenti di pianificazione comunali o di comunità.

Ad ogni modo, secondo la provincia, il quadro paesaggistico e ambientale e i siti della rete Natura 2000 rappresentano una parte consistente dei contenuti della meto-

dologia da essa adottata, come illustrato nella relazione e nel rapporto ambientale della variante stessa.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.

SERGIO COSTA, AURIEMMA, PENZA, ALFONSO COLUCCI, ALIFANO, FRANCESCO SILVESTRI, AMATO e CARAMIELLO.
— Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

Luigi Cuomo, il presidente nazionale dell'associazione antiracket e antiusura Sos Impresa rete per la Legalità Aps, è stato oggetto di un'aggressione e di pesanti minacce da parte del padre di un soggetto arrestato per tentata estorsione, il quale ha erroneamente ritenuto l'associazione antiracket, e in particolare il suo presidente, responsabile dell'arresto del figlio, avvenuto a seguito della denuncia della vittima di tale tentativo di estorsione;

l'associazione svolge un ruolo cruciale nell'accompagnare le vittime di racket e usura alla denuncia, un'attività che, fino ad oggi, non aveva mai comportato il rischio di aggressioni nei confronti dei suoi rappresentanti;

le associazioni antiracket e antiusura, come Sos Impresa, sono fondamentali nel contrasto a queste forme di criminalità, poiché operano per sensibilizzare e informare le vittime sui loro diritti, fornendo supporto legale e psicologico;

tali organismi svolgono un'azione di mediazione tra le vittime e le forze dell'ordine, contribuendo ad aumentare la fiducia nella giustizia e, di conseguenza, a incentivare le denunce di estorsioni e usure in tutto il Paese. La loro attività è essenziale per creare un ambiente in cui le vittime possano sentirsi protette e supportate nel denunciare i reati subiti;

l'aggressione si è verificata in due momenti distinti: il primo il 25 marzo 2025 presso gli uffici dell'associazione a Pianura, e il secondo il 6 maggio 2025 scorse, sotto l'abitazione del presidente Cuomo;

nonostante quest'ultimo abbia immediatamente denunciato i fatti, ad oggi non risultano essere stati adottati provvedimenti efficaci per garantire la sicurezza di Luigi Cuomo e prevenire il ripetersi di episodi simili nei confronti di tutti i rappresentanti delle associazioni antiracket e antiusura;

tali fatti, che sarebbero già gravi se riferiti a un comune cittadino, appaiono all'interrogante come ancora più rilevanti nel caso in questione, in quanto coinvolgono un soggetto pubblico, simbolo della lotta alla camorra sul territorio napoletano –:

quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per garantire la sicurezza di Luigi Cuomo e degli esponenti delle associazioni antiracket e antiusura, in considerazione del loro fondamentale ruolo nella lotta contro il racket e l'usura;

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, i Ministri interrogati prevedano di porre in essere per prevenire future aggressioni e garantire un adeguato supporto alle vittime di questi reati, affinché possano denunciare senza timore ritorsioni. (4-05126)

RISPOSTA. — L'atto di sindacato ispettivo in esame prende spunto dall'aggressione subita da Luigi Cuomo, presidente nazionale dell'associazione antiracket e antiusura Sos Impresa rete per la Legalità Aps, da parte del padre di un soggetto arrestato per tentata estorsione.

In merito alla specifica vicenda, è stata opportunamente interpellata l'autorità giudiziaria competente e, in data 30 giugno 2025, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha trasmesso la relazione, di cui si riporta, di seguito, uno stralcio, in ragione del vigente segreto istruttorio sugli elementi informativi pervenuti.

«In riscontro a quanto richiesto con la nota indicata in oggetto, si comunica che la denuncia sporta da Luigi Cuomo, Presidente dell'Associazione antiracket e antiusura "Sos Impresa – Rete per la legalità Aps", ha dato origine al procedimento (...), in ordine al quale sono in corso accertamenti da parte di questo Ufficio».

Sempre, in riferimento all'episodio menzionato, si evidenzia che al fine di garantire adeguata sicurezza al presidente dell'associazione antiracket, sono state attivate e predisposte, con effetto immediato, misure di vigilanza generica radiocollegata.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

DORI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal *Corriere della Sera* il Ministero della giustizia ha chiesto ai dirigenti di tutti gli uffici giudiziari italiani di comunicargli il numero di magistrati aderenti, e la percentuale di adesione per distretto, allo sciopero indetto il 3 ottobre 2025 dalla Cgil e da Usb dopo l'abbordaggio israeliano alle barche italiane della «*Global Sumud Flotilla*»;

richiesta singolare, a prescindere da come se ne giudichi l'opportunità o meno, perché per definizione nessun magistrato avrebbe potuto scioperare venerdì 3 ottobre (cioè astenersi dalle udienze e dal lavoro in ufficio) aderendo all'agitazione indetta contro l'estrema gravità dell'attentato all'incolumità dei lavoratori e dei volontari imbarcati sulle navi civili già bersaglio di aggressione armata l'1° ottobre, e per esprimere solidarietà agli attivisti della *Flotilla* e continuare a denunciare il genocidio palestinese;

la richiesta del Ministero è singolare poiché, per regolamento, nessun magistrato avrebbe potuto incrociare le braccia aderendo allo sciopero indetto da Cgil e Usb;

infatti, il diritto di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni del «Codice di autoregolamentazione» dell'Associazione nazionale magistrati, valutato idoneo nel 2001 e 2004 dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: i magistrati possono cioè astenersi dalle udienze solo se a proclamare l'astensione è l'Anm, solo se viene dato un preavviso di dieci giorni, solo se

l'astensione non eccede i tre giorni e non ce n'è stata già un'altra nei 30 giorni precedenti, e senza che siano ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale di singole articolazioni interne ai vari uffici;

il Ministero nega qualunque intento punitivo in una richiesta che ridimensiona a *routine*, e indica come premessa della stessa il fatto che, per esempio, alcuni magistrati, quelli che si riconoscono nella corrente di Magistratura democratica, avessero dichiarato di aderire allo sciopero del 3 ottobre 2025;

se però si consulta il documento dell'esecutivo di Magistratura democratica del 2 ottobre 2025, è agevole cogliere che vi si annunciava non lo sciopero, cioè l'astensione dalle udienze, ma l'adesione alla mobilitazione (traducibile nella partecipazione a manifestazioni, convegni, *flash mob*): « Magistratura democratica aderisce e partecipa alla mobilitazione indetta dai sindacati dei lavoratori per la giornata del 3 ottobre 2025 a sostegno del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale anche a Gaza »;

è difficile anche parlare di richieste di *routine*: il 27 febbraio 2025 il Ministero aveva sì chiesto quanti magistrati avessero scioperato, ma era appunto lo sciopero Anm contro la riforma costituzionale della giustizia, mentre non si ha memoria di analoghe richieste ministeriali ai magistrati in occasioni di tutti (e i tanti) scioperi generali proclamati negli anni scorsi dai sindacati dei lavoratori –:

se il Ministro interrogato sia stato preventivamente informato della singolare e inusuale richiesta della responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, che appare, a giudizio dell'interrogante, in sostanza tesa intimidire gli appartenenti alla corrente di Magistratura Democratica, questo in considerazione del « Codice di autoregolamentazione » dell'Associazione nazionale magistrati. (4-06113)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'in-*

terrogante solleva specifici quesiti in ordine alla richiesta, da parte di questo Dicastero ai dirigenti degli uffici giudiziari, di comunicare « il numero di magistrati aderenti e la percentuale di adesioni per distretto allo sciopero indetto il 3 ottobre 2025 dalla Cgil e da Usb dopo l'abbordaggio israeliano alle barche italiane della Global Sumud Flotilla », si rappresenta quanto segue.

La richiesta effettuata dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero non ha alcun intento intimidatorio, come strumentalmente dichiarato dall'interrogante.

Invero, come da prassi, in caso di astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni, l'articolazione ministeriale inoltra tale richiesta allo scopo esclusivo di conoscere il mero dato percentuale dei magistrati aderenti allo sciopero, su scala nazionale e per distretto.

L'articolazione ministeriale, infatti, non viene a conoscenza dei nominativi degli aderenti allo sciopero che vengono comunicati alle sole ragionerie territoriali competenti per effettuare le prescritte ritenute stipendiali.

Anche in questo caso, nella richiesta ministeriale è stato precisato di « comunicare alle sole ragionerie territoriali i nominativi dei magistrati che hanno aderito allo sciopero allo scopo di effettuare le dovute trattenute stipendiali ».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

D'ORSO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere — premesso che:*

presso la casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino è possibile per i detenuti prendere il diploma di terza media con il Cbial, frequentare tre diversi indirizzi di scuola superiore e anche laurearsi grazie al Polo universitario per studenti detenuti, attivo dal 1998, e frequentare la sezione dell'istituto professionale Plana, presente fin dal 1953, che rilascia la qualifica regionale di « Operatore del legno », il Primo liceo artistico o l'istituto di istruzione superiore Giulio, indirizzo socio-sanitario;

come si apprende da fonti di stampa dal prossimo anno scolastico, a causa dei tagli da parte del Ministero, verranno soppresse intere classi e quindi ridotto l'organico dei docenti, cancellando in parte tanti risultati raggiunti in questi anni tra le mura del penitenziario;

il taglio lineare all'organico che penalizza le scuole serali e le sezioni carcerarie torinesi deriva a sua volta dalla legge di bilancio che ha previsto la decurtazione a livello nazionale di 5.660 posti, di cui 300 in Piemonte;

il diritto allo studio dovrebbe essere garantito a tutte e tutti, e che nella fattispecie del carcere è fondamentale non solo per la rieducazione e il reinserimento nella società, ma anche per ridurre la recidiva una volta scontata la propria pena -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative di competenza intendano adottare per ripristinare la piena funzionalità delle attività scolastiche all'interno della casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino.

(4-05183)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'asserita soppressione di intere classi scolastiche e riduzione dell'organico dei docenti presso la casa circondariale di Torino « Lorusso e Cutugno », sollecitando un immediato intervento al fine di ripristinare la piena funzionalità delle attività scolastiche all'interno del predetto istituto.*

A tal riguardo, il competente dipartimento, attraverso la direzione generale dei detenuti e del trattamento, ha fornito le seguenti informazioni.

Presso la casa circondariale di Torino, oltre ai corsi scolastici finalizzati al conseguimento della licenza di scuola media inferiore, gestiti dai Cpiat di Torino, sono organizzati molteplici percorsi di istruzione di secondo grado, grazie ai progetti attivati dal « Primo liceo artistico » (arti figurative), dall'istituto di istruzione superiore « C.I. Giulio » (servizi socio-sanitari) e dall'istituto

professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Plana » (operatore del legno).

Il 22 maggio 2025, nel corso della riunione della commissione didattica ex articolo 41, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tenutasi presso gli uffici della direzione penitenziaria, i referenti scolastici dei suddetti istituti rendevano noto che sarebbe stata applicata una riduzione sugli organici di diritto, con conseguente riduzione dell'offerta scolastica. Veniva auspicato che il taglio indicato potesse essere integrato attraverso l'organico di fatto.

La Direzione aveva manifestato le proprie preoccupazioni, evidenziando che una riduzione delle classi attive presso un solo padiglione avrebbe privato centinaia di potenziali studenti dell'accesso all'istruzione superiore e aveva richiesto, pertanto, di rivalutare ogni ipotesi di taglio, garantendo la continuità didattica e il pieno funzionamento dell'offerta formativa.

Successivamente, dalla documentazione pervenuta dalla direzione della casa circondariale « Lorusso e Cotugno » di Torino, si evince che sono stati adottati nuovi provvedimenti per l'anno scolastico in corso, da parte degli istituti interessati.

In particolare, per il liceo artistico, sono stati organizzati tre moduli didattici ed è stato incrementato l'orario scolastico di 24 ore. L'anno scolastico in avvio vedrà due classi per il primo periodo, due classi per il secondo e una classe per il terzo.

Con riferimento, invece, all'istituto di istruzione superiore « Carlo Ignazio Giulio » (servizi sociosanitari), si segnala che è stato assegnato personale sufficiente per un totale di cinque classi, rispetto alla richiesta originaria per sei classi; considerando, comunque, che il numero degli iscritti è pari a quello dello scorso anno, il dirigente ha sopperito con le ore a sua disposizione dal percorso diurno.

Per quanto riguarda, infine, l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Giovanni Plana » (operatore del legno), si rappresenta che lo stesso ha ricevuto un'integrazione del monte ore, che consente

una distribuzione adeguata degli studenti nelle classi.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GHIRRA. — *Al Ministro della giustizia.*

— Per sapere — premesso che:

ha destato scalpore nell'opinione pubblica sarda la vicenda del giornalista in pensione Mario Guerrini, noto *blogger* e commentatore politico, il quale, a seguito di una querela per diffamazione circa i contenuti di un articolo, apparso nella pagina pubblica del giornalista su Facebook, nell'ambito della rubrica denominata « Il mio osservatorio », è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Cagliari;

nello specifico, l'episodio riguarderebbe la concessione da parte del comune di Capoterra di un rimborso per spese legali a un consigliere comunale, Franco Magi, per cinque anni consulente dell'ex presidente della regione Sardegna Christian Solinas. Guerrini ha criticato la legittimità di quel rimborso, posto che riguardava un procedimento sorto in seguito ad un contrasto che Magi ha avuto con un utente, suo avversario politico, su Facebook, e per tale critica è stato querelato e poi condannato per diffamazione;

a parere dell'interrogante la citata sentenza di condanna mette ancora una volta in luce il tema del complesso rapporto tra la politica e la libertà di stampa, per cui la critica, anche dura, che deriva dall'esercizio del diritto di cronaca, inteso come diritto a divulgare fatti di interesse pubblico ma anche come libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, conduce a esosi procedimenti giudiziari invece che risolversi nel diritto di replica;

la vicenda desta preoccupazione e induce a riflettere sulla sempre più diffusa tendenza a utilizzare le querele temerarie per mettere a tacere chi utilizza lo strumento della critica come forma necessaria di confronto e controllo tra potere pubblico e comunità dei cittadini, ai quali va rico-

nosciuto il diritto dovere di dubitare e verificare;

peraltro a destare sconcerto nell'interrogante, è non tanto e non solo la sentenza di condanna in sé, la quale legittimamente verrà eventualmente contestata dal giornalista in ogni sede opportuna, quanto semmai il fatto che il giudice onorario che l'ha emanata risulti essere politicamente contiguo al partito Fratelli d'Italia, tanto da indicare sul proprio profilo Linkedin, nella sezione dedicata agli interessi, la pagina della Presidente del Consiglio;

l'articolo 36 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi (...) « h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza »: nel caso specifico, secondo l'interrogante, il giudice onorario, pur essendo in una posizione di evidente vicinanza politica rispetto al querelante, non ha ritenuto di doversi astenere, né il giornalista ha potuto tempestivamente riconoscere il giudicante perché all'oscuro della prossimità di quest'ultimo con l'ambiente politico cui appartiene il suo querelante —:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per garantire che la libertà di critica e di stampa siano tutelate a fronte della pratica sempre più diffusa delle cosiddette querele temerarie;

se, il Ministro interrogato, ferme e inviolabili — sul singolo caso concreto, ma non solo — le prerogative della magistratura, non ritenga opportuno assumere iniziative di carattere normativo affinché la cognizione di procedimenti attinenti a diritti costituzionali come la libertà di critica giornalistica venga riservata alla magistratura togata;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere iniziative per una riforma della normativa in materia di astensione, meglio specificando i casi in cui il giudice sia tenuto all'astensione;

se non ritenga opportuno promuovere iniziative di carattere normativo volte a estendere lo strumento del gratuito patro-

cinio a quei giornalisti che, come nel caso in premessa, operino in autonomia all'interno di spazi informativi indipendenti, e nell'esercizio del diritto di cronaca incorrano in procedimenti giudiziari dei quali, a oggi, sostengono per intero i costi non potendo far conto sulla copertura legale di una testata giornalistica. (4-05557)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il giornalista Mario Guerrini, condannato da un giudice onorario in primo grado per diffamazione in seguito ad un articolo pubblicato sulla sua pagina Facebook, solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative, anche normative, volte a garantire la libertà di critica e di stampa «a fronte della pratica sempre più diffusa delle cosiddette querele temerarie», sollecitando una valutazione sull'opportunità di riservare «la cognizione di procedimenti attinenti a diritti costituzionali come la libertà di critica giornalistica [...] alla magistratura togata» nonché di «promuovere iniziative per una riforma della normativa in materia di astensione».*

Innanzitutto, sulla specifica vicenda giudiziaria occorre precisare che non rientra nelle prerogative del Ministro della giustizia la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati onorari.

L'articolo 30-sexies della legge 15 aprile 2025, n. 51, attribuisce al presidente del tribunale, per i giudici onorari, e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, il dovere di vigilare sul rispetto degli impegni assunti e sull'osservanza dei doveri e dei divieti vigenti, i quali, in caso di grave inadempimento e/o di grave violazione investono la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Nel caso di specie, il Presidente del tribunale di Cagliari è stato notiziato dalla competente articolazione ministeriale.

Ciò precisato sulla specifica vicenda giudiziaria, appare opportuno ribadire, anche in questa sede, che i magistrati onorari, quali appartenenti all'ordine giudiziario al pari dei magistrati professionali cosiddetti «togati», apportano un contributo fonda-

mentale al servizio giustizia di prossimità, finalmente riconosciuto con la recentissima riforma della magistratura onoraria.

Con la legge 15 aprile 2025, n. 51, infatti, questo Governo, dopo oltre 20 anni di attese, ha restituito dignità professionale, diritti e tutele a migliaia di professionisti che, come magistrati, hanno lavorato e lavorano per l'amministrazione della giustizia.

Il Governo ha scelto un modello di qualità, pienamente integrato nella giurisdizione, perseguito anche con la disciplina della formazione e del sistema disciplinare.

Questi magistrati, non di carriera, sono chiamati a fare giurisdizione con le medesime garanzie di imparzialità, terzietà, indipendenza interna ed esterna dei giudici di carriera, nelle materie di rispettiva competenza secondo i criteri di riparto definiti dal legislatore.

La distribuzione degli affari tra i diversi giudici secondo il criterio della competenza per materia e per valore, quindi, non comporta alcun affievolimento di tutela, ma è volto a dare attuazione al principio costituzionale del giusto processo e del giudice naturale preconstituito per legge.

Con riferimento, poi all'istituto dell'astensione richiamato dall'interrogante, esso consente di garantirne l'imparzialità, garanzia di tutela che opera attraverso la rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale impostata al decadente dalla presenza di uno dei casi contemplati l'articolo 36 del codice di procedura penale.

Tra questi, l'ipotesi disciplinata dalla lettera h) assume un particolare rilievo, consentendo al giudice di astenersi «per altre gravi ragioni di convenienza»: l'ampiezza della previsione e la sua fisiologica indeterminatezza, che opera in chiave di norma di chiusura, sono volte proprio a ricoprendere tutti gli altri casi, diversi da quelli prima analiticamente indicati, in funzione profilattica della garanzia di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

L'attuale sistema codicistico, in conclusione, appronta un presidio adeguato e compiuto soprattutto in considerazione del fatto che tale presidio, unitamente a quello speculare della ricusazione attivabile ad istanza di parte, costituisce una deroga al principio

del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione) e come tale va considerato di stretta interpretazione.

Infine, passando al tema sollevato dall'interrogante, della tutela della libertà di critica e di stampa e della difesa dei giornalisti dalla pratica delle querele temerarie, in via preliminare si osserva che il diritto di azione giudiziaria è costituzionalmente garantito e che il concetto di temerarietà della querela risulta nozione dal perimetro incerto.

Nel merito, si rappresenta che la tutela e la sicurezza dei giornalisti è un tema particolarmente delicato da sempre all'attenzione del Governo italiano, attivamente impegnato anche in sede europea, per il tramite del Ministero della giustizia, già nella fase del negoziato sulla proposta della direttiva (Ue) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetta Strategic Lawsuit Against Public Participation - Slapp.

La direttiva 2024/1069 dell'11 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 aprile 2024 e, ai sensi dell'articolo 23, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Tra le iniziative normative pendenti, si segnala che è all'esame del Parlamento il disegno di legge A.S. n. 466, recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il cui iter non è ancora giunto a conclusione.

In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948 ai quotidiani online, in tal modo coprendo eventuali vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web.

In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale, si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato, al fine di consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene, inoltre, prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.

Inoltre, in linea con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottenerà la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.

La modifica legislativa tende, altresì, a tutelare in maniera piena i giornalisti nei confronti delle querele temerarie attraverso la modifica dell'articolo 427 del codice di procedura penale riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nell'ottica di salvaguardia della dignità e dell'onore, si prevede infine la modifica dell'articolo 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, introducendo la possibilità che il giudice ordini ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di diffamazione o agevolare la commissione di altre condotte delittuose.

Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l'approvazione, appunto, della citata direttiva (Ce) 2024/1069 - Slapp, il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico sul disegno di legge in questione, al fine di assicurare il giusto contemporamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero, del diritto di azione giudiziaria e del principio di non colpevolezza.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GHIRRA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

diversi organi di stampa hanno riferito che una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Dap avrebbe escluso le coppie unite civilmente dal riconoscimento dei permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari, previsti dalla normativa in materia di pubblico impiego e assistenza a persone con disabilità;

tale interpretazione — ove confermata — apparirebbe in contrasto con il quadro normativo nazionale e con la consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale in materia di equiparazione tra matrimonio e unione civile, introducendo una discriminazione non giustificata tra cittadini sulla base della forma giuridica del loro legame affettivo e familiare;

infatti, l'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, stabilisce espressamente, al comma 20, che, «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Tale norma recepisce il principio di parità di trattamento tra coniugi e parti di unione civile, che ha natura generale e vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche;

in più occasioni, la Corte costituzionale (tra le altre, sentenza n. 221 del 2019) ha ribadito che il legislatore, con la legge n. 76 del 2016, ha inteso riconoscere alle unioni civili una sostanziale equiparazione al matrimonio ai fini della tutela dei diritti personali, patrimoniali e familiari;

analogamente, l'Inps con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha precisato che i permessi retribuiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i congedi straordinari previsti dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spettano anche alle parti di unione civile, equiparandole ai coniugi, in attuazione della medesima norma;

alla luce di tali riferimenti, la circolare del Dap risulterebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni discriminazione basata su condizioni personali e sociali; la tutela delle formazioni sociali garantita dall'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni ove si svolge la sua personalità e con il principio di unità familiare tutelato dall'articolo 29, che riconosce i diritti della famiglia fondata sull'egualanza morale e giuridica dei coniugi;

una lettura amministrativa contrastante con i principi enunciati condurrebbe a contenziosi giudiziari a carico dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia;

oltre a porsi in contrasto con il diritto interno, tale orientamento appare incoerente con l'evoluzione del diritto europeo dei diritti umani, che riconosce il diritto al rispetto della vita familiare indipendentemente dall'orientamento sessuale e dalla forma giuridica del legame (Corte EDU, Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015) —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che escluderebbe le coppie unite civilmente dai permessi per l'assistenza ai familiari e se ne condivida i contenuti;

se non ritenga necessario assumere iniziative con urgenza per chiarire che, in

base alla legge n. 76 del 2016, tali permessi spettano anche alle persone unite civilmente;

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per assicurare il rispetto del principio di egualanza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e per garantire che in tutte le amministrazioni dello Stato venga applicata in modo uniforme la piena equiparazione tra matrimonio e unione civile, come stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza. (4-06308)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine a quanto previsto dalla circolare del D.A.P. datata 7 ottobre 2025, che avrebbe escluso le coppie unite civilmente dal riconoscimento dei permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari (in particolare, quelli previsti dalla legge n. 104 del 1992), si rappresenta quanto segue, anche alla luce del contributo informativo fornito dalla competente articolarzione ministeriale (D.A.P.).*

Giova precisare, in via preliminare, che la sopra richiamata circolare dipartimentale non concerne i partner uniti civilmente, ma disciplina esclusivamente i rapporti di affinità.

Tanto premesso, va ricordato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 — richiamato nell'interrogazione — prevede l'applicazione alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai termini «coniuge» o equivalenti, ma esclude esplicitamente le norme del codice civile non richiamate dalla stessa legge.

Tra queste ultime rientra l'articolo 78 del codice civile, che disciplina l'affinità.

Ciò significa che, diversamente dal matrimonio, l'unione civile non produce rapporti di affinità tra le famiglie di origine dei partner.

L'effetto giuridico dell'unione civile è limitato, infatti, alle persone che la costituiscono, senza «espansione» verso i parenti dell'altro partner.

Ne consegue che non è normativamente riconosciuta, nell'ordinamento nazionale, l'estensione al congiunto dell'altra parte dell'unione civile del beneficio dei permessi

retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Conclusione quest'ultima neppure messa in dubbio dalla circolare emessa dall'Inps cui fa menzione l'interrogante.

Lungi dal costituire un'applicazione distorta della normativa italiana — come lamentato nell'interrogazione — la richiamata circolare del D.A.P. del 7 ottobre 2025 attua, piuttosto, in maniera aderente al testo, le vigenti previsioni normative, muovendosi entro il perimetro delle decisioni del legislatore.

La correttezza ermeneutica di quanto in essa disciplinato ha pure trovato recente conferma nella giurisprudenza amministrativa.

Ed invero, il TAR Piemonte, con ordinanza n. 130 del 2025, ha ritenuto che il ricorso proposto da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non presentasse elementi di fondatezza, evidenziando che «anche tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, posto che l'art. 78 c.c. non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016».

Analogia valutazione è stata espressa, in secondo grado sul medesimo giudizio, dal Consiglio di Stato, con ordinanza p. 1955 del 2025, che ha confermato l'assenza di profili di fondatezza della richiesta alla luce del dato normativo vigente.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GRIMALDI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni, grazie ad un articolo de *Il Manifesto*, è stata resa pubblica la notizia che il 30 giugno 2025 dal porto di Ravenna è partito un carico di munizioni a bordo della nave *Zim New Zealand*. Il container era provvisto del simbolo «esplosivi» classe 1.4S ed era partito per Haifa. La segnalazione è arrivata da un portuale, raccolta da *Weapon Watch*, Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei;

da quanto si apprende, la giornalista freelance Linda Maggiori, con accesso agli

atti, ha chiesto alle autorità di confermare il carico di armi e se tali *container* fossero scortati da autorizzazione Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, nonché di conoscere ogni altro dettaglio utile a capire la quantità, la provenienza, e l'azienda alla quale è stato inviato;

secondo quanto riportato nell'articolo, la Capitaneria di Porto ha risposto subito « confermando il transito nel porto di Ravenna e il successivo imbarco di merce classe 1.4S ». L'Autorità nazionale Uama si è detta non a conoscenza di questi *container* precisando che: « come riferito più volte in sede parlamentare, dopo il 7 ottobre 2023 il Governo italiano ha sospeso qualsiasi nuova autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento verso Israele ai sensi della Legge 185/1990, sospensione che prosegue tuttora »;

l'ufficio delle dogane di Ravenna ha confermato che il carico militare è partito per Israele senza autorizzazione Uama, e che « l'operazione di esportazione è stata effettuata nella Repubblica Ceca ». Per motivare l'assenza di autorizzazione Uama, le dogane hanno citato l'articolo 10-bis comma 1 della legge n. 185 del 1990, specificando che « se il trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico »;

il controllo dell'esportazione ed importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ». Nel 2012 è stata istituita l'Autorità nazionale Uama, chiamata a garantire l'applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale;

come sottolineato dall'avvocato Andrea Maestri nell'articolo citato, « l'art. 10-bis della legge 185/1990 disciplina i trasferimenti all'interno del territorio europeo e non verso Paesi terzi, quale è Israele ». Quindi sembrerebbe essere stata violata la

legge n. 185 del 1990 che prevede autorizzazioni Uama per transiti verso Paesi extra Ue;

Amnesty International Cecoslovacchia ha lanciato un duro monito contro il Governo ceco per aumento dell'*export* di armi verso Israele, che nel 2024 ha esportato materiale militare a Israele per un valore superiore a 30 milioni di euro. L'associazione « *Victims of Wars Aid* » ha intrapreso una denuncia penale contro il Governo ceco per sostegno al genocidio nei confronti del popolo palestinese;

con interrogazione 4-05745 l'interrogante ha già portato all'attenzione del Governo che la nave *Zim Australia* nel dicembre 2024 stava per caricare un *container* di forgiati ad uso bellico, diretto a Israele e il carico è stato sequestrato nel porto di Ravenna il 4 febbraio 2025;

Benjamin Netanyahu è accusato dalla Cig di crimini contro l'umanità. A giudizio dell'interrogante il Governo italiano deve chiarire da che parte sta. Il nostro territorio nazionale non può essere crocevia di morte e complice di genocidio –:

se non ritengano urgente chiarire come sia stato possibile questo transito, accertare, per quanto di competenza, eventuali responsabilità e rafforzare i controlli per far sì che tali episodi non si ripetano;

se non ritengano, alla luce della complicata situazione internazionale, di dover rendere pubblici i dati su *export* e transito di materiale bellico;

se non ritengano di dover adottare iniziative di competenza per far sì che, come ripetutamente dichiarato dal Governo, cessi l'invio di materiale di armamento verso Israele, anche sotto forma di transito.

(4-05791)

RISPOSTA. — Il 1° agosto 2025 la dottoressa Linda Maggiori ha presentato un'istanza di accesso civico generalizzato al Ministero degli affari esteri e alla cooperazione internazionale e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) — ufficio di Ravenna. Ha chiesto informazioni relative ad un ca-

rico di container etichettati « esplosivi » (classe 1.4S) imbarcati sulla nave « ZIM New Zealand » e transitati il 30 giugno nel porto di Ravenna, con destinazione Haifa (Israele), domandando in particolare « ...se i container caricati a bordo della "ZIM New Zealand", transitati il 30 giugno dal porto di Ravenna con l'etichetta "esplosivi" classe 1.4S con destinazione Haifa (Israele) avessero l'autorizzazione Uama per export di armi, atteso che dal 7 ottobre 2023 Uama non rilascia più autorizzazioni all'export di armi. Il transito del carico di esplosivi è stato confermato dalla capitaneria di porto di Ravenna. Chiedo altresì ogni altro dettaglio, utile a capire la quantità contenuta, la provenienza del carico e l'azienda alla quale è stato inviato... ».

L'Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) ha subito avviato una verifica con Adm Ravenna, accertando che si trattava di un attraversamento di materiali provenienti dalla Repubblica Ceca e diretti in Israele.

Non rientrava, dunque, nel campo di applicazione della legge n. 185 del 1990, ma era sottoposto esclusivamente alle disposizioni di pubblica sicurezza.

A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 10-bis della legge n. 185 del 1990, richiamato dall'interrogante, disciplina i trasferimenti intracomunitari tra Stati Ue, dove l'utilizzatore finale è uno Stato membro. Il caso richiamato nell'interrogazione ricade invece nella fattispecie contemplata dall'articolo 16, il cui primo comma specifica che le disposizioni della legge n. 185 del 1990 non si applicano « ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento [...] oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di soggetti residenti in Stati terzi ». Il mero attraversamento sul territorio nazionale di materiali d'armamento provenienti da altri Stati – siano essi Ue o no – e diretti al di fuori dell'Italia non rientra quindi nell'ambito di competenza della Uama, in quanto estraneo al sistema nazionale di controllo delle esportazioni così come definito dalla legge n. 185 del 1990; come precisato nei successivi commi dell'articolo 16, l'attraversamento del materiale è invece soggetto al rispetto delle di-

sposizioni di pubblica sicurezza, di competenza di altre amministrazioni dello Stato.

Venendo ora alla richiesta di pubblicità dei dati sulla movimentazione dei materiali d'armamento, si rammenta che la legge n. 185 del 1990, all'articolo 5, già prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio trasmetta al Parlamento una relazione dettagliata sulle operazioni autorizzate e svolte nell'anno precedente. Come da normativa, anche nel corso del 2025 è stata inviata al Parlamento la relazione relativa al 2024.

Sulla questione dell'esportazione di armi verso Israele, infine, desidero ricordare che lo Stato italiano rispetta pienamente le norme nazionali, europee e internazionali in materia di esportazione di materiali d'armamento e di prodotti a duplice uso, nello specifico la suddetta legge n. 185 del 1990, il decreto legislativo n. 221 del 2017, la posizione comune Ue 2008/944, il regolamento Ue 2021/821 e il trattato sul commercio delle armi. Ogni licenza di esportazione viene valutata singolarmente, caso per caso, tenendo conto di questo quadro giuridico.

Come riferito più volte in sede parlamentare, dal 7 ottobre 2023 è stato adottato un approccio particolarmente restrittivo. Tenendo conto della normativa di riferimento, sin dall'inizio del conflitto il Governo italiano ha sospeso nuove autorizzazioni all'esportazione ai sensi della legge n. 185 del 1990. Tale sospensione prosegue tuttora.

Sono state sospese anche le autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali con Israele. L'Italia è infatti uno dei pochi Paesi al mondo a prevedere un doppio sistema di controllo preventivo: non solo sulle licenze di esportazione ma – ancor prima – anche sulla stipula dei contratti. In questo modo, in un'ottica di cautela, è stato posto un ulteriore blocco su eventuali future forniture.

Quello adottato è un approccio particolarmente restrittivo, che il Governo intende mantenere. Lo dimostra la diminuzione nel tempo del valore delle esportazioni italiane di armamenti autorizzate verso Israele, che sono passate dai 28,7 milioni di euro del 2019 agli 0 euro del 2024 (per effetto della sospensione delle licenze sopra illustrata).

Il nostro approccio è stato riconosciuto favorevolmente anche dall'Autorità nazionale palestinese che – alla Conferenza dei Paesi firmatari del trattato sul commercio delle armi – ha menzionato l'Italia tra gli esempi maggiormente positivi di Paesi che hanno rivisto in senso fortemente restrittivo la propria politica di esportazione delle armi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.

MAGI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 18 agosto 2025 una delegazione di Radicali Italiani ha effettuato una visita ispettiva presso la casa circondariale « Lorusso e Cotugno » di Torino, nel corso della quale è stata riscontrata la presenza di un detenuto di 73 anni in gravi condizioni di salute presso il braccio « C » della struttura;

secondo quanto rilevato, il detenuto ha completamente sigillato sia la camera detentiva dall'interno (ivi compreso il blindo) con carta stagnola e colla, sia le finestre impedendo in questo modo il ricircolo dell'aria nella cella dalla quale, in conseguenza proviene un odore nauseabondo. Inoltre, l'uomo non ha accesso alla doccia e presenta uno stato di vulnerabilità psicofisica tale da renderlo evidentemente incompatibile con lo stato di detenzione;

secondo quanto riportato anche dagli altri detenuti, l'uomo non sarebbe uscito dalla sua cella da anni se non in occasione di un trattamento sanitario obbligatorio;

si tratta di una situazione che incide gravemente non solo sulla dignità e la salute del detenuto interessato, ma rischia di avere delle conseguenze sulla salute psicofisica dei ristretti nella medesima sezione compromettendo altresì l'operato della polizia penitenziaria e degli altri operatori costretti a gestire tale situazione precaria;

il caso in oggetto, se confermato, getta una luce sull'intera modalità di gestione delle persone affette da situazioni di vulnerabilità psichiatrica che si trovano al

momento attuale in condizione di limitazione della libertà personale e allo stesso tempo configura a giudizio dell'interrogante come gli istituti di pena siano mutati progressivamente da strutture volte alla rieducazione e l'inserimento sociale dei detenuti a vere e proprie « discariche sociali »;

tali circostanze, se confermate, palezano, a parere dell'interrogante, una nuova ennesima violazione del dettato costituzionale in materia di rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, di umanità della pena nonché della finalità rieducativa di essa — come prescritto dal terzo comma dell'articolo 27 —, cui si associa anche la necessaria conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione Edu e gli stessi principi dell'ordinamento penitenziale —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopra descritta, quali misure immediate intenda adottare per tutelare la salute e la dignità umana del detenuto coinvolto, se non reputi necessario provvedere ad avviare con urgenza gli accertamenti ispettivi del caso presso la casa circondariale « Lorusso e Cotugno » di Torino, nonché se il Ministro non reputi necessario predisporre iniziative, anche di carattere normativo, volte ad affrontare in modo sistematico il tema dei detenuti affetti da disturbi psichiatrici, al fine anche di garantire soluzioni alternative alla detenzione.

(4-05908)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle condizioni psicofisiche e detentive di un detenuto settantaseienne, ristretto presso la casa circondariale di Torino « Lorusso e Cutugno ».*

Dalle informazioni rese dal competente dipartimento, opportunamente interessato, è emerso che il detenuto in questione ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Torino il 27 agosto 2018, a seguito di trasferimento dalla casa circondariale di Biella, disposto dal locale provveditorato regionale per motivi di sicurezza, e veniva allocato presso la sezione « protetti-riprovazione sociale », sita al secondo piano del padiglione C.

Sin dall'ingresso, il detenuto ha manifestato comportamenti dettati da varie fobie, prime tra tutte, quella dello sporco. Dopo la pandemia, tali comportamenti anomali si sono accentuati e il detenuto ha attuato un vero e proprio autoisolamento volontario, evitando di uscire dalla camera di pernottamento e di avere contatti con i restanti detenuti. Ha richiesto, altresì, che lo spioncino fosse chiuso; ha ricoperto la superficie della camera con carta alluminio da cucina; ha chiuso ogni fessura per evitare che entrasse fumo di sigaretta; ha usato mascherine facciali autoprodotte e ha curato l'igiene e la pulizia della camera in modo maniacale e ossessivo. Il ristretto, inoltre, ha manifestato la volontà di non ricevere il vitto distribuito dall'amministrazione e di volersi sostenere autonomamente, essendo economicamente autosufficiente, ha rilasciato, in tal senso, apposite dichiarazioni scritte al personale di custodia.

Il detenuto è stato, comunque, seguito dall'équipe specialistica sin dal suo ingresso in istituto e, via via, con sempre maggiore frequenza. A fronte del rifiuto da egli opposto nell'eseguire qualsiasi valutazione medica e considerata la condizione di autoisolamento in cui versava, nonché la sua non più giovane età, il 25 marzo 2024, il personale sanitario ha valutato la necessità che fosse sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso l'ospedale « Martini » di Torino; il ristretto veniva dimesso dopo 72 ore, mantenendo un comportamento congruo e aderendo alle cure proposte. Tuttavia, al suo rientro in istituto, riproponeva i medesimi comportamenti anomali.

Il programma di trattamento stilato il 12 dicembre 2024, sulla base delle valutazioni espresse dall'équipe, prevedeva la prosecuzione di ogni intervento utile a garantire la possibile assistenza sanitaria e l'alleggerimento della condizione volontaria di autoisolamento.

La direzione penitenziaria, unitamente all'area trattamentale e quella sanitaria, ha continuato sistematicamente a porre in essere interventi mirati a offrire al ristretto opportunità di inserimento nel contesto sociale dell'istituto, anche in conformità alle direttive che venivano impartite dall'ufficio

III – servizi sanitari della direzione generale dei detenuti e del trattamento, in cui si disponeva alla direzione dell'istituto di sensibilizzare lo specialista psichiatra, nonché tutto il personale operante, richiedendone il massimo scrupolo nell'adempimento dei propri compiti istituzionali.

La direzione penitenziaria, il 19 agosto 2025, ha inoltrato una relazione aggiornata sul detenuto, da cui risulta che: « il detenuto A. [...] è stato costantemente seguito dagli operatori penitenziari di tutte le professionalità e dai referenti ASL e ATSM per valutare congiuntamente gli interventi più opportuni per conciliare le sue difficoltà, la sua salute e la sua sicurezza, evidenziando che il caso è stato affrontato con interventi singoli e in riunioni dello Staff multidisciplinare in équipe, nonché in appositi Gruppi di osservazione e trattamento, ma anche in molte altre occasioni di scambio professionale informale, vistane la assoluta pecularità. Le informazioni dello psichiatra evidenziano costantemente le caratteristiche della personalità e il grave disturbo che determinano il caparbio isolamento fisico, il rifiuto di quasi ogni relazione personale e di ogni intervento di supporto medico e psicologico ».

Il 20 agosto 2025, il gruppo di osservazione e trattamento, alla luce delle indicazioni specialistiche, ha convenuto di richiedere al magistrato di sorveglianza di Torino l'applicazione nei confronti del detenuto in esame di un periodo di osservazione psichiatrica ex articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00 presso la sezione Articolazioni per la tutela della salute mentale, richiesta che era già stata in precedenza avanzata. Il G.O.T. si è impegnato, inoltre, una volta approfonditi gli aspetti diagnostici, ad attuare nei confronti del detenuto un più prolungato lavoro di sostegno, teso a tentare di limitare i comportamenti fobici del detenuto prima della re-immersione nei circuiti comuni e ad aiutarlo ad accettare le cure mediche di cui necessita.

Il 25 agosto 2025, la direzione dell'istituto, attesa l'ordinanza 21 agosto 2025 emessa dal magistrato di sorveglianza di Torino, con cui si disponeva nei confronti del ristretto la

sottoposizione a osservazione psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00, comunicava di aver proceduto ad allocare il detenuto presso la sezione disabili/Articolazioni per la tutela della salute mentale del padiglione A, secondo piano, in camera singola.

Tale movimentazione, pianificata nei giorni antecedenti con il massimo supporto dei referenti Azienda sanitaria locale, si è svolta con la collaborazione del detenuto, che si è recato autonomamente presso la nuova ubicazione, accompagnato dal personale e dai sanitari.

La direzione ha assicurato, altresì, che fornirà un periodico aggiornamento ai superiori uffici sulle condizioni del detenuto.

Quanto alla gestione dei detenuti affetti da problematiche di natura psichiatrica, com'è noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, la competenza relativa all'assistenza sanitaria delle persone detenute, compresi gli aspetti relativi alla patologia mentale, è stata trasferita dal Ministero della giustizia al sistema sanitario nazionale, che assicura la tutela della salute all'interno dei penitenziari attraverso le Regioni e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.), con riguardo ai servizi di diagnosi, cura, prescrizione e somministrazione di farmaci.

Trattandosi, comunque, di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'assistenza sanitaria richiede l'impegno congiunto tra le Regioni e le aziende sanitarie locali e il Ministero della giustizia, che mantiene la responsabilità della custodia della persona detenuta.

Per tale ragione, l'organizzazione dei presidi sanitari e l'erogazione dell'assistenza negli istituti penitenziari si espleta attraverso Accordi di collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le Regioni e le AA.SS.LL., adottati secondo una metodologia « a cascata », dal livello nazionale a quello regionale e locale, così come indicati nelle linee di indirizzo indicate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dunque, anche il tema del disagio psichico delle persone detenute ha trovato spazio nelle linee di indirizzo in argomento, ponendo come obiettivo prioritario la riabi-

litazione nel campo della salute mentale, attraverso la presenza dei dipartimenti di salute mentale in ogni istituto penitenziario: tale principio è stato ribadito con l'accordo approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni il 22 gennaio 2015.

Nella prospettiva del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.), è stato previsto che le regioni e le AA.SS.LL., d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, provvedano ad attivare specifiche sezioni destinate a imputati e condannati con infermità psichica, in precedenza assegnati negli O.O.P.P.G.G.

A tal fine, la Conferenza unificata Stato-regioni ha approvato l'accordo 13 ottobre 2011, che prevede l'attivazione, in alcuni istituti penitenziari, di apposite sezioni con prevalente attività sanitaria psichiatrica, denominate « Articolazioni per la tutela della salute mentale » (A.T.S.M.), ovvero sezioni detentive dedicate all'accoglienza delle persone ristrette in carcere affette da patologie di natura psichiatrica o che, in stato di detenzione, abbiano manifestato disagio psichico e per le quali, almeno temporaneamente, l'allocazione ordinaria in istituto sia considerata dai sanitari non opportuna. Le A.T.S.M. sono dedicate all'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie e alle stesse sono assegnati i detenuti condannati a pena diminuita ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e i detenuti sottoposti all'accertamento dell'infermità psichica ai sensi dell'articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.

Comunque, il medico dell'istituto può chiedere la temporanea permanenza in tali spazi, per cure, anche dei detenuti privi del provvedimento della A.G., qualora ritenga l'allocazione nella sezione ordinaria non opportuna, per le patologie di natura psichiatrica che le persone manifestano.

Le suddette strutture sono gestite, sotto il profilo sanitario, dal Servizio sanitario regionale e dai dipartimenti di salute mentale e, in base a quanto previsto dal citato accordo occorre garantire la presenza delle citate sezioni A.T.S.M. in almeno uno degli istituti di ciascuna Regione.

I dipartimenti di salute mentale delle A.A.S.S.LL. hanno il compito di assicurare la tutela della salute mentale di tutti i soggetti presenti negli istituti penitenziari, predisponendo, anche temporaneamente, programmi terapeutici personalizzati, come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e dai relativi allegati A e C.

Ad oggi, all'interno degli istituti di pena, risulta che le articolazioni per la tutela della salute mentale sono in totale 34, ragion per cui, direzione generale dei detenuti e del trattamento svolge una continua opera di promozione per la realizzazione di ulteriori suddette strutture detentive con le regioni e con le aziende sanitarie locali, che procedono alla definizione del relativo presidio e alla dotazione di personale sanitario.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

MALAGUTI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* — Per sapere — premesso che:

la Divisione per i diritti civili del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha inviato una richiesta formale alle Nazioni Unite per la rimozione di Francesca Albanese dal suo incarico di Relatrice Speciale per i diritti umani nei Territori Palestinesi occupati;

il motivo è dato dall'ipotesi documentata di finanziamenti da parte di gruppi di pressione pro-Hamas oltre a una condotta ritenuta disonorevole per l'istituzione che rappresenta;

l'intervento americano segue un'inchiesta di *UN Watch*, che da anni monitora l'attività dei relatori Onu;

Albanese, a sua difesa, avrebbe dichiarato che i costi dei suoi viaggi in Australia e Nuova Zelanda erano coperti dalle Nazioni Unite;

nei suoi rapporti ufficiali Albanese ha accusato lo Stato ebraico di « apartheid », « colonialismo » e « pulizia etnica »; dopo il 7 ottobre 2023, la relatrice definì l'attacco

« una reazione palestinese a 75 anni di oppressione israeliana »;

Israele ha dichiarato di non riconoscerne più la legittimità, e diversi Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Germania, Canada e Paesi Bassi, hanno espresso riserve ufficiali;

secondo fonti vicine al Congresso, il Dipartimento ha ricevuto dossier dettagliati da parte di *UN Watch*, cosa che ha indotto a convocare un briefing riservato per i membri delle commissioni esteri e giustizia del Senato americano;

per quanto consta all'interrogante, nessuna indagine pubblica sarebbe stata avviata;

a giudizio dell'interrogante, l'eventuale responsabilità della Albanese, qualora accertata, sarebbe la dimostrazione della mancanza di imparzialità di giudizio da parte della Albanese in qualità di relatrice Onu;

cioè potrebbe indurre gli Stati Uniti a ridurre i finanziamenti a specifici programmi sui diritti umani;

Francesca Albanese, che per anni ha accusato Israele di crimini contro l'umanità, oggi si trova accusata da una democrazia occidentale, gli Stati Uniti, di ostacolare la pace —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno unirsi alla richiesta del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti di fare chiarezza sulla vicenda in oggetto che, se dimostrata, comporterebbe la rimozione di Francesca Albanese dal ruolo di Relatore Speciale sui Territori Palestinesi.

(4-06169)

RISPOSTA. — *La dottoressa Francesca Albanese è attualmente titolare del mandato di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967.*

È stata designata dal Presidente del Consiglio dei diritti umani (CDU) a titolo individuale; pertanto non rappresenta, né esprime, le posizioni del Governo italiano. Più in

generale, si evidenzia che i titolari delle procedure speciali di nomina del CDU agiscono nella loro « capacità personale », sono indipendenti e non sono considerati membri dello staff delle Nazioni Unite, né sono da esse retribuiti.

L'Italia sostiene l'indipendenza dei meccanismi delle Nazioni Unite, incluse le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani, purché esercitate entro i limiti del mandato e secondo il rispettivo codice di condotta per i titolari dei mandati stessi. Il monitoraggio della condotta dei titolari di mandato è prerogativa esclusiva di specifici meccanismi onusiani a ciò dedicati, svincolati dagli Stati membri.

Così come altri Stati, l'Italia interviene, ove necessario, nei dibattiti in seno agli organismi multilaterali. Quanto al caso specifico della Relatrice speciale delle Nazioni Unite, il 28 ottobre 2025, a seguito della presentazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del suo rapporto intitolato « Gaza Genocide: A Collective Crime », l'Italia ha espresso una ferma presa di distanza rispetto all'operato della dottoressa Francesca Albanese. Abbiamo infatti evidenziato, tramite un intervento in Assemblea Generale del Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, come il suo rapporto si collochi oltre i limiti del mandato specifico del Relatore speciale, istituito dalla Risoluzione 2/1993 dell'allora Commissione per i diritti umani, che non prevede indagini su presunte violazioni da parte altri di Stati, che non siano Israele, nei Territori palestinesi occupati. È stato inoltre sottolineato, nel corso dell'intervento, l'assoluta inosservanza da parte della dottoressa Francesca Albanese di principi quali integrità, imparzialità e buona fede. Si tratta infatti di requisiti imprescindibili per garantire la credibilità e l'autorevolezza del mandato, la cui violazione non compromette purtroppo solo la legittimità dell'incarico, ma rischia di intaccare la fiducia nell'intero sistema delle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.

MALAVASI, SERRACCHIANI, CUPERLO, DE MARIA, FILIPPIN, FORATTINI, FORNARO, GHIO, GIRELLI, GRIBAUDO, LAUS, MANZI, MEROLA, PANDOLFO, PORTA, ROGGIANI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SIMIANI, STEFANAZZI e VACCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992 riconosce ai lavoratori pubblici e privati specifici permessi retribuiti per l'assistenza a familiari con disabilità grave;

con l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, tali diritti sono stati equiparati quelli riconosciuti ai coniugi, estendendo quindi anche ai partner uniti civilmente la possibilità di fruire dei permessi e dei congedi previsti;

l'Inps, con propria circolare del 2022, ha ribadito l'equiparazione delle unioni civili ai matrimoni ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 104, chiarendo che entrambi i partner, indipendentemente dal sesso, hanno diritto ai permessi per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile;

nonostante ciò, come si apprende da notizie di stampa, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), con una recente disposizione interna datata 7 ottobre 2025, avrebbe stabilito che « la disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge », escludendo così i partner uniti civilmente dal diritto ai permessi previsti per i lavoratori del comparto giustizia e penitenziario;

tale interpretazione, come denunciato da rappresentanti sindacali, risulta in palese contrasto con la normativa vigente e con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dagli articoli 3 e 29 della Costituzione, oltre che con il diritto europeo e la giurisprudenza consolidata in materia di pari trattamento;

la decisione del Dap ha di fatto determinato una discriminazione diretta nei confronti dei lavoratori uniti civilmente con

persone dello stesso sesso, i quali si vedono negare un diritto riconosciuto a coppie sposate eterosessuali e già esteso ai lavoratori del settore privato;

a parere degli interroganti la questione assume particolare gravità in quanto coinvolge lavoratori del comparto penitenziario, settore nel quale le condizioni di lavoro sono notoriamente complesse e la tutela dei diritti individuali risulta essenziale per garantire equilibrio e benessere organizzativo;

risulta, inoltre, incomprensibile che un'amministrazione dello Stato, anziché attenersi all'interpretazione estensiva ormai consolidata, scelga di restringere diritti garantiti da leggi dello Stato e da circolari ministeriali di altri comparti della pubblica amministrazione –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della disposizione adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che esclude i *partner* uniti civilmente dall'applicazione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 e quali motivazioni siano state poste a fondamento di tale decisione, e se esse siano state preventivamente condivise con il Ministero competente;

se il Ministro interrogato non ritenga che tale atto costituisca una violazione del principio di uguaglianza e un'applicazione distorta della normativa vigente, in contrasto con la legge n. 76 del 2016 e in mancanza di un coordinamento con le circolari interpretative già emanate da altre amministrazioni;

quali iniziative di competenza urgente intenda adottare per ripristinare l'equiparazione di trattamento tra coniugi e uniti civilmente, assicurando che anche i lavoratori del comparto penitenziario possano usufruire dei medesimi permessi e congedi previsti dalla legge 104. (4-06276)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui gli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione peniten-

ziaria datata 7 ottobre 2025, che avrebbe escluso le coppie unite civilmente dal riconoscimento dei permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari (in particolare, quelli previsti dalla legge n. 104 del 1992), si rappresenta quanto segue, anche alla luce del contributo informativo fornito dalla competente articolazione ministeriale (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).

Giova precisare, in via preliminare, che la sopra richiamata circolare dipartimentale non concerne i partner uniti civilmente, ma disciplina esclusivamente i rapporti di affinità.

Tanto premesso, va ricordato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 – richiamato nell'interrogazione – prevede l'applicazione alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai termini «coniuge» o equivalenti, ma esclude esplicitamente le norme del codice civile non richiamate dalla stessa legge.

Tra queste ultime rientra l'articolo 78 del codice civile, che disciplina l'affinità.

Ciò significa che, diversamente dal matrimonio, l'unione civile non produce rapporti di affinità tra le famiglie di origine dei partner.

L'effetto giuridico dell'unione civile è limitato, infatti, alle persone che la costituiscono, senza «espansione» verso i parenti dell'altro partner.

Ne consegue che non è normativamente riconosciuta, nell'ordinamento nazionale, l'estensione al congiunto dell'altra parte dell'unione civile del beneficio dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Conclusione quest'ultima neppure messa in dubbio dalla circolare emessa dall'Inps cui fa menzione l'interrogante.

Lungi dal costituire un'applicazione distorta della normativa italiana – come lamentato nell'interrogazione – la richiamata circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 7 ottobre 2025 attua, piuttosto, in maniera aderente al testo, le vigenti previsioni normative, muovendosi entro il perimetro delle decisioni del legislatore.

La correttezza ermeneutica di quanto in essa disciplinato ha pure trovato recente conferma nella giurisprudenza amministrativa.

Ed invero, il TAR Piemonte, con ordinanza n. 130 del 2025, ha ritenuto che il ricorso proposto da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non presentasse elementi di fondatezza, evidenziando che « anche tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, posto che l'articolo 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016 ».

Analogia valutazione è stata espressa, in secondo grado sul medesimo giudizio, dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1955 del 2025, che ha confermato l'assenza di profili di fondatezza della richiesta alla luce del dato normativo vigente.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

UBALDO PAGANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 15 aprile 2025, n. 51, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, regolata dal decreto legislativo n. 116 del 2017 (cosiddetta « riforma Orlando »);

tale disciplina distingue tra magistrati onorari immessi nelle funzioni prima della riforma Orlando (cosiddetti « confermati »), ulteriormente suddivisi in esclusivisti e non esclusivisti, e magistrati immessi nelle funzioni successivamente (post-riforma);

la normativa vigente ha determinato significative disparità di trattamento economico e funzionale tra le due categorie 1) di magistrato onorario non esclusivista e 2) magistrato onorario post Orlando, cioè i nuovi immessi, a parità di impegno lavorativo esigibile: infatti i magistrati onorari non esclusivisti ante-riforma confermati percepiscono uno stipendio pari a 25.000 euro annui netti per massimo 16 ore settimanali di lavoro;

i magistrati onorari post-riforma, invece, per massimo due impegni settimanali

(spesso corrispondenti ad udienze lunghe e complesse, superiori alle 7-8 ore) percepiscono un'indennità fissa di euro 16.140 lordi annui se svolgono l'attività giudiziaria come prevalente con apposito provvedimento del capo dell'ufficio, altrimenti è ridotta all'80 per cento (euro 12.912 lordi);

a ciò si aggiunge una quota variabile, compresa tra il 15 per cento e il 30 per cento, subordinata al raggiungimento di obiettivi stabiliti discrezionalmente dai vertici giudiziari sulla base delle indicazioni del Csm, peraltro con il rischio di decadenza dall'incarico in caso di mancato raggiungimento;

si rileva dunque una evidente sperquazione economica, che penalizza i magistrati onorari immessi nelle funzioni giudiziarie successivamente alla riforma Orlando rispetto ai colleghi confermati non esclusivisti, pur in presenza di un impegno lavorativo sostanzialmente assimilabile;

inoltre, mentre per i magistrati confermati ante-riforma non è prevista la decadenza dall'incarico in caso di mancato raggiungimento di obiettivi numerici, per i magistrati post-riforma l'intero rapporto di servizio è condizionato anche dalla produzione di un numero di provvedimenti fissato annualmente dal capo dell'ufficio;

si registra quindi un ritorno a forme di retribuzione « a cottimo », in assenza di garanzie uniformi e senza riconoscimento di eventuali prestazioni eccedenti l'impegno minimo;

in più, la legge n. 51 del 2025 ha confermato per i magistrati ante-riforma la possibilità di trasferimento in caso di incompatibilità derivante da rapporti di parentela con professionisti forensi operanti nel circondario;

tale facoltà non è invece prevista per i magistrati post-riforma, i quali non possono ottenere trasferimenti neppure in presenza di documentate esigenze familiari (ad esempio malattie gravi di coniunti) o di rilevanti impegni accademici e professionali;

una simile disparità rischia di scoraggiare risorse qualificate — come docenti

universitari o professionisti con alta formazione – a prestare servizio nella magistratura onoraria, in contrasto con l'interesse pubblico ad attrarre competenze a beneficio della giustizia;

entro pochi mesi dovrà presumibilmente concludersi il percorso di riforma complessiva della magistratura onoraria;

è dovere del legislatore garantire condizioni di equità e parità di trattamento tra operatori che svolgono compiti analoghi, evitando discriminazioni economiche e funzionali, anche in ragione del fatto che un sistema sbilanciato mina la motivazione, l'efficienza e l'indipendenza della magistratura onoraria, con ricadute negative sui cittadini e sul funzionamento complessivo della giustizia –:

se sia a conoscenza delle significative disparità economiche e funzionali venutesi a creare tra magistrati onorari non esclusisti ante e post-riforma a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 51 del 2025 e se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, assumere iniziative normative volte a rimuovere tali discriminazioni e prevedere un'equiparazione retributiva a parità di impegno lavorativo, nonché criteri omogenei e trasparenti per la valutazione degli obiettivi;

se intenda valutare iniziative di competenza per l'introduzione di una disciplina che consenta anche ai magistrati onorari post-riforma di ottenere trasferimenti per motivate esigenze personali, familiari o professionali, al fine di favorire la continuità del servizio e l'attrazione di professionalità qualificate. (4-05957)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante torna su un tema, quello della magistratura onoraria e del regime giuridico ed economico stabilito con la recentissima riforma dell'aprile scorso per tale indispensabile categoria professionale, formulando quesiti specifici originati dal raffronto tra il regime stabilito per i magistrati onorari «confermati» e quello introdotto per i magistrati «post-riforma Orlando».*

Non serve ricordare che i magistrati onorari, quali appartenenti all'ordine giudiziario al pari dei magistrati professionali cosiddetti «togati», apportano un contributo fondamentale al servizio giustizia di prossimità e che la loro centralità è stata finalmente riconosciuta con la legge 15 aprile 2025, n. 51.

La riforma della magistratura onoraria, varata su iniziativa del Governo, ha infatti restituito, dopo oltre 20 anni di attese, dignità professionale, diritti e tutele a migliaia di professionisti che, come magistrati, hanno lavorato e lavorano per l'amministrazione della giustizia.

Il Governo ha scelto un modello di qualità, pienamente integrato nella giurisdizione. Questi magistrati sono chiamati a fare giurisdizione con le medesime garanzie di imparzialità, terzietà, indipendenza interna ed esterna dei giudici professionali.

È stato così posto rimedio ad una ingiusta disparità di trattamento nei confronti di personale che svolge da tempo una funzione di notevole importanza all'interno degli uffici giudiziari.

Peraltra, l'impostazione data alla riforma ha condotto ad un aumento degli esclusivisti, a tutto vantaggio del servizio Giustizia grazie al correlato aumento del numero di udienze che questi potranno svolgere.

Come ricorda l'interrogante, è stata creata dunque la nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati, con la previsione di un trattamento economico differenziato in funzione della opzione esercitata sullo svolgimento delle funzioni onorarie, e cioè in via esclusiva o non esclusiva.

L'intervento realizza, infatti, una revisione complessiva del regime giuridico, con significativi miglioramenti del trattamento sia retributivo, che previdenziale ed assistenziale per i magistrati onorari, regolando sia lo status giuridico di coloro che abbiano optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.

Nel dettaglio, per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e che esercitano le fun-

zioni in via esclusiva, l'articolo 31-bis del citato decreto, novellato dalla legge 15 aprile 2025 n. 51, prevede che venga corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.

Per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi del predetto articolo 29 e che esercitano le funzioni in via non esclusiva, l'articolo 31-ter del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, sempre come novellato dalla legge 15 aprile 2025 n. 51, prevede che venga corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento.

Ora, pur vero che per i magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 che esercitano funzioni giudiziarie prevalenti l'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 preveda la corresponsione di un'indennità annuale linda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00 (indennità ridotta all'80 per cento laddove il magistrato onorario svolga invece in via prevalente i compiti e le attività di supporto ai magistrati professionali a norma degli articoli 10 e 16 del decreto citato), lo stesso articolo stabilisce che a tale componente fissa dell'indennità si aggiunga una componente variabile di risultato erogata e parametrata sulla base degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli annualmente assegnati. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante ed è erogata – in tutto o in parte – in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Si tratta di una disciplina pensata, da un lato, per valorizzare adeguatamente la professionalità maturata negli anni dai magistrati onorari ante-riforma Orlando, dall'altro, per fungere da utile incentivo per il nuovo contingente post-riforma in un'ottica di produttività, in linea con l'orientamento che l'organizzazione del servizio giustizia ha assunto negli ultimi anni.

Venendo, in chiusura, al tema dei trasferimenti dei magistrati onorari, nel rispondere al quesito posto con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto sembra opportuno rimarcare innanzitutto che i bandi di ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario sono articolati per distretto di Corte d'appello e che ciascun aspirante, nello scegliere la Corte di appello a cui farsi applicare, deve indicare per quali uffici giudiziari intende concorrere.

Con l'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, come novelato dalla legge 15 aprile 2025 n. 51, è stata però introdotta, per la prima volta ed esclusivamente per i magistrati onorari confermati, una disciplina dei trasferimenti presso sede diversa da quella di assegnazione, detagliandone la procedura.

Ciò detto, va evidenziato che questo Dicastero, nella consapevolezza che molto si è fatto ma molto occorre ancora fare prima di ritenere concluso il percorso di riorganizzazione della disciplina della magistratura onoraria, sta cominciando a lavorare anche alla revisione organica della disciplina concernente il regime giuridico delle nuove leve della magistratura onoraria e che in quella sede si provvederà ad apportare ogni opportuno correttivo alla normativa vigente.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere — premesso che:

un'inchiesta condotta dall'*Anti-Corruption Foundation* (Acf) — l'organizzazione fondata da Alexei Navalny — evidenzia la presenza stabile in Italia di Sergey Matviyenko, figlio di Valentina Matviyenko, presidente del consiglio della Federazione russa, residente in una villa nelle Marche del valore stimato di circa 10 milioni di euro, intestata a una struttura italiana con partita Iva regolarmente operante;

secondo i dati raccolti dalla stessa Acf, Sergey Matviyenko riceve sistematica-

mente fondi pubblici dalla Federazione Russa, per un valore stimato di circa 3 miliardi di rubli, con possibili conflitti di interesse rilevanti;

la fondazione Acf, in data 17 marzo 2023, ha trasmesso al Ministero degli affari esteri italiano un esposto formale e un *dossier* dettagliato con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dalla decisione 2014/145/CFSP nei confronti del suddetto Sergey Matviyenko;

a oggi non risulta pervenuta alcuna risposta formale, né risulta che siano state avviate procedure sanzionatorie o provvedimenti di congelamento dei beni nei confronti dell'interessato –:

se il Ministro interrogato abbia effettivamente ricevuto, in data 17 marzo 2023 o in altre successive, l'esposto e il *dossier* inviati dalla *Anti-Corruption Foundation* in merito alla situazione patrimoniale e residenziale in Italia di Sergey Matviyenko;

per quale motivo, qualora l'esposto sia stato effettivamente ricevuto, il Ministro interrogato non abbia finora fornito alcuna risposta formale, né comunicazione di avvio di verifiche, né informato l'opinione pubblica o fornito elementi al Parlamento circa eventuali iniziative intraprese o le ragioni di una mancata attivazione delle misure previste dalla normativa europea vigente. (4-05740)

RISPOSTA. — *Con lettera datata 13 marzo 2023 indirizzata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, «The Anti-Corruption Foundation» ha chiesto all'Italia di promuovere l'introduzione di misure restrittive Ue a carico di Sergej Vladimirovič Matvienko, uomo d'affari considerato vicino al regime russo e figlio della Presidente del Consiglio della Federazione russa, Valentina Ivanova Matvienko.*

Quest'ultima è soggetta a misure restrittive Ue dal 21 marzo 2014, tra l'altro, per il sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina e alla legislazione finalizzata all'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporižja.

Sergej Vladimirovič Matvienko non è invece soggetto a misure restrittive Ue, che

potrebbero essere adottate, a seguito di approfondimenti istruttori, dall'unanimità dei Paesi membri Ue.

Sergej Vladimirovič Matvienko risulta invece essere stato sanzionato da Stati Uniti, Giappone e Canada.

L'Italia riconosce e applica unicamente i regimi sanzionatori e le misure restrittive adottati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, in linea con il principio di diritto internazionale che nega efficacia extraterritoriale alle sanzioni unilaterali di Paesi terzi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.

RICHETTI, DE MARIA e VACCARI. — *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro della cultura, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il prossimo maggio 2025 ricorre il tredicesimo anniversario del terremoto che nel 2012 colpì un'area compresa tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, al centro della quale si trova il comune di Mirandola, nella provincia di Modena;

Mirandola conta oggi poco meno di 25.000 abitanti ed è il perno del distretto biomedicale, zona industriale di rilievo internazionale dove operano in stretta integrazione sia grandi multinazionali sia piccole e medie imprese italiane nonché centri di formazione e di ricerca applicata;

a distanza di tredici anni dal terremoto, mentre la ricostruzione ha ottenuto evidenti risultati su alcuni fronti, alcuni edifici di valore storico e monumentale del centro storico del Comune, invece, sono tuttora inagibili, e in alcuni casi estremamente fatiscenti;

il degrado di alcuni isolati del centro è in netto contrasto con la quotidianità che la cittadinanza mirandolese vive, la vita civile e le attività sociali ed economiche che hanno ripreso a svolgersi; la situazione è resa ancora più inaccettabile dalla mancanza di prospettive — certe e rese pubbliche — in merito alla ricostruzione di questi edifici;

tralasciando gli edifici religiosi di proprietà della Chiesa cattolica – oltre ad alcuni edifici che vedono un cantiere attivo, come Teatro Nuovo e Palazzo municipale – la situazione vede diversi e importanti edifici versare in condizioni inaccettabili;

risulta che la Chiesa di San Francesco veda come soggetto attuatore della ricostruzione il Segretariato Mic. A oggi, dopo il completamento avvenuto anni fa, non vi sono lavori in corso né si intravede una prospettiva per le strutture provvisorie di copertura e protezione;

l'isolato «ex milizia», complesso comprendente parti di proprietà statale, parti di proprietà comunale, e parti di proprietà privata, vede soggetto attuatore della ricostruzione della parte pubblica, sia demaniale che comunale, il comune di Mirandola, ma a oggi non risultano presentati i progetti né è possibile prevedere che a breve ciò avvenga. Parte degli edifici è in rovina e gli spazi aperti retrostanti e lungo Via Pico sono in totale assenza di decoro e pulizia;

sempre il comune è soggetto attuatore della ristrutturazione del Palazzo «ex GIL»: l'edificio è destinato alla nuova sede del commissariato di Polizia e del distaccamento di Polizia stradale. Dopo l'assegnazione dei lavori avvenuta nel 2021, il cantiere di fatto non è mai partito e attualmente non vi sono lavori in corso né risultano tempistiche credibili per il loro avvio;

per la Chiesa del Gesù, di proprietà comunale, a seguito dei lavori di messa in sicurezza e copertura provvisoria, nessun altro intervento è in corso e non risulta presentato alcun progetto. Il Palazzo «ex Collegio dei Gesuiti», sempre di proprietà comunale, oltre a essere tuttora puntellato, non ha visto alcun intervento o avvio di progetti;

infine, il Castello dei Pico, la cui proprietà è suddivisa tra comune, fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, privato, il soggetto attuatore è sempre il comune di Mirandola ma, anche in questo caso, al momento nessun lavoro successivo alla puntellatura iniziale è stato effettuato né risul-

tano informazioni circa lo stato della progettazione –:

se non ritengano necessario e urgente intervenire, per quanto di competenza, al fine di sbloccare la situazione di stallo grave e preoccupante che tocca numerosi edifici del comune di Mirandola;

con specifico riferimento agli edifici di proprietà comunale quali la Chiesa del Gesù, il collegio dei Gesuiti e il Castello dei Pico, se intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché anche questi ultimi possano vedere sbloccata l'incresciosa paralisi di riqualificazione e ristrutturazione che li riguarda;

se possano fornire, per quanto di competenza, alla cittadinanza e agli enti territoriali coinvolti, un resoconto circa le attuali condizioni strutturali, lo stato dei lavori e i progetti riguardanti gli edifici di proprietà statale presenti a Mirandola che ancora versano in condizioni critiche.

(4-04810)

RISPOSTA. — *In relazione agli eventi in rassegna, sulla base dei contributi ricevuti dalle competenti strutture, si evidenzia quanto segue.*

Preliminarmente, si rileva che i progetti elaborati dagli enti attuatori per la ricostruzione dei beni culturali danneggiati dal sisma 2012 vengono presentati all'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 – costituente la struttura stabile della Regione Emilia-Romagna che cura il coordinamento di tutte le operazioni di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che abbiano interessato il territorio regionale – e sono valutati da una Commissione congiunta formata dai tecnici della regione Emilia-Romagna per gli aspetti di finanziabilità e per gli aspetti relativi all'autorizzazione sismica e dai tecnici della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara per gli aspetti di tutela, secondo un iter codificato che prevede un parere sul progetto preliminare e uno sull'esecutivo, e successivamente l'autorizzazione da parte dei singoli uffici.

Al riguardo e con riferimento ai beni culturali oggetto di interventi di ricostruzione, si rappresenta di seguito il relativo stato di avanzamento:

Castello dei Pico: l'intervento è in fase di autorizzazione. Si tratta di un complesso a proprietà mista pubblica e privata, sul quale il comune interviene per conto del condominio disponendo della quota maggioritaria del finanziamento spettante; la quota residua, di proprietà di una fondazione bancaria e di una società strumentale della stessa, sarà coperta con contributi commissariali per la ricostruzione privata, fermo restando il progetto e l'esecuzione unitari. L'intervento ha un costo di 8.353.478,28 euro che risulta interamente finanziato dal piano di ricostruzione. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 25 settembre 2014 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 28 gennaio 2015; la Commissione ha richiesto integrazioni e il progetto integrato è stato esaminato una seconda volta il 9 febbraio 2016 ottenendo parere favorevole il 17 febbraio 2016. Il primo progetto esecutivo è stato presentato il 22 dicembre 2016 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 23 giugno 2017: la Commissione ha espresso parere negativo. Il secondo progetto esecutivo è stato presentato l'8 novembre 2019 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 29 aprile 2020: la Commissione ha richiesto integrazioni; il progetto così integrato è stato esaminato la terza volta il 5 marzo 2025 e la Commissione l'11 marzo 2025 ha richiesto un sopralluogo per visionare lo stato dell'immobile. In data 1° aprile 2025 è stato effettuato un sopralluogo con tecnici della Commissione congiunta della regione Emilia-Romagna e il responsabile funzionario architetto del Ministero della cultura.

Edificio ex Milizia: l'intervento è in fase di autorizzazione. L'intervento ha visto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel 2016 e da allora si è in attesa di progetto esecutivo in fase di elaborazione da parte del comune di Mirandola. La progettazione è tutt'ora in corso sia per quanto riguarda la definizione delle destinazioni d'uso di progetto, più volte modifi-

cate in base alle esigenze dell'amministrazione, sia per la risoluzione delle interferenze rispetto alla adiacenza di alcuni interventi di proprietà privata, oggetto di concessione di contributi a valere sulla ricostruzione privata e tuttora in fase di avvio. L'intervento ha un costo di 6.938.230,20 euro che risulta totalmente finanziato dal piano di ricostruzione. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 23 marzo 2016 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 4 maggio 2016 con parere favorevole in data 23 maggio 2016. Si è in attesa della presentazione del progetto esecutivo.

Edificio ex GIL: l'intervento risulta in fase di realizzazione. L'ex GIL, in disuso al momento del sisma, verrà recuperato, in virtù di un protocollo d'intesa fra comune, Ministero della cultura, Agenzia del demanio e Ministero dell'interno, a caserma per la Polizia di Stato, con conseguente rifunzionalizzazione e adeguamento sismico, con relativi costi a carico del Ministero dell'interno. In virtù dell'accordo il comune opera come soggetto attuatore su un bene di proprietà demaniale. Al momento dell'avvio del cantiere, a causa di un peggioramento delle condizioni di conservazione del bene rispetto alla data del sisma e della progettazione, si sono manifestati problemi di sicurezza per gli operatori che hanno condotto all'esecuzione di uno stralcio di opere di puntellamento urgente in variante rispetto all'appalto, e ad una complessiva e organica riprogettazione dell'intervento, con aggravio dei costi relativi. La variante è stata illustrata alla struttura commissariale ed alla struttura regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica, ma non è ancora stata formalizzata per l'aggiornamento dell'importo concesso. Sono state disposte opere provvisionali con ordinanza n. 115 del 2013 di messa in sicurezza mediante riparazione delle lesioni alla sommità delle murature, ripresa del coperto e tirantatura della torretta, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sugli spazi circostanti e alla preservazione del bene per un importo di 111.370,26 euro.

Chiesa del Gesù: l'intervento è in fase di autorizzazione. Sono stati realizzati inter-

venti provvisionali di messa in sicurezza immediatamente dopo il 2012 ad opera dei Vigili del fuoco e del comune di Mirandola. Contestualmente nel corso del 2016 è stato analizzato, e nel 2017 approvato, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento. A causa delle condizioni di precarietà della fabbrica, al fine di salvaguardare il bene dal progressivo deperimento e permettere gli approfondimenti necessari al fine di elaborare il progetto esecutivo di ripristino della chiesa, nel 2018 è stato realizzato un ulteriore intervento di messa in sicurezza e completamento/integrazione delle opere provvisionali già presenti sul bene. L'intervento è stato completato nel 2020 e si è in attesa di ricevere il progetto esecutivo di ripristino definito del bene. L'intervento evidenzia un'esigenza residua pari a 2.271.686,12 euro rispetto alla quantificazione emersa durante il progetto di fattibilità tecnico-economica. L'intervento prevede un costo totale di 4.155.149,08 euro, dei quali solo 1.883.462,96 euro sono nel programma. Il primo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 4 dicembre 2015 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 19 maggio 2016; il secondo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 26 ottobre 2016 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 1° febbraio 2017, ottenendo un parere favorevole il 6 marzo 2017. Si è in attesa della presentazione del progetto esecutivo. Sono state effettuate opere provvisionali per un ammontare complessivo di 1.462.996,73 euro con ordinanze n. 55 e 71 del 2012, n. 9 e 137 del 2013, n. 52 del 2016.

Ex Collegio dei Gesuiti: l'intervento è in fase di autorizzazione. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza operato dal comune di Mirandola immediatamente dopo il sisma, il primo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 29 giugno 2016 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 2 novembre 2016. La Commissione ha richiesto una revisione del progetto. Il secondo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 21 dicembre 2018 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 27 febbraio 2019, ottenendo parere negativo il 1° marzo 2019.

Da allora non sono stati trasmessi ulteriori progetti sul bene e l'amministrazione sta ragionando sull'eventuale destinazione d'uso da insediare nel bene storico considerato che le funzioni antecedenti al sisma (uffici comunali e biblioteca) sono stati collocate in nuove o rinnovate strutture. Si è in attesa di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica. Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'ex Collegio dei Gesuiti sono stati effettuati per la salvaguardia della pubblica incolumità e per il recupero degli archivi comunali per un importo di 231.197,93 euro con ordinanza n. 71 del 2012.

Chiesa di S. Francesco: l'intervento risulta in fase di autorizzazione. Sono stati realizzati a partire dal 2012 diversi interventi di messa in sicurezza propedeutici alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla conservazione delle parti residue e propedeutici alla progettazione degli interventi conclusivi di ricostruzione e ripristino. Oltre ai primi interventi realizzati dai Vigili del fuoco per rimuovere le macerie e mettere in sicurezza la facciata, il Segretariato regionale del Ministero della cultura ha, in questi anni, realizzato due interventi che hanno garantito la conservazione della fabbrica mediante una copertura provvisoria, puntellamenti e consolidamenti necessari affinché il bene non degradasse ulteriormente. Nel 2023 è stato consegnato all'Agenzia regionale ricostruzioni (ARR) il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di ricostruzione della chiesa, al quale è seguita una richiesta di integrazioni da parte della Commissione congiunta. Le integrazioni e modifiche richieste sul progetto sono in fase di elaborazione da parte del gruppo di progettazione e non sono ancora pervenute. L'intervento, nella fase di progetto di fattibilità tecnico-economica, ha presentato un'esigenza economica pari a 9.567.839,20 euro a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 7.605.400,17 euro. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato il 6 aprile 2023 ed è stato esaminato dalla Commissione congiunta il 29 giugno 2023; la Commissione ha richiesto integrazioni e si è in attesa di riscontro. In particolare, considerato che, come richiesto nel parere della

Commissione congiunta, si è reso necessario approfondire i temi già previsti nel piano diagnostico attuato, con l'obiettivo di raggiungere un migliore livello di conoscenza (LC3), è stato predisposto un piano di indagini strutturali integrative, autorizzato a fine 2024 dalla Soprintendenza e affidate a impresa specializzata. Sulla base dei risultati di tali nuove indagini si potrà completare la variante progettuale in corso, che dovrà essere nuovamente sottoposta alle valutazioni della Commissione congiunta.

Teatro Nuovo: il pieno riavvio degli spettacoli sarà possibile a seguito dei collaudi, delle autorizzazioni e degli allacci e del riallestimento dei beni mobili necessari, la cui conclusione è attualmente prevista in tempi sufficienti a consentire l'avvio della stagione teatrale 2026-27.

Palazzo Municipale: il rientro alle attività è previsto a partire dal dicembre 2025.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:
Nello Musumeci.

SCARPA, SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE, LACARRA e FASSINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa («Corriere della Sera», «Il Gazzettino», «La Nuova Venezia»), il dottor Enrico Farina, direttore della casa circondariale di Venezia — Santa Maria Maggiore, sarebbe stato improvvisamente rimosso dal proprio incarico e destinato ad altra funzione, nonostante il riconosciuto valore del lavoro svolto in questi anni;

la decisione ha destato sorpresa per le modalità con cui è stata comunicata anche in relazione alla delicatezza del dossier carceri in Italia;

è unanimemente riconosciuto che il dottor Farina, in servizio a Venezia dal 2023, abbia saputo creare importanti sinergie con il territorio rafforzando la rete istituzionale e associativa con enti locali, università, associazioni di categoria, fondazioni culturali e realtà produttive della

città, quali la Biennale di Venezia, l'Università Ca' Foscari, l'Ulss 3 Serenissima, l'Ater, la Camera penale, la procuratoria di San Marco, le Gallerie dell'accademia e numerosi soggetti del volontariato sociale;

sotto la sua direzione sono stati realizzati importanti interventi che hanno riguardato direttamente la struttura carceraria e il suo funzionamento come il Centro unico di prenotazione (Cup) sanitario interno al carcere, la nuova serigrafia e il laboratorio edile realizzati con il lavoro dei detenuti così come il laboratorio di prodotti da forno, azioni che hanno consentito di incrementare le opportunità di formazione e lavoro esterno per i detenuti;

tali iniziative, come evidenziato anche dai dati del Dap-Sala Situazioni hanno contribuito a ridurre gli eventi critici e le aggressioni anche nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria;

lo scorso 15 agosto 2024 è stato proprio il Ministro della giustizia, nel corso della visita alla caserma Sat della Giudecca, ad elogiare il modello realizzato a Venezia per quanto riguarda la valorizzazione del lavoro dei detenuti e il recupero di strutture pubbliche abbandonate —:

se corrisponda al vero che il dottor Enrico Farina sia stato rimosso dall'incarico di direttore della casa circondariale di Venezia e quali siano le motivazioni addotte per tale rimozione;

se il Ministro interrogato, in caso di risposta affermativa, non intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative affinché sia riconsiderata tale decisione. (4-06148)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'asserita rimozione del dottor Enrico Farina dall'incarico di direttore della Casa circondariale di Venezia «Santa Maria Maggiore», circostanza appresa da notizie di stampa, si rappresenta quanto segue.*

Come comunicato dalla Direzione generale del personale, opportunamente interessata dal Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria, nei riguardi del dirigente penitenziario cui si riferisce nell'interrogazione non consta essere stato emesso alcun provvedimento di revoca dell'incarico di Direttore della Casa circondariale di Venezia – Santa Maria Maggiore.

È stato, piuttosto, ritenuto che lo stesso fosse la persona idonea a cui affidare, per esigenze organizzative del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, la temporanea reggenza della direzione della Casa circondariale di Belluno, fino al perfezionamento dell'incarico, in via di conferimento, al dirigente già presente in quella sede, nonché a svolgere funzioni di supporto allo stesso Provveditore per tre giorni alla settimana.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

SCERRA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in questi giorni uno dei sindacati della polizia penitenziaria (l'Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria) ha proclamato, con una nota, lo stato di agitazione del personale in servizio alla casa circondariale di Siracusa a Cavadonna, denunciando una gravissima situazione di sotto-organico in rapporto a una popolazione carceraria composta da circa 650/700 detenuti;

secondo questa associazione di categoria, l'organico dei ruoli ispettori e sovrintendenti si sarebbe ridotto al minimo, rendendo impossibile il regolare svolgimento degli incarichi previsti. Anche nel ruolo degli agenti-assistenti mancherebbero circa 60/70 unità;

il quadro descritto venne sottoposto dall'interrogante all'attenzione del Ministro interrogato in un precedente atto di sindacato ispettivo, rimasto senza riscontro, del 17 ottobre del 2024, presentato a seguito di un sopralluogo effettuato il 7 ottobre 2024 proprio presso la casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. In quell'occasione l'interrogante ebbe modo di denunciare le importanti carenze di personale con i con-

seguenti rischi alla sicurezza e degli agenti e degli stessi detenuti, a cui si aggiungevano significative carenze strutturali, che penalizzano anche i servizi base. In quell'atto si ebbe cura anche di evidenziare la mancanza, all'interno del penitenziario, di servizi sanitari adeguati, soprattutto specializzati in salute mentale, come testimoniavano i casi di suicidio, di autolesionismo e di violenza contro gli agenti perpetrati dai detenuti, purtroppo riscontrabili anche oggi, a distanza di quasi un anno;

ieri come oggi, l'interrogante rileva che, nonostante gli sforzi encomiabili del direttore dell'istituto e di tutto il personale del carcere, il numero di risorse impiegate risulta del tutto inidoneo ad assicurare standard appropriati di sicurezza e, in ogni caso, insufficiente per gli eccedenti carichi di lavoro. La carenza di organico comporta anche l'impossibilità di utilizzare in questa struttura l'area verde adibita ai colloqui dei detenuti con i loro familiari. Circostanza non trascurabile, giacché queste aree più « confortevoli » nascono proprio con l'obiettivo di consentire a chi sconta la propria pena di mantenere dei legami affettivi, in particolar modo con i figli, che non devono oltremodo risentire dell'assenza del proprio genitore;

in considerazione delle criticità del sistema carcerario italiano, tra cui il generalizzato e diffuso stato di sofferenza oggettiva di molti agenti penitenziari che prestano servizio anche in altre strutture presenti sull'isola e non solo, servirebbe un intervento di riforma con investimenti sicuramente ben più corposi rispetto a quelli previsti da quelli che all'interrogante appaiono timidi provvedimenti del Governo —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative di competenza intenda questa volta intraprendere per la casa circondariale di Siracusa e per altri penitenziari siciliani e italiani che versano nelle stesse condizioni, al fine di risolvere nel più breve tempo possibile tutte le criticità rappresentate.

(4-05839)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante solleva specifici*

quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Siracusa, con particolare riguardo alle carenze organiche e strutturali dell'istituto.

Dai dati forniti dal competente dipartimento, opportunamente interessato, in relazione alla dotazione organica del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Siracusa, così come stabiliti per i ruoli non direttivi del corpo con provvedimento del capo del dipartimento 23 febbraio 2024, è emerso che il personale attualmente in servizio (forza operativa totale) ammonta a 241 unità, registrandosi alcune carenze rispetto all'organico previsto, suddivise tra i vari ruoli.

Proprio a tal riguardo il Ministero ha intrapreso diverse iniziative per garantire il potenziamento dell'organico, nella comune consapevolezza che le procedure di reclutamento e di mobilità richiedono dei tempi tecnici.

In particolare, con riferimento al ruolo degli ispettori, il 9 giugno 2025 è iniziato il 9° corso bis per 50 allievi viceispettori, al cui esito si provvedere alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale in ragione delle vacanze organiche.

Con riferimento al ruolo agenti/assistenti nel 2024 l'organico del reparto di polizia penitenziaria dell'istituto in esame è stato incrementato di n. 14 unità (n. 12 unità maschili e n. 2 unità femminili), in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 182° corso (aprile 2024) e del 183° corso (giugno 2024).

Inoltre, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni dei neo-agenti del 184° corso di formazione, con provvedimento 21 gennaio 2025, il reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Siracusa è stato incrementato di 8 unità maschili e 2 unità femminili.

Infine, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni dei neo-agenti del 185° corso di formazione, recentemente giunto al termine, il reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Siracusa è stato incrementato di 24 unità maschili e 11 femminili, nell'ambito della più ampia assegnazione rivolta al provvedi-

torato regionale per la Sicilia, pari a n. 211 unità maschili e n. 95 unità femminili.

Le carenze organiche, relative al personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto de quo, pur impedendo temporaneamente l'utilizzo dell'area verde, non hanno inciso sulla regolarità dei colloqui con familiari e terze persone, nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente agli asseriti aspetti di criticità strutturale sollevati dall'onorevole interrogante, non si rilevano, agli atti della competente direzione generale, particolari evidenze, atteso, peraltro, che l'istituto di Siracusa risulta essere stato attivato nel febbraio 2007 e che, allo stato, le 245 camere di pernottamento da cui è composto (tutte adeguate al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), risultano tutte nella piena disponibilità.

Va peraltro evidenziato che nell'ambito del programma del « Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria », sono previsti sull'intero territorio della Sicilia alcuni interventi finalizzati all'aumento dei posti detentivi: per la casa circondariale di Agrigento sono previsti lavori di ampliamento con il recupero di 48 posti detentivi e il completamento di un nuovo padiglione con 150 posti; per la casa circondariale di Gela e per la casa circondariale di Trapani è prevista, per entrambe, la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo con 120 posti ciascuno.

Trattasi di interventi significativi che potranno certamente concorrere alla riduzione dell'indice di sovrappopolamento di cui soffre il circondario e, quindi, produrre effetti positivi anche per l'istituto di Siracusa.

Ad ogni buon conto si rappresenta che presso l'istituto in esame non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte Edu, in quanto la maggior parte dei detenuti (482) si trova in spazi superiori ai 4 mq, mentre gli altri ristretti (186) hanno a disposizione tra i 3 e i 4 mq.

Dall'inizio del corrente anno, peraltro, sono stati adottati dal competente provveditorato regionale diversi provvedimenti deflattivi, inerenti sia detenuti di media sicurezza che protetti a riprovazione sociale, presso altre sedi del distretto siciliano.

Con riferimento alle asserite criticità attinenti all'area sanitaria, la direzione dell'Istituto ha comunicato di avere avviato nel tempo diverse interlocuzioni, anche formali, con l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, finalizzate a rendere conforme l'assistenza sanitaria garantita nell'istituto alla regolamentazione disposta dall'assessorato alla sanità della Regione Siciliana.

In particolare, la direttiva dell'assessoreato concernente « Le Linee guida sui sistemi organizzativi in ambito sanitario penitenziario della Regione Siciliana », diramata il 31 agosto 2016, ha definito gli ambiti di intervento di ciascuna azienda sanitaria provinciale del territorio nonché disciplinato i rapporti afferenti ai modelli organizzativi, ai servizi di medicina legale, alla valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi, alle prestazioni specialistiche da erogare all'interno degli istituti penitenziari, alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, alla prevenzione e cura nel campo della salute mentale.

Nonostante le sollecitazioni operate dalla direzione di Siracusa volte a richiedere l'incremento della presenza dello psicologo, l'azienda provinciale di Siracusa garantisce, allo stato, la presenza dello specialista in due giornate settimanali, per 14 ore complessive. Al fine di incrementare l'assistenza in questo settore, anche per gli interventi inerenti al rischio suicidario, la direzione penitenziaria ha in corso apposita interlocuzione con il responsabile del dipartimento di salute mentale dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, per la definizione del nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione delle condotte suicidarie dei detenuti, trasmesso in copia anche al responsabile dell'U.o.c. di medicina penitenziaria dell'A.s.p. di Siracusa.

Da ultimo si segnala che nel periodo gennaio-settembre 2025 non si sono fortunatamente registrati casi di suicidi e il numero degli atti di autolesionismo ha visto una consistente riduzione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

SERRACCHIANI. — *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo ad un'interrogazione dell'interrogante (4/01919), riguardante la richiesta di chiarire la normativa applicabile, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai volontari di protezione civile e, quindi, alle connesse responsabilità dei coordinatori delle squadre di protezione civile e dei Sindaci, il Ministro interrogato ha comunicato che « al fine di chiarire ulteriormente le peculiarità che contraddistinguono l'attività di volontariato e di superare eventuali incertezze interpretative nella ricostruzione del relativo regime giuridico, il Governo ha presentato apposito emendamento (...) volto a chiarire che alle attività dei volontari delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile il decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica “esclusivamente nei limiti e con le modalità” previsti dal decreto interministeriale del 13 aprile 2011 »;

inoltre si specificava che « l'intervento normativo del dicembre 2023 ha quindi, valorizzato tali peculiarità, proprie dei contesti in cui si svolgono le attività di protezione civile, evidenziando come i volontari (...) debbano ritenersi sottoposti ad un regime speciale alla stregua di quanto previsto dal decreto attuativo del 13 aprile 2011 citazione (...) Al contempo, le peculiarità del ruolo, delle attività svolte, del contesto in cui sono realizzate e il carattere volontaristico del relativo operato manifestano la necessità di ulteriori e approfondite riflessioni in vista di un intervento organico di riordino della materia »;

è all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge delega « semplificazioni » (atto Senato 1192); all'articolo 10, contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile;

tra i principi e criteri direttivi vi sono: alla lettera a) punto 4. promozione del

valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile; alla lettera *n*) normazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; alla lettera *p*) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività;

la recente notizia del rinvio a giudizio del sindaco di Preone, Andrea Martinis e del coordinatore della protezione civile del paese per omicidio colposo, in relazione alla morte di un volontario avvenuta il 29 luglio del 2023 durante un'attività di monitoraggio del territorio, evidenzia ancora una volta, la necessità urgente di chiarire il tema delle responsabilità, essendo evidente che l'intervento legislativo del Governo del dicembre 2023 non sia stato sufficiente;

in attesa di una norma aggiornata in grado di fare chiarezza sulle responsabilità di sindaci e coordinatori comunali, i sindaci della Carnia hanno avanzato richiesta di fermare le attività della protezione civile;

è evidente che tale situazione rischia di portare ad un blocco delle attività di protezione civile comunali, non solo in Friuli-Venezia Giulia, ma in tutto il Paese e che i tempi previsti per l'esercizio della delega non sono compatibili con le incertezze in cui sono tenuti ad operare volontari di protezione civile e sindaci –:

quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per chiarire, con la massima sollecitudine, la disciplina applicabile, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai volontari di protezione civile e, quindi, alle connesse responsabilità dei coordinatori delle squadre di protezione civile e dei Sindaci, onde scongiurare la paralisi delle

attività dei gruppi comunali di protezione civile.
(4-04875)

RISPOSTA. — *Sulla scorta degli elementi pervenuti, si rappresenta quanto segue.*

Al fine di fornire riscontro alla interrogazione in esame, rilevano le previsioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare. L'articolo 3, comma 3-bis, nel testo introdotto dall'articolo 3. comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, prevedeva che « [n]ei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ».

In attuazione di tale disposizione sono stati adottati: il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, il decreto del capo del dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012 e il decreto del capo del dipartimento della Protezione civile del 25 novembre 2013.

La sicurezza costituisce un tema chiave per il volontariato organizzato di protezione civile e, conseguentemente, la responsabilità delle organizzazioni e dei volontari si configura quale elemento storicamente sensibile. Al contempo, il carattere volontaristico dell'operato, le peculiarità del ruolo, delle attività svolte e del contesto in cui sono realizzate rendono necessario prevedere apposito regime speciale, che osta alla qualificazione generalizzata come « lavoratore » del volontario di protezione.

Proprio alla luce dell'illustrato contesto normativo e fattuale si comprende la novella di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Con tale intervento normativo il legislatore ha modificato l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 con l'inserimento di un periodo finale volto a precisare che le disposizioni di tale decreto si applicano alle attività dei volontari della Protezione civile della Croce rossa italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del fuoco esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal suddetto decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

Con l'articolo 6-quater, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, risultante dall'approvazione di apposito emendamento parlamentare il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato interpretato nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile, nonché dei volontari della Croce rossa italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale disposizione, pure animata dall'esigenza di evitare l'assimilazione del rapporto di volontariato a quello di lavoro, non esclude la necessità di provvedere ad una riforma organica del settore, già all'esame del Governo, necessaria per chiarire il regime giuridico applicabile alla preziosa attività dei nostri volontari di protezione civile.

Sotto tale profilo, si segnala infatti come, in un'ottica de iure condendo, la Camera dei deputati abbia approvato in via definitiva il 29 ottobre 2025 il disegno di legge recante « Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie » (A.C. 2393), già approvato, in data 8 maggio 2025, dal Senato della Repubblica (A.S. 1192). Ebbene, proprio alla luce dell'articolo 18 di tale legge, contenente una « delega al Governo in materia di pro-

tezione civile », sono in corso di valutazione interventi di adeguamento normativo volti a meglio definire, in tempi rapidi, le delicate tematiche in rassegna.

Si osserva, inoltre, che il Governo, nelle more di una tale riforma del settore, è comunque intervenuto con il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, apportando modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La sicurezza e la salute dei lavoratori sono infatti regolate da una norma primaria (decreto legislativo n. 81 del 2008), ragion per cui, anche per effetto di un corretto rapporto tra fonti di disciplina, occorreva delineare, con una norma di legge, lo speciale regime applicabile al volontariato di protezione civile.

L'intervento normativo, che si pone nel solco del percorso avviato con l'approvazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145:

a) attribuisce alla disciplina sui profili di salute e sicurezza del volontariato di protezione civile una forza giuridica ben superiore rispetto a quella precedente, tenuto conto che la regolazione della materia non è più contenuta in un atto amministrativo, ma in una norma di legge, caratterizzata pure da un diverso trattamento in sede giudiziaria;

b) chiarisce che i volontari di protezione civile non sono equiparati ai lavoratori in via generale, ma nei limiti del regime speciale delineato dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 di nuova introduzione.

Attraverso il decreto-legge del 31 ottobre 2025, in definitiva:

da un lato, è stata assicurata una maggiore forza giuridica alla disciplina sulla salute e sicurezza del volontariato di protezione civile;

dall'altro, l'equiparazione dei volontari di protezione civile ai lavoratori è stata circoscritta a talune attività individuate e regolate dall'articolo 3-bis di nuova introduzione (formazione, informazione, dotazione dei dispositivi di sicurezza e sorve-

gianza sanitaria), reputate essenziali per garantire ai volontari stessi lo svolgimento in sicurezza della propria missione. Tutte le altre attività, pure previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, non possono assumere rilievo in relazione ad un contesto di azione (volontariato) non confondibile con quello lavorativo.

Sotto tale profilo, inoltre, il decreto-legge prevede espressamente che le sedi delle organizzazioni di volontariato, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.

Da ultimo, venendo al caso di cronaca cui si riferisce l'interrogante, preme segnalare come, alla luce degli elementi informativi acquisiti, il rinvio a giudizio del sindaco di Preone e del coordinatore del gruppo comunale di protezione civile abbia ad oggetto il reato di omicidio colposo e venga loro rimproverato di aver disatteso gli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro. Sarà oggetto dell'accertamento giudiziale verificare se tale fattispecie sia compresa in un contesto di protezione civile.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:
Nello Musumeci.

SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il raggiungimento degli obiettivi del PNRR per il settore della giustizia italiana, come certificato anche dall'ultimo decreto cosiddetto «salva-obiettivi giustizia», è seriamente a rischio;

per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, di abbattimento dell'arretrato e per rendere la giustizia più efficiente ed efficace, non è sufficiente solo intervenire sul processo, occorre intervenire anche sulla organizzazione dei servizi e sul personale;

ci si trova di fronte ad una carenza che supera il 50 per cento tra dirigenti della giustizia, il cui apporto per far funzionare le riforme è fondamentale;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata approvata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

consta che diversi Ministeri abbiano proceduto all'assunzione dei dirigenti in questione, ad eccezione del Ministero della giustizia —:

se il Ministro interrogato stia predisponendo ogni iniziativa utile e necessaria a procedere in tempi congrui all'assunzione dei dirigenti assegnatigli. (4-06013)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione all'assunzione dei vincitori del IX corso — concorso della Scuola superiore dell'amministrazione per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, si riferisce quanto segue.*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2025, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso della quale fanno parte le n. 36 unità destinate all'amministrazione giudiziaria.

All'esito dell'interpello pubblicato il 4 luglio 2025, sono state individuate 36 sedi di uffici giudiziari vacanti ed il 17 novembre 2025 i dirigenti destinati al Ministero della giustizia si sono insediati presso le sedi di servizio.

L'interrogazione consente di rimarcare che questo Dicastero sta portando avanti già da tempo un massiccio piano di assunzioni di personale amministrativo e dirigenziale compiendo ogni sforzo possibile per dotare l'Amministrazione della giustizia delle competenze necessarie per il raggiungimento dei migliori obiettivi.

L'impegno e la costanza con cui questa Amministrazione è riuscita ad attuare l'auspicato cambio di passo nelle politiche assunzionali ha prodotto risultati tangibili i cui effetti si riflettono sulle attività degli uffici, del personale e degli utenti.

Si consideri che nel solo periodo del Governo Meloni, con riferimento ai dirigenti di seconda fascia, sono state assunte n. 91 unità di personale di cui:

8 con assegnazione dall'VIII Corso concorso SNA;

35 con assegnazione dal IX Corso concorso SNA;

5 da scorrimento graduatoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

34 mediante scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico già bandito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

9 a seguito di scorrimento della graduatoria relativa ad un concorso pubblico per gli istituti penali per i minorenni.

Si rappresenta, ancora, che per l'anno 2026 è programmata l'assunzione di 70 unità mediante procedure concorsuali già bandite – o in procinto di esserlo – dall'Amministrazione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

SPORTIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha dimostrato drammaticamente come la salute globale riguardi l'intero pianeta e ciascun cittadino ha il precipuo interesse a che la salute sia garantita non solo nel proprio territorio ma in qualsiasi altro territorio del pianeta;

il valore della salute come bene planetario e universale comporta il dovere di investire con determinazione in sistemi sanitari solidi, equi e accessibili per tutti, in qualsiasi parte del mondo;

l'Italia unitamente ad altri paesi fornisce risorse oltre che supporto tecnico e scientifico per rafforzare i sistemi sanitari e migliorare l'accesso alle vaccinazioni nei paesi beneficiari: è ad (esempio presente

nelle strutture decisionali di Gavi (*The vaccine alliance*), l'organizzazione internazionale che lavora per la vaccinazione dei bambini nei paesi a basso e medio reddito; l'Italia è uno dei principali donatori di Gavi contribuendo sia finanziariamente sia con il supporto tecnico;

Gav collabora con diverse agenzie internazionali come l'Oms e l'Unicef, fornendo vaccini e supportando i sistemi sanitari locali per garantire l'accesso alle vaccinazioni;

nonostante la salute globale si trovi oggi ad affrontare sfide importanti, molti dei maggiori donatori internazionali stanno riducendo i finanziamenti per i paesi più vulnerabili:

l'aiuto pubblico allo sviluppo per la salute nel 2023, escludendo i finanziamenti per il COVID-19, è al di sotto dei livelli pre-pandemia in molti dei maggiori paesi donatori, tra cui Stati Uniti e Italia;

secondo quanto riportato da un articolo de *Il Fatto quotidiano*, all'inizio del 2025, « la decisione dell'amministrazione Trump di mettere in pausa i fondi Usaid sta avendo molte ripercussioni nel settore degli aiuti umanitari a livello mondiale e secondo alcuni modelli, senza il suo contributo annuo, circa 25 milioni di persone potrebbero morire nei prossimi 15 anni, a causa dell'impatto che tali tagli avrebbero su programmi per la tubercolosi, l'Hiv e la salute materna e infantile »;

finanziamenti stabili anche ai Paesi a basso reddito sono fondamentali per rafforzare i servizi sanitari di base, come le vaccinazioni e i programmi di lotta contro malattie prevenibili;

la collaborazione internazionale è fondamentale per garantire investimenti sanitari costanti: se Gavi ha contribuito a vaccinare oltre 1,1 miliardi di bambini in paesi a basso reddito, il Fondo globale ha ridotto del 61 per cento il tasso di mortalità complessivo per Aids, tubercolosi; entrambi i fondi hanno contribuito a ridurre drasticamente la mortalità infantile e la diffusione di malattie infettive;

in tale progettualità dovrebbe collocarsi qualsiasi progetto o piattaforma strategica che voglia proporre investimenti importanti nel rafforzamento delle strutture sanitarie dei paesi a basso reddito come l'Africa; in un'ottica di rafforzamento delle sinergie tra cooperazione bilaterale e multilaterale, sarebbe auspicabile che l'Italia valorizzasse ogni piattaforma strategica per potenziare gli investimenti sanitari in coordinamento con iniziative globali come Gavi e il Fondo globale, garantendo un approccio integrato, efficace e sostenibile alla salute pubblica nei Paesi a basso e medio reddito;

l'imminente *summit* per il rifinanziamento di Gavi, previsto per il 25 giugno 2025, rappresenta un passaggio decisivo e diverse organizzazioni internazionali chiedono all'Italia di aumentare il proprio contributo del 20 per cento per garantire che altri 500 milioni di bambini siano immunizzati contro malattie mortali entro il 2030 –:

quali iniziative di competenza intenda porre in essere il Governo con riguardo al rifinanziamento dei fondi internazionali indicati in premessa e finalizzati a sostenere le vaccinazioni nei paesi a basso e medio reddito e a prevenire la diffusione di malattie, specificando se intenda aderire e incrementare il contributo. (4-05278)

RISPOSTA. — *L'Italia considera la tutela della salute un diritto fondamentale e una priorità strategica della propria azione di politica estera, confermando sul piano multilaterale un impegno finanziario significativo a favore dei principali fondi globali attivi nel settore.*

Tra il 2021 e il 2025, il Governo ha erogato 250 milioni di euro per Gavi, l'Alleanza per i vaccini, contribuendo così a un'iniziativa che ha già vaccinato oltre 1,1 miliardi di bambini e salvato più di 18 milioni di vite.

In occasione della conferenza di rifinanziamento di Gavi, tenutasi il 25 giugno scorso a Bruxelles, il Governo italiano ha annunciato un nuovo contributo di 250 milioni di euro per il periodo 2026-2030, a conferma

della forte volontà di proseguire con coerenza lungo il solco tracciato.

Al Fondo globale contro AIDS, tubercolosi e malaria abbiamo destinato 185 milioni di euro per il triennio 2023-2025, registrando un aumento del 15 per cento rispetto al ciclo precedente. Per quanto riguarda il prossimo ciclo finanziario (2026-2028), l'entità del contributo italiano è in corso di valutazione. Sono stati inoltre impegnati 20 milioni di euro per la Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie (CEPI) per il periodo 2022-2026.

Oltre al sostegno finanziario, stiamo promuovendo il coinvolgimento attivo del Sistema Italia — imprese, università, centri di ricerca — nella cooperazione sanitaria globale.

È in tale prospettiva che abbiamo ospitato a Roma, nel maggio 2025, la CODEWAY EXPO, la principale fiera italiana del settore. In quella sede, rappresentanti di Gavi e del Fondo globale hanno incontrato operatori italiani, con l'obiettivo di rafforzare sinergie e attrarre nuovi partner dal settore privato. Prosegue pertanto un dialogo proficuo con i rappresentanti di entrambi i fondi per coinvolgere in maniera più sistematica il settore privato italiano nelle loro attività.

La salute è al centro anche del nostro partenariato con i Paesi africani, inserendosi pienamente nella visione strategica del « Piano Mattei », volto a promuovere uno sviluppo equo e sostenibile, e rafforzando la resilienza dei sistemi sanitari locali.

Lo abbiamo dimostrato durante la presidenza italiana del G7, quando è stata dedicata una sessione specifica sulla salute globale e il contrasto alla mortalità infantile in Africa, nel corso della riunione dei Ministri dello sviluppo a Pescara (ottobre 2024), presieduta dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

È stato ribadito anche nei giorni scorsi, in cui i Ministri Tajani e Piantedosi hanno effettuato una visita in Africa occidentale, con lo scopo di rafforzare le relazioni con tre Paesi chiave della regione, Niger, Mauritania e Senegal, questi ultimi due entrati a far parte dal 2025 dei Paesi prioritari del « Piano Mattei ».

In un contesto in cui l'accesso ai servizi sanitari di base resta limitato in molte aree del continente africano, l'Italia continua a orientare le proprie iniziative di cooperazione al rafforzamento delle strutture sanitarie e alla formazione del personale medico locale, con una particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto delle malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS.

In questo quadro, nell'ultimo biennio abbiamo rafforzato il sostegno della cooperazione italiana ai centri DREAM della Comunità di Sant'Egidio, attivi in dieci Paesi africani, riconosciuti a livello internazionale come modelli di eccellenza nel trattamento delle malattie infettive.

La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.

ZANELLA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

come riporta «*La Nuova Venezia*», Enrico Farina, senza preavviso, è stato rimosso dal suo incarico di direttore della casa circondariale di Santa Maria Maggiore. La sera prima del provvedimento, sembrerebbe esserci stata una telefonata dai toni accesi con uno dei sottosegretari alla giustizia;

a Venezia Farina aveva portato un approccio improntato alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti, tutti aspetti strettamente legati alla sua formazione da psicologo ed educatore che gli avevano permesso di vedere gli istituti penitenziari sotto una luce differente e aveva sempre denunciato la situazione delle carceri italiane, criticando la linea dura;

la rimozione dall'incarico — firmata dalla provveditrice regionale Rosella Santoro — parla di provvedimento temporaneo, ma questa situazione potrebbe durare un mese come un anno, lasciando il carcere nell'incertezza;

in ogni caso Farina è già stato ricollocato negli uffici amministrativi del provveditorato, con sede a Padova;

la notizia ha lasciato perplesso anche il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe), il più rappresentativo a Santa Maria Maggiore. « Al di là del fatto che le idee di Farina si possono condividere o meno », commenta Giovanni Vona, responsabile regionale « era un direttore sul pezzo e con lui la struttura è migliorata sotto tutti i punti di vista, anche rispetto alla qualità dell'ambiente di lavoro per il personale, Farina ha risolto tanti problemi »;

l'elenco di progetti che l'ormai ex direttore del carcere di Santa Maria Maggiore, Enrico Farina, ha siglato con le realtà del territorio nel corso dei due anni in cui ha diretto la struttura veneziana, è chilometrico. Tutti con un solo *fil rouge*: aprire il carcere alla città, creare contaminazioni e favorire il reinserimento lavorativo e, di rimando, quello sociale. Con lui, i detenuti sono andati a lavorare negli *hotel*, grazie a un progetto con l'Ava, nei cantieri di piazza San Marco, tramite una collaborazione con Lares, società specializzata in restauri. E poi ancora alla Biennale, grazie alla sinergia con l'istituzione culturale, ma anche in bar e ristoranti. Altri, invece, hanno trovato un lavoro nel Cup dell'Usl 3 attivato proprio all'interno della casa circondariale. Potenziati anche i progetti socio-sanitari, per far fronte all'emergenza suicidi: nel 2024 aveva attivato un progetto di «*Peer support* » con il Dipartimento di salute mentale dell'Usl 3, in cui alcuni detenuti sono stati formati per rilevare possibili segnali di disagio nei compagni di cella, nell'ottica di ridurre il rischio suicidario;

il cappellano don Massimo Cadamuro ha così commentato la rimozione di Farina « ho visto, sia nel personale educativo e di polizia penitenziaria che nei detenuti, grande disorientamento e sorpresa. Dispiace a tutti, perché il carcere è un luogo difficile e Farina si è speso tantissimo. Sono molto preoccupato », aggiunge, « non vorrei che questo cambiamento portasse a dei rallentamenti dei progetti in corso e, quindi, si ripercuotesse proprio sui detenuti ». « È arrivato in un momento difficile sul fronte dei suicidi e ha fatto tantissimo. Siamo

rimasti sorpresi, si è vista fin da subito la sua formazione educativa e psicologica, la sua esperienza in questi ambiti che si traduceva in un'attenzione in più. Oggi, il carcere che lascia è sicuramente migliore e quella situazione emergenziale è rientrata » -:

quali siano state le ragioni per cui è stato allontanato improvvisamente Enrico Farina dall'incarico di direttore della casa circondariale di Santa Maria Maggiore e quale sarà il suo nuovo incarico;

se corrisponda al vero che giorni prima del suo allontanamento, uno dei sottosegretari alla giustizia, abbia avuto con lo stesso un acceso diverbio sulle modalità di gestione che Farina adottava nella gestione della casa circondariale. (4-06153)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'asserita rimozione del dottor Enrico Farina dall'incarico di direttore della Casa*

circondariale di Venezia « Santa Maria Maggiore », circostanza appresa da notizie di stampa, si rappresenta quanto segue.

Come comunicato dalla Direzione generale del personale, opportunamente interessata dal D.A.P., nei riguardi del dirigente penitenziario cui si riferisce dell'interrogazione non consta essere stato emesso alcun provvedimento di revoca dell'incarico di direttore della Casa Circondariale di Venezia – Santa Maria Maggiore.

È stato, piuttosto, ritenuto che lo stesso fosse la persona idonea a cui affidare, per esigenze organizzative del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, la temporanea reggenza della direzione della Casa circondariale di Belluno, fino al perfezionamento dell'incarico, in via di conferimento, al dirigente già presente in quella sede, nonché a svolgere funzioni di supporto allo stesso Provveditore per tre giorni alla settimana.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19ALB0172970